

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

297^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1981

Presidenza del vice presidente MORLINO,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	Pag. 15856
COMMISSIONI PERMANENTI	
Ufficio di Presidenza15955
CONGEDI15853
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione15853
Approvazione da parte di Commissioni permanenti15853
Seguito della discussione:	
« Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero » (1111);	
« Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » (1112):	
PRESIDENTE	Pag. 15954
BODRATO, <i>ministro della pubblica istruzione</i>	15871 e <i>passim</i>
* BOGGIO (DC)	15893
CHIARANTE (PCI)	15907, 15912, 15913
CONTERNO DEGLI ABBATI (PCI)	15883, 15899, 15931
FALCUCCI, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>15877 e <i>passim</i>
GHERBEZ (PCI)15876
* GRANELLI (DC), <i>relatore sul disegno di legge n. 1111</i>15863
MASCAGNI (PCI)15874 e <i>passim</i>
PALA (DC)15944, 15945
PAPALIA (PCI)15903, 15947
PISTOLESE (MSI-DN)15954
RICCI (DC)15917, 15918
RUHL BONAZZOLA (PCI)15906, 15910
SALVUCCI (PCI)15880
SAPORITO (DC), <i>relatore sui disegni di legge nn. 1111 e 1112</i>15866 e <i>passim</i>
SCHIANO (DC)15876, 15928, 15929
ULIANICH (Sin. Ind.)15881 e <i>passim</i>

Rinvio della discussione:

« Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 » (1484), di iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Carta ed altri; Fracchia ed altri; Casalnuovo ed altri; Reggiani ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE Pag. 15862
MURMURA (DC) 15862

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO**Deliberazioni:**

PRESIDENTE 15859
BENEDETTI (PCI), relatore 15859, 15861
CALARCO (DC) 15858
GRAZIANI (PCI), relatore 15861
VENANZI (PCI), f.f. relatore 15858, 1586

Presentazione di relazioni Pag. 15854

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul *Doc. IV*, n. 55:

PRESIDENTE 15858
VENANZI (PCI) 15858

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 15956

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE

DI VENERDI' 24 LUGLIO 1981 15959

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

Integrazioni 15855

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente MORLINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta. (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Coco, de' Cocci e Fimognani per giorni 1 e i senatori Giust, Oriana e Pastorino per giorni 2.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CIPELLINI, BERTONE, AMADEO, ARIOSTO, LEPRE, MORANDI, MARCHETTI, TOLOMELLI, SANTALCO, MARSELLI e BARSACCHI. — « Contributi a carico dello Stato in favore delle associazioni combattentistiche a sostegno della loro azione di promozione sociale » (1518);

SANTALCO e VINCELLI. — « Modifica all'articolo 80 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale » (1519);

TOLOMELLI, BACICCHI, BENEDETTI, BERTONE, BOLDRINI, BONAZZI, DE SABBATA, FLAMIGNI, GATTI, MARGOTTO, PECCHIOLI, PINNA e POLLASTRELLI. — « Nuove norme in materia di trasferimento d'uso di beni immobili demania- li » (1520).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

2^a Commissione permanente (Giustizia):

RAVAIOLI ed altri. — « Abrogazione della rilevanza penale della causa d'onore » (112-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

Deputati GARAVAGLIA ed altri. — « Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati » (1453) (Approvato dalla 4^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

3^a Commissione permanente (Affari esteri):

« Conferimento di posti disponibili negli organici del Ministero degli affari esteri ai candidati risultati idonei nei concorsi banditi a partire dal 1° giugno 1977, per le carriere esecutiva ed ausiliaria » (1375);

« Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consiglio italiano del movimento europeo » (1461) (Approvato dalla 3^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

4^a Commissione permanente (Difesa):

« Iscrizione e avanzamento nel ruolo d'onore dei militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo delle Guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia » (1118);

6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Cessione a titolo gratuito dallo Stato al comune di Roma della tenuta di Monte Antenne in Roma con la contigua area di villa Savoia e cessione a titolo gratuito dal comune di Roma allo Stato di una contigua area di proprietà comunale » (901) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

STAMMATI ed altri. — « Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata « Borgo ragazzi di Don Bosco », una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma » (1018);

ANGELIN ed altri. — « Autorizzazione di vendita al Comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato « Ex Forte di Brondolo » (1089);

« Modifiche alla legge 13 luglio 1965, n. 882, sull'ordinamento della banda della Guardia di finanza » (1195) (Approvato dalla 6^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

9^a Commissione permanente (Agricoltura):

Deputati ZUECH ed altri. — « Sanatoria per i ritardati versamenti dei prelievi comunitari di corresponsabilità sul latte » (1465) (Approvato dalla 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati);

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

« Vendita a peso netto delle merci » (763-B) (Approvato dalla 10^a Commissione permanente del Senato e modificato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . In data 22 luglio 1981, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Graziani sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Pittella (*Doc. IV*, n. 57);

dal senatore Di Lembo sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Riccardelli (*Doc. IV*, n. 58).

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per il periodo dal 14 luglio all'inizio delle ferie estive 1981.

- Disegno di legge n. 1516. — Conversione in legge del decreto-legge riguardante la cessazione delle funzioni svolte dall'ANCC e dall'ENPI (*Presentato al Senato - scade il 19 settembre 1981*).
- Disegno di legge n. 1498. — Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli.
- Disegno di legge n. 1344. — Norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
- Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge riguardante il limite di reddito per l'applicazione delle detrazioni d'imposta (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 19 settembre 1981*).
- Disegni di legge nn. 13, 387 e 906. — Norme riguardanti il servizio militare dei giovani residenti nei comuni friulani colpiti dal terremoto.

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, ha adottato all'unanimità — ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 28 luglio al 6 agosto 1981.

Martedì	28	luglio	(pomeridiana) (h. 17)
Mercoledì	29	»	(pomeridiana) (h. 17)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			
Giovedì	30	»	(pomeridiana) (h. 17)
(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)			
Venerdì	31	»	(antimeridiana) (h. 10)
»	»	»	(pomeridiana) (h. 17)

— Ratifiche di accordi internazionali.

— Disegno di legge n. 986. — Adeguamento per il biennio 1980-81 del contributo ordinario all'Istituto affari internazionali, con sede in Roma.

— Disegno di legge n. 1516. — Conversione in legge del decreto-legge riguardante la cessazione delle funzioni svolte dall'ANCI e dall'ENPI (*Presentato al Senato - scade il 19 settembre 1981*).

— Disegno di legge n. 1498. — Operazioni di credito agrario a favore delle imprese di trasformazione di prodotti agricoli.

— Disegno di legge n. 1345. — Rinnovo della delega per l'estensione alla regione Valle d'Aosta delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1344. — Norme di integrazione e modifica al trattamento

normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

— Disegno di legge n. 1507. — Conversione in legge del decreto-legge concernente proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade l'8 agosto 1981*).

— Disegno di legge n. 1512. — Conversione in legge del decreto-legge concernente la abrogazione dell'obbligo della vaccinazione antivaaiolosa (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 26 agosto 1981*).

— Disegno di legge n. 1513 (con il connesso disegno di legge n. 1202). — Conversione in legge del decreto-legge concernente trattenimento in servizio degli ufficiali delle Forze armate (*Approvato dalla Camera dei deputati - scade il 26 agosto 1981*).

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge concernente

297ª SEDUTA

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

23 LUGLIO 1981

proroga del termine assegnato al Commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980 (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 26 agosto 1981*).

— Elezione di un senatore Segretario (in sostituzione del senatore Fassino).

— Elezione, per il rinnovo biennale, dei dieci senatori membri supplenti della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

N. B. — Le elezioni del senatore Segretario e dei membri supplenti della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa saranno iscritte al primo punto dell'ordine del giorno di mercoledì 29 luglio.

Martedì	4	agosto	(pomeridiana) (h. 17)
Mercoledì	5	»	(antimeridiana) (h. 10)
»	»	»	(pomeridiana) (h. 17)
Giovedì	6	»	(antimeridiana) (h. 10)
»	»	»	(pomeridiana) (h. 17)

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge recante provvedimenti urgenti in alcuni settori dell'economia (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade l'8 agosto 1981*).

detrazioni d'imposta (*Presentato alla Camera dei deputati - scade il 19 settembre 1981*).

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge concernente copertura finanziaria dei miglioramenti economici a favore del personale civile dei Ministeri e dei Monopoli di Stato (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade l'8 agosto 1981*).

— Disegni di legge nn. 13, 387 e 906. — Norme riguardanti il servizio militare dei giovani residenti nei comuni friulani colpiti dal terremoto.

— Disegno di legge n. 1381. — Determinazione della misura del canone dovuto dalla SIP (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge riguardante il limite di reddito per l'applicazione delle

— Autorizzazioni a procedere in giudizio (*Doc. IV, nn. 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 64*).

N. B. — Le autorizzazioni a procedere saranno iscritte al primo punto dell'ordine del giorno di mercoledì 5 agosto.

Nella settimana dal 4 al 6 agosto saranno inseriti nel calendario, ai sensi del terzo comma dell'articolo 55 del Regolamento, i decreti-legge recanti provvidenze per i terremotati della provincia di Trapani e la proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali, che saranno adottati dal Consiglio dei ministri venerdì 24 luglio.

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Proroga del termine per la presentazione della relazione sul Documento IV, n. 55

V E N A N Z I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E N A N Z I . A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, chiedo, ai sensi dell'articolo 135, comma settimo, del Regolamento, che sia concessa una proroga di 30 giorni del termine per riferire al Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Riva (*Doc. IV, n. 55*), per consentire alla Giunta stessa l'acquisizione di ulteriore documentazione.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Venanzi si intende accolta.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca l'esame di alcune domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Calarco per il reato di diffamazione a mezzo stampa (articoli 595 e 596-*bis* del codice penale e articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 49*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

V E N A N Z I , *f.f. relatore*. La Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

C A L A R C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A L A R C O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio la maggioranza della Giunta per avere, dopo accurato e prolungato esame del mio caso, proposto a quest'Assemblea di rigettare la domanda di au-

torizzazione a procedere per un reato previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale a me non imputabile. A questo proposito vorrei richiamarmi a quanto ebbi a dire in un'altra discussione riguardante un altro parlamentare per ribadire la necessità urgente, anche alla luce delle recenti polemiche tra i diversi poteri istituzionali, della revisione della procedura, in quest'Assemblea come nell'altra, della pubblicità degli atti preliminari. Infatti, come ho già detto, questa procedura si presta a facili speculazioni da parte di coloro che vogliono infangare il nome del parlamentare e quindi, per la sua funzione, anche il Parlamento italiano.

Per quanto riguarda l'episodio mio personale, sono accusato di un reato — di cui al codice penale — che è insussistente. Devo dire che in trent'anni di professione giornalistica non sono stato mai condannato nè per diffamazione diretta, nè per responsabilità oggettiva come direttore di quotidiano. Questo lo affermo con orgoglio professionale e personale. Ebbene, per la prima volta, mi vedo consegnato all'opinione pubblica come presunto diffamatore (però la Giunta per le autorizzazioni a procedere ha sindacato con ampia motivazione il modo di agire procedurale della procura di Messina) e in quanto parlamentare non ho alcuna difesa se non quella di vedere pubblicata la delibera della Giunta e la decisione dell'Aula. Ma resta sempre nell'opinione pubblica il sospetto dell'omertà di cui i parlamentari sono sempre accusati. In questo caso non invoco un privilegio, ma esigo un diritto.

Infatti ho chiesto alla Giunta di rigettare la richiesta di autorizzazione a procedere perchè è un mio diritto di cittadino, non di parlamentare; anzi avevo pure chiesto che gli atti di questo procedimento fossero trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, cioè ad un organo che mi auguro nella nuova composizione possa funzionare per richiamare giudici che violano le norme procedurali al corretto esercizio della loro funzione.

Vorrei, infine, sollecitare l'attenzione, oltre che sulla procedura della pubblicità delle domande di autorizzazione a procedere, an-

che sull'opportunità che, nell'auspicata modifica di questo *iter*, si ponga attenzione al fatto che negli atti parlamentari resta l'annotazione soltanto dell'inizio della fase preliminare. Se poi il parlamentare viene prosciolto, assolto o condannato, non ne rimane traccia. Coloro i quali dovessero, per ipotesi, tra cento anni, fare la storia dell'VIII legislatura avrebbero solo la documentazione che 100 o 150 senatori (e altrettanti deputati) erano stati messi sotto processo dalla magistratura ordinaria. Ripeto non rimane traccia dell'esito nè del procedimento prima nè dell'eventuale processo dopo. È un'ingiustizia alla quale il Parlamento deve porre rimedio, per la sua stessa dignità istituzionale.

P R E S I D E N T E . La delicatezza delle questioni sollevate nell'intervento del senatore Calarco fa sì che questa Presidenza non possa non dare qualche indicazione. Indipendentemente dal merito di quanto dedotto nella discussione dal senatore Calarco, questa Presidenza non può non rilevare che questo tipo di procedura, proprio per quanto riguarda la prima questione, se dare notizie sulle richieste di autorizzazione a procedere, rientra negli obblighi, derivanti dal Regolamento, di dare notizia di tutti gli atti che pervengono al Senato.

Quindi, sotto questo profilo, l'esigenza prospettata dal senatore Calarco può avere ingresso solo attraverso una corrispondente proposta di riforma del Regolamento.

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto, cioè la possibilità di eventuali adempimenti in ordine all'ulteriore *iter* di quei procedimenti per i quali le Camere sono state interessate mediante la forma dell'autorizzazione a procedere, c'è da rilevare che si tratta di materia disciplinata per legge e che eventuali modifiche richiedono specifiche iniziative legislative.

Porre a carico dei giudici obblighi di riferire al Parlamento tramite il Ministro di grazia e giustizia oppure fare carico al Ministro di grazia e giustizia di riferire sull'esito di questi procedimenti oppure ancora, come sollevato dal senatore Calarco, avere comunque informative da parte del Consiglio superiore della magistratura sull'esito di questi

giudizi, sono tutte questioni che richiedono modifiche di un sistema che è tutto legislativamente disciplinato.

Quindi, nella misura in cui si voglia modificare o integrare il sistema vigente, i Gruppi parlamentari hanno la possibilità, qualora ritengano fondate le argomentazioni del senatore Calarco, di darvi seguito con le opportune iniziative, legislative in questo caso. Tanto la Presidenza ha inteso opportuno precisare su quanto detto dal senatore Calarco.

B E N E D E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E N E D E T T I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo comunista voterà contro la deliberazione adottata a maggioranza dalla Giunta. Rapidamente spiegherò le ragioni del nostro comportamento. Pensiamo che non esista quel *fumus persecutionis* di cui si parla nella relazione e che è stato assunto a fondamento della deliberazione con la quale si propone a maggioranza all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione a procedere.

Quali sono in sostanza i fatti? Viene pubblicato nel giornale di cui era all'epoca direttore responsabile il senatore Calarco, allora non parlamentare se ben ricordo, uno scritto che il destinatario ritiene lesivo della sua reputazione. Viene proposta querela per diffamazione a mezzo stampa, querela che simpaticamente è argomentata in forma anomala perchè si parla addirittura di querela contro il giornale. Perchè rilevo questo fatto? Perchè, nella sua anomalia, doveva rendere ancora più avveduti il titolare dell'azione penale ed i giudici del fatto, peraltro elementare e notorio, che in casi di questo genere il direttore responsabile del giornale comunque va a giudizio o come autore egli stesso dell'articolo, se tale risulti essere, o per concorso o in ogni caso per avere omissso il controllo necessario secondo la dizione dell'articolo 57 del codice penale.

Ebbene, tutto questo stranamente non avviene, tanto è vero che viene portato a giudizio col rito direttissimo di cui alla legge sulla stampa l'estensore di una certa lettera

pubblicata per brani nel giornale e che questo procedimento, con vicende anche sconcertanti, ma che non riguardano il senatore Calarco, si protrae per almeno due anni, senza che il direttore responsabile del giornale vi abbia ingresso. Egli resta un assente nel processo.

C A L A R C O . Certo, appena ha sentito che era parlamentare...

B E N E D E T T I . Soltanto dopo quasi due anni, all'udienza dibattimentale del 23 settembre 1980, su istanza del difensore dell'unico imputato e del difensore della parte civile, che hanno concordato *in extremis* questo comportamento processuale, il tribunale si accorge o è costretto ad accorgersi che esiste, fisicamente individuato, un direttore responsabile e che esiste anche una legge che dice che il direttore responsabile va a giudizio. Allora il tribunale rimette gli atti al pubblico ministero e questo domanda l'autorizzazione a procedere.

Cosa voglio dire con molta serenità e con un invito alla riflessione? Che il senatore Calarco non è stato perseguitato, anzi è stato favorito dal tribunale di Messina perchè per due anni...

C A L A R C O . Che un avvocato dica questo è veramente enorme!

B E N E D E T T I . Senatore Calarco, non la mettiamo su questo tono perchè allora le voglio rispondere che non mi sembra nemmeno corretto che lei venga qui a dire che è stato soggetto passivo di una domanda di autorizzazione a procedere per un reato inesistente, perchè se il reato è esistente o meno lo giudica nell'autonomia dei poteri l'autorità giudiziaria. Stiamo estremamente attenti, specialmente oggi, quando sta diventando un po' di moda fare il tiro al piccione sulla magistratura, ad arrogarci poteri che assolutamente non ci competono. E questo per rispondere alla sua obiezione sugli avvocati. Voglio dire che il senatore Calarco stranamente ha beneficiato di una situazione per cui per due anni è stato assente da un processo nel quale, esistente o non esistente

il reato, sussistente o no l'offesa al bene-reputazione, doveva entrare comunque. Ci entra, anche se tardivamente, perchè a questo punto il pubblico ministero chiede di essere autorizzato a procedere.

Non voglio farla lunga: questa è persecuzione? Così mi pare sostenga il senatore Calarco che sembra volersi avvalere di un diritto all'autodifesa. Sarebbe persecuzione solo perchè questo meccanismo sarebbe scattato in coincidenza con la sua elezione a parlamentare. Ritengo invece che ci sia stata omissione, senza dubbio censurabile, da parte e del titolare dell'azione penale e dei giudici investiti della cognizione del reato: censurabile non già perchè si sia posta in essere una persecuzione nei confronti del senatore Calarco, ma perchè stranamente si è sottratto un cittadino ai suoi obblighi nei confronti della giustizia, quale che possa essere, senatore Calarco, la fine di questa vicenda peraltro così trascurabile nei suoi contenuti. Comunque la diffamazione è un bene di delicatezza tale che non possiamo precludere a chicchessia di chiedere la tutela della sua reputazione nelle competenti sedi.

Ecco perchè, signor Presidente, ho chiesto di sottrarre all'Aula qualche minuto del suo tempo, perchè soprattutto in tema di diffamazione noi in Giunta siamo sempre riusciti a trovare un punto unificante. È raro che sul tema della diffamazione la Giunta faccia una proposta a maggioranza. Le abbiamo sempre fatte all'unanimità proprio per il particolare rilievo che si dà al bene-reputazione. Mi spiace veramente che il relatore sia assente, perchè non riesco a vedere — e umilmente chiederei di essere contraddetto e convinto — dove sia questa persecuzione che si dovrebbe identificare nel solo fatto di una richiesta di autorizzazione a procedere, seppure tardiva. Senatore Calarco, se lei vuole la polemica la facciamo, anche dura, ma quando lei, destinatario della domanda di autorizzazione a procedere, chiede che gli atti siano trasmessi al Consiglio superiore della magistratura, anche se non sta a me censurare il suo comportamento voglio dire che ciò appare di pessimo gusto; l'avesse detto un suo collega l'avrei accettato nella dialettica del confronto parlamentare. Quin-

di, chiedo, ancora una volta, anche se posso pensare che l'esito del voto sia in gran parte scontato: che razza, che sorta di persecuzione sarebbe mai questa? Che cosa confidiamo alla giurisprudenza, alla prassi parlamentare se andiamo ad adottare — ed è per questo che noi voteremo contro — una deliberazione di questo genere?

Ecco perchè, signor Presidente, il Gruppo comunista voterà contro la proposta della Giunta.

P R E S I D E N T E . Il presidente della Giunta, che sostituisce il relatore, ha altre osservazioni da fare?

V E N A N Z I , f. f. relatore. No, signor Presidente. Mi limito a dichiarare che mi asterrò dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Calarco. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa, articoli: a) 110, 81 capoverso, 595 commi primo e terzo del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47; b) 110, 81 capoverso, 595 comma terzo del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47). (*Doc. IV, n. 56*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

B E N E D E T T I , relatore. Signor Presidente, la Giunta, con deliberazione adottata all'unanimità in questo caso di diffamazione, come del resto in quasi tutti i precedenti (ho avuto occasione di ricordarlo poco fa), ha ritenuto necessario che l'accertamento dei fatti o l'accertamento del carattere diffamatorio dei fatti si svolga nella naturale sede giudiziaria. Più volte noi abbiamo avuto occasione di affermare questo orientamento che è maturato e si è in un certo senso consolidato perchè quando vi è,

come disse con una frase che noi amiamo ricordare il senatore Bettiol alcuni anni fa, l'offesa al bene essenziale della reputazione, non essendoci soltanto un rapporto del parlamentare soggetto passivo della domanda di autorizzazione a procedere con la giustizia punitiva, bisogna che nella naturale sede di giustizia si svolga il più ampio accertamento dei fatti.

Io qui però vorrei aggiungere una ulteriore ragione che noi abbiamo valutato in questo caso che, come i colleghi sanno dalla lettura della domanda di autorizzazione a procedere, concerne l'offesa alla memoria dell'onorevole Aldo Moro. In questo caso la lesione o la ritenuta lesione del bene-reputazione non riguarda una persona vivente la quale può difendersi nella sede che ritiene più opportuna e più congrua; è l'offesa alla memoria di un defunto. Quindi, a maggior ragione, la Giunta ha ritenuto indispensabile che il più ampio accertamento dei fatti si svolga nella naturale sede di giustizia. Per queste ragioni, la Giunta, con deliberazione adottata all'unanimità, propone che sia concessa l'autorizzazione a procedere contro il senatore Pisanò.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pittella, per concorso nel reato di diffamazione a mezzo stampa (articoli 110, 112 n. 1, 595, primo e terzo comma del codice penale e articolo 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 57*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

* **G R A Z I A N I , relatore.** Il senatore Pittella deve rispondere del reato di diffamazione a mezzo stampa in quanto è ritenuto ispiratore di un ciclostilato nel quale erano contenute frasi offensive nei confronti di Nicola Savino, assessore regionale della Basilicata, peraltro dello stesso partito del senatore Domenico Pittella.

I fatti che hanno preceduto questo episodio: il volantino è stato diffuso il 14 giugno, cioè dopo che si era conclusa una campagna elettorale molto accesa e nel corso di un comizio di ringraziamento tenuto dal senatore Pittella e dal figlio Giovanni che era stato eletto consigliere regionale. Il volantino era firmato: i socialisti di Lauria, ma tuttavia è stato sconfessato dal segretario della sezione socialista di Lauria. In esso sono contenute frasi di un certo tipo riferite a Nicola Savino il quale avrebbe condotto una campagna diffamatoria attraverso una TV privata nei confronti del senatore Pittella e di suo figlio. Le frasi sono queste: il livore della sconfitta, la velenosità dell'insidia, l'assenza di ogni valore politico e morale negli intervistati di TPI sono stati talmente grossolani da non indurre ad ulteriori considerazioni. Per la verità il querelante, cioè l'offeso, Nicola Savino, ha precisato nel suo esposto querela che i fatti offensivi si inquadrerebbero in una certa sequenza denigratoria messa in atto contro di lui e che sarebbe stata accompagnata da una serie di fatti sediziosi quali il tentativo di assedio del consiglio regionale, l'occupazione dei locali della federazione del PSI di Potenza e dell'assessorato alla sanità e perfino un blocco stradale. E questo a suo dire sarebbe in dipendenza del fatto che la regione Basilicata ebbe ad escludere convenzioni con cliniche private operanti in territorio regionale e tra queste anche con la clinica Giovanni Pittella di Lauria gestita appunto dal senatore Domenico Pittella. Tale esclusione sarebbe stata opera, a detta di taluni sostenitori del senatore Pittella, dell'assessore regionale Nicola Savino. C'è stata, è vero, una campagna elettorale molto accesa come lo stesso Pittella ha riferito alla Giunta. Tuttavia la Giunta ha ritenuto a maggioranza di dover proporre il diniego di concessione dell'autorizzazione a procedere contro il senatore Pittella per queste ragioni. Po' anzi il senatore Benedetti ricordava che in effetti, salvo eccezioni motivate, la Giunta ha ritenuto preminente l'interesse alla tutela del buon nome del cittadino che assume di essere stato diffamato da un parlamentare e quindi generalmente ha concesso l'autorizzazione a procedere. Però in questo caso ha ritenuto di non dover proporre l'autorizzazio-

ne a procedere poichè il senatore Pittella è stato ritenuto ispiratore del volantino incriminato per la sola ragione che tale volantino è stato diffuso durante un suo comizio. Quindi non sono stati indicati altri elementi di prova che possano concretamente ricondurre il volantino, la sua ispirazione, la sua redazione al senatore Pittella; pertanto è sembrata un'accusa temeraria che può anche fare adombrare un certo intento persecutorio nei confronti del senatore Pittella.

Per queste ragioni la Giunta a maggioranza ha ritenuto di dover proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvata.

Rinvio della discussione del disegno di legge n. 1484

M U R M U R A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M U R M U R A . Poichè è giunta notizia che domani il Consiglio dei ministri approverà un disegno di legge sulle associazioni segrete, in attuazione dell'articolo 18 della Costituzione, chiedo che la discussione del disegno di legge n. 1484 recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia massonica P2 » sia rinviata alla prossima settimana al fine di valutare l'eventuale possibilità di un esame congiunto dei due provvedimenti.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Murmura si intende accolta.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero** » (1111);

« Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente » (1112)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge:

« Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero » e « Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente ».

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Granelli.

* G R A N E L L I , *relatore sul disegno di legge n. 1111*. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che è valida la decisione presa nella seduta precedente e cioè che l'esame dall'articolato dei provvedimenti che stiamo analizzando debba dare la precedenza al disegno di legge n. 1112 per il carattere di maggiore organicità, ma il fatto che questo provvedimento sia collegato al disegno di legge n. 1111, che riguarda in particolare la disciplina della destinazione del personale di ruolo dello Stato nelle istituzioni scolastiche culturali italiane funzionanti all'estero, e che ha una portata minore, non impedisce che, in sede di replica, questo *iter* sia invertito.

Ringrazio innanzitutto i senatori intervenuti nel dibattito e in particolare il collega Della Briotta, che, con un ampio e ben documentato intervento, ha dedicato prevalentemente la sua attenzione a questo provvedimento che riguarda le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, e i senatori Conterno Degli Abbati e Buzzi che, nei loro interventi di natura più generale, hanno dedicato at-

tenzione specifica a questo argomento. I loro apporti, i loro suggerimenti anche critici sono stati estremamente interessanti e coincidenti con la sostanza della relazione scritta che, insieme al collega Saporito, ho presentato. Resta quindi molto poco da dire, se non sottolineare alcuni elementi di carattere generale che, nel momento in cui procediamo all'approvazione di questi provvedimenti, vale la pena di enunciare un'altra volta.

Innanzitutto, è risultato quanto mai opportuna questa discussione abbinata dei due provvedimenti. Il dibattito è risultato forse più complesso, più oneroso, più difficile, ha affaticato il nostro *iter* procedurale, ma è la prima volta che, nel momento in cui si discute di una normativa che riguarda il personale docente e non docente che opera sul territorio metropolitano, non si trascuri ed anzi si unisca a questa valutazione di natura legislativa anche il personale che opera all'estero in condizioni di difficoltà e di precarietà. In quest'elemento di riequilibrio e di parità nell'attenzione del legislatore c'è un fatto che mi sembra opportuno sottolineare.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 1111, ci troviamo in una situazione particolarmente delicata perchè, se dovessimo guardare alla natura del provvedimento secondo una razionalità legislativa, dovremmo concludere che ci troviamo di fronte ad una procedura rovesciata perchè ci sarebbe stato e c'è bisogno di metter prima ordine, sotto il profilo legislativo, alla struttura delle istituzioni scolastiche e culturali che operano all'estero e successivamente inquadrare in questa revisione legislativa i problemi inerenti al trattamento giuridico ed economico del personale. Se così avessimo fatto, avremmo contribuito a perpetuare una situazione di precarietà di molto personale che opera con grande impegno e con scarsi riconoscimenti da parte del legislatore e dell'amministrazione dello Stato.

Pertanto, nonostante la procedura appaia rovesciata, è utile e opportuno che con questo provvedimento andiamo a sanare, nei suoi aspetti più importanti, la situazione del personale che opera all'estero. Sotto questo profilo, per tale personale c'è anche una maggiore urgenza perchè non si può dimentici-

care che un tentativo precedente per mettere ordine in questi problemi fu operato dal Parlamento con la legge 19 maggio 1975, numero 167 che, per le obiezioni della Corte dei conti e poi della Corte costituzionale del novembre 1976, non poté avere applicazione. Anche ulteriori iniziative di legge in questo campo, per l'interruzione della legislatura, non poterono essere esaminate.

Siamo di fronte ad un ritardo temporale nel risanare le situazioni di precariato, di anormalità, di atipicità nel rapporto di questo personale con istituzioni scolastiche e culturali all'estero che rende ancora più urgente la legislazione che discutiamo.

Il primo punto concreto da sottolineare positivamente è che con il disegno di legge n. 1111 noi provvediamo ad eliminare le cause che hanno determinato anche presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero posizioni di precariato di un personale che presta la sua attività in situazioni certamente difficili. Avremo modo di esaminare, soprattutto in sede di discussione dell'articolo, alcuni aspetti specifici ed io ritengo che, ad esempio, il riconoscimento da parte dell'amministrazione, attraverso una certificazione adeguata dell'attività prestata da questo personale ai fini del suo inserimento nelle procedure di concorso e di immissione in ruolo, sia senz'altro un elemento riparatore di un'ingiustizia che l'amministrazione da tempo doveva a questo personale.

Ma non si è provveduto solo a questo: si è provveduto anche a normalizzare le procedure per il reclutamento, la selezione, la formazione del personale insegnante e non insegnante in queste istituzioni, si è cercato, nella misura del possibile, di dare sostegno, senza ledere i diritti acquisiti, ad una maggiore mobilità di questo personale soprattutto per quanto riguarda l'estero e la sua possibile reintroduzione nell'ordinamento scolastico metropolitano ai fini di aumentare la qualificazione, l'aggiornamento e la preparazione. Si è superato, in una certa misura, il carattere difforme del trattamento economico e giuridico tra personale metropolitano e personale che opera all'estero e infine si sono orientate alcune norme che considero di grande rilievo per un maggior coordinamento tra

le amministrazioni che a vario titolo sono responsabili di questo personale: il Ministero degli esteri, il Ministero della pubblica istruzione ed altre amministrazioni dello Stato che possono fornire questo personale.

Quindi, per questo aspetto, che è poi quello prevalente della legge, mi pare che anche dalle osservazioni dei colleghi intervenuti siano venute adesioni sostanziali nel senso che siamo di fronte ad una sanatoria dovuta, ad un atto di giustizia, ad una razionalizzazione delle strutture e delle procedure attuali, ad un riconoscimento dei diritti che fin qui non erano stati riconosciuti a questo personale.

Devo fare un'ultima considerazione relativa al fatto che a poco varrebbe questa sanatoria se non fosse accompagnata in prospettiva da un impegno del Governo e del Parlamento a rivedere nel profondo le strutture della nostra presenza all'estero sia sul piano scolastico-culturale sia su quello di carattere generale. Si è detto giustamente che la struttura fondamentale della nostra presenza culturale e scolastica all'estero risale alla legge del 1940, in un clima e in un regime politico nel quale le valutazioni e le impostazioni erano di natura del tutto diversa. La situazione è venuta via via modificandosi e bisogna dire che anche gli interventi successivi — mi riferisco alla legge n. 153 e anche ad altri provvedimenti — non sono mai andati oltre il tentativo di integrazione sul piano dell'assistenza dell'aiuto alla popolazione scolastica delle nostre famiglie di lavoratori emigrati, non hanno mai approfondito il discorso della revisione di fondo delle finalità cui questi strumenti all'estero devono provvedere.

Si tratta quindi di rendersi conto — e qui il problema è abbastanza urgente — che la posizione dell'Italia sul piano internazionale nel campo scolastico e culturale è notevolmente modificata e non trova adeguata corrispondenza nella struttura legislativa di questi strumenti. Oggi noi giustamente non vediamo nei rapporti culturali internazionali alcuna possibilità di affermare la priorità, il nazionalismo, il carattere di predominio di una cultura rispetto alle altre, anzi vediamo il colloquio, lo scambio, il dialogo, l'integrazione delle diverse culture e basta già questo

a collocare in un'ottica del tutto diversa e più moderna le strutture delle istituzioni di cultura, così come non possiamo accettare che la preparazione scolastica tecnica e professionale dei figli delle famiglie degli emigrati o dei connazionali che per qualsiasi motivo si trovano all'estero possa essere indirizzata a scopi di mero aggiornamento.

In realtà quello che bisogna realizzare è il biculturalismo, il possesso delle lingue, il raccordo con la cultura di origine, ma al tempo stesso la possibilità di acquisire tutto quello che è necessario per essere integrati a pieno titolo nei paesi ospitanti, senza discriminazione e senza dequalificazione, che sono estremamente gravi.

Quindi si tratta anche di immaginare la riforma di queste istituzioni non soltanto in rapporto a questa diversa concezione dell'Italia nei rapporti internazionali e nel sostegno alle nostre collettività, ma, come ha detto giustamente anche il nostro collega Della Briotta, anche in riferimento a strumenti importanti di natura internazionale, come la direttiva della CEE in materia di assistenza ai figli degli emigranti, come le decisioni del Consiglio d'Europa, come i documenti di carattere internazionale che vengono addirittura dall'ONU e che sottolineano l'importanza di una cultura aperta, pluralista e libera anche sul piano internazionale.

Del resto spunti erano venuti in questa direzione anche da parte della conferenza nazionale dell'emigrazione del 1975. Vi sono proposte di parlamentari che sono state presentate, per esempio, dai colleghi della Democrazia cristiana. Il senatore Conterno ha annunciato una propria iniziativa parlamentare, ma anche il Governo non dovrebbe tardare nel dare adempimento a quelle che erano state le indicazioni della conferenza nazionale dell'emigrazione su questa materia, in modo da consentire il più rapidamente possibile un esame di tutte le proposte presentate e una riforma organica per gli strumenti che sono necessari.

Per questo allora — e concludo, signor Presidente — ritengo che nel momento in cui noi notiamo con favore che esiste una larga disponibilità a dare sostegno a questo strumento legislativo di sanatoria per le condi-

zioni giuridiche, economiche e procedurali del personale che opera all'estero, dobbiamo aggiungere — perchè lo stesso largo favore è emerso anche in questo dibattito — il nostro invito esplicito a che si faccia l'altro e più importante passo, cioè quello della riforma generale e strutturale di questi strumenti, di queste istituzioni, in modo che anche la possibilità di operare con più razionalità nel campo del personale possa trovare uno sbocco in istituzioni più efficienti e più funzionali.

Mi pare che ieri, riferendosi però al disegno di legge n. 1112, il senatore Gualtieri notasse che, mentre alla base della formazione del precariato esiste sempre una discrasia, un distacco tra l'organico di diritto fissato dalle leggi e l'organico di fatto realizzato dalla pratica, sul piano dei nostri rapporti esterni con gli altri paesi la situazione appare addirittura rovesciata perchè noi abbiamo in qualche misura messo ordine nell'organico del personale, ma siamo ancora di fronte a istituzioni imprecise nelle loro finalità, nei loro compiti, nella loro dimensione quantitativa e nella loro funzione.

È giusto cioè dare ordine, certezza di diritto, trattamento giusto al personale che opera, ma la certezza migliore, che allarga anche il provvedimento che abbiamo fin qui discusso, è quella di dare chiarezza anche sul piano delle finalità di queste istituzioni, in aderenza al dettato costituzionale e alle caratteristiche dell'Italia democratica e contemporanea.

Per cui, nel ringraziare ancora una volta tutti quelli che sono intervenuti, mi rivolgo al Governo nell'assicurare, insieme all'adesione per il varo di questa legge, l'impegno del Parlamento per discutere il più presto possibile di quella riforma organica degli istituti e delle presenze culturali italiane all'estero che impedirà nel futuro il riproporsi di fenomeni di precariato che fin qui abbiamo eliminato ma che potrebbero riprodursi in caso di una mancata iniziativa nostra in questo settore.

Naturalmente questo è lo spirito di fondo della ragione positiva nel sostegno a questa legge che si accompagna, come ho già detto, alla sollecitazione di una riforma più organi-

ca nel cui ambito collocare con maggiore certezza anche il trattamento del personale scolastico docente e non docente che opera all'estero.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Saporito.

S A P O R I T O , *relatore sui disegni di legge nn. 1111 e 1112.* Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, non aggiungerò molte cose a quanto già detto egregiamente dal senatore Granelli sui motivi, sulla sostanza, sui contenuti del disegno di legge 1111. Ma molte delle osservazioni che mi permetterò di fare in ordine al disegno di legge 1112 valgono, con le dovute proporzioni, anche per il provvedimento di sanatoria del personale docente delle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

Anch'io devo ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti nel dibattito, anche quelli che hanno ribadito vecchie critiche, che hanno dimostrato di preferire la strada del pessimismo in ordine alla possibilità che il provvedimento in discussione raggiunga gli obiettivi che si propone e che furono definiti nel faticoso confronto tra il Governo e le forze sindacali.

In fondo tanto il disegno di legge 1111 che il disegno di legge 1112 non fanno che dare veste normativa a quegli accordi e a quelle intese i cui limiti sono presenti al Governo, alle forze politiche ed al Parlamento come sono stati presenti ai membri della Commissione che, di fronte al testo governativo, hanno cercato di effettuare gli approfondimenti, i miglioramenti di contenuto, le eliminazioni che potevano rendere più idoneo il provvedimento al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Devo mettere in evidenza alcuni aspetti generali positivi del provvedimento. Alcuni sono già stati evidenziati dal senatore Granelli. Anzitutto vi è una doppia contestualità; una contestualità nell'esame e nell'approvazione dei due disegni di legge che costituisce una risposta seria alla nostra comunità all'estero. Dimostriamo con la discussione e l'approvazione, spero, contestuali che

non diamo priorità alle esigenze dei livelli scolastici in Italia, ma che poniamo sullo stesso piano, come è doveroso, i problemi delle istituzioni scolastiche italiane e la nostra scuola all'estero. Accanto a questa contestualità ve n'è un'altra che possiamo vantare di avere mantenuto ed assicurato, cioè la contestualità delle norme relative alla sanatoria del precariato con altre disposizioni che abbiamo ritenuto fin dall'inizio importanti: la revisione della disciplina per il reclutamento del personale, la ristrutturazione degli organici, la definizione delle norme volte ad evitare la formazione di nuovo precariato. Dico questo perchè c'erano state tendenze, stimoli e sollecitazioni dall'esterno a stralciare le norme relative alla sanatoria e rinviare ad altra sede quelle che ritenevamo politicamente più importanti, perchè fin dall'inizio tutte le forze politiche avevano fatto presente che non si doveva cadere nella trappola, così come era avvenuto negli anni passati, di pensare solo a norme di sanatoria senza avviare il processo di riqualificazione delle istituzioni scolastiche e la revisione della disciplina del reclutamento con norme volte ad evitare la formazione di nuovo precariato. La stessa nuova disciplina e la regolamentazione degli organici vanno in questa direzione e fanno superare, con la loro contestuale presenza accanto alle norme di sanatoria, quelle critiche fatte da alcuni colleghi in quest'Aula, cioè che il provvedimento è rivolto prevalentemente a sanare il precariato.

Un altro aspetto che pure devo mettere in evidenza è che questo provvedimento, rispetto a quelli che lo hanno preceduto, costituisce un testo organico che semplifica il sistema delle fonti normative che regolano la vita scolastica, introducendo elementi di unificazione delle norme e di snellimento delle procedure. Esso costituisce, perciò, un salto di qualità anche rispetto alle esperienze legislative passate; in sostanza offre un aspetto normativo non solo di più facile applicabilità sul piano amministrativo — e questo è importante — maggiormente rivolto ad una disciplina uniforme dei rapporti tra docenti ed amministrazione scolastica, ma anche di superamento delle varie proie-

zioni di leggi settoriali che negli ultimi dieci anni sono state causa o concausa della formazione del precariato.

Un ultimo ed ulteriore aspetto generale che pure bisogna mettere in evidenza per comprendere l'importanza del provvedimento di cui stiamo discutendo — lo sottolineava anche il senatore Buzzi — è che la proposta di allargamento degli organici non è rivolta soltanto ad assorbire i precari, ma anche e soprattutto ad aprire la scuola alle giovani leve. Con esso si ritorna al concorso come unico strumento di reclutamento futuro, e si anticipano forme di concorso decentrato e tutti gli altri istituti che qui non sono stati menzionati. Tra essi occorre ricordare l'anno di formazione, il coinvolgimento degli IRRSAE, dell'università, le nuove norme sull'utilizzazione del personale, il consolidamento dei posti di sostegno, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione di adulti. Sono tutte queste, lo ripeto, scelte di revisione istituzionale del sistema scolastico che sono necessarie per quel processo di riordino che anche chi parla ritiene essenziale per porre la scuola in grado di svolgere il proprio ruolo nella società in trasformazione. Questo processo — è bene dirlo con molta chiarezza — non si poteva e non si può avviare senza una previa definizione e razionalizzazione dell'esistente, cioè senza la sanatoria dei rapporti di precariato.

Onorevoli senatori, negli interventi di quasi tutti i colleghi che hanno voluto approfondire le tematiche che questo provvedimento richiama e fa emergere, ho notato un giudizio non positivo sulla situazione della scuola come istituzione. La precarietà della classe docente è vista in molti interventi come precarietà di tutto il sistema scolastico. Lo stesso ex ministro Valitutti, l'altro giorno, in uno scritto apparso su un quotidiano di Roma parlava ancora una volta della scuola come « fabbrica di precari » e devo dire che questo concetto è riecheggiato in moltissimi degli interventi degli onorevoli colleghi che hanno fatto risalire con le loro parole, in diversi casi e per molti aspetti, la crisi della scuola ad un processo di appiattimento culturale, alla fine, si è detto da parte di

qualcuno, del metodo dei concorsi e alla difesa corporativa che della situazione di precarietà della scuola hanno fatto i sindacati. Chi vi parla non è d'accordo o non è completamente d'accordo con questo giudizio, perchè non possiamo onestamente addossare tutta la colpa della crisi in cui si trova la scuola ai lavoratori precari, perchè essi non sono gli unici operatori scolastici, anzi direi che la maggior parte degli insegnanti e dei non insegnanti sono in un rapporto di non precarietà con la scuola e, quindi, i precari sono una piccola parte degli operatori scolastici. Anzi, a mio giudizio, bisogna ringraziare i precari che, in carenza di precise scelte programmatiche della classe politica, hanno consentito di affrontare con la loro opera l'impatto con la società italiana allorché questa società ha dovuto affrontare il fenomeno della scolarizzazione, per il quale c'era bisogno di capacità di previsioni e di interventi programmatici idonei a dare risposte politiche adeguate alla nuova istanza di istruzione della nostra società, all'espansione delle richieste connesse all'affermazione del diritto allo studio soprattutto nella scuola secondaria di primo grado. La risposta è stata solo in termini di stimolo al supplitato, che, se tendeva a superare l'impatto della scolarizzazione di massa, rendeva tuttavia più difficile l'affronto degli altri due temi che sono stati egregiamente sottolineati dal senatore Buzzi, due temi essenziali della politica scolastica di ieri e di oggi: la politica del personale intesa come interventi diretti alla formazione di base dei docenti e come aggiornamento in servizio e la politica di riforma istituzionale ed organizzativa dell'intero sistema scolastico. La conseguenza è che si è avuta la mortificazione della professionalità del docente che, a differenza degli altri professionisti, assume un ruolo del tutto particolare specialmente nei nuovi rapporti in cui si trova la scuola con la società, perchè si tratta di professionalità in funzione prevalentemente educativa e, quindi, strettamente connessa al ruolo sociale della scuola, così come vista nella nostra Costituzione; scuola quale comunità educante che porta non ad isolare il docente ma a porlo in relazione con i diversi soggetti, con lo

Stato, gli utenti, le famiglie, non solo e non tanto per distruggere, come è stato sostenuto, differenze culturali, economiche e sociali, ma per costruire un sistema di valori comuni a tutti i futuri cittadini. Certo che questi sono ideali, temi che la politica scolastica di oggi pone con urgenza, il che significa che è illusorio pensare che con questo provvedimento si possano risolvere tutte le tensioni che si pongono drammaticamente nella istituzione scolastica, ma è altresì illusorio pensare di affrontare temi così importanti come quelli cui hanno accennato altri colleghi senza la previa risoluzione dei problemi relativi alla sistemazione del personale precario.

L'aveva capito, senatore Gualtieri (e mi dispiace che non sia presente), il presidente Spadolini allora ministro della pubblica istruzione, quando si fece carico del fenomeno del precariato all'interno della scuola e in relazione ad esso aveva assicurato le organizzazioni sindacali nel maggio del 1979 — non parlo di cento anni fa — circa il mantenimento del livello occupazionale della scuola anche nella prospettiva di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, promettendo una iniziativa legislativa per consentire un'adeguata soluzione del drammatico problema del precariato e definendo contestualmente l'equiparazione delle supplenze agli incarichi annuali.

Senatore Gualtieri, onorevoli rappresentanti del Gruppo repubblicano, i disegni di legge 1111 e 1112 nascono da quella premessa e da quella intuizione. I problemi della sistemazione dei precari nascono da quella equiparazione e ci meravigliano, pertanto, non soltanto l'annunciata dichiarazione di astensione del Gruppo repubblicano ma anche la formulazione di altre perplessità che hanno dato luogo ad alcune critiche al provvedimento e che inducono a pensare come lo spirito di questo disegno di legge e le motivazioni di fondo che lo animano anche politicamente non sono state sufficientemente colte. Le deroghe lamentate, infatti, ai principi riguardano l'esistente non il futuro; le deroghe per il presente per il personale precario sono sicuramente evidenti sul piano della quantità ma i principi enunciati dal titolo primo, i principi del nuovo regime e del-

le nuove procedure concorsuali, del nuovo modo di intendere il reclutamento nell'ambito della scuola sono dei valori qualitativamente significativi perchè consentono quell'avvio del processo di riqualificazione a cui tutti ci richiamiamo.

Certo, onorevoli colleghi, anche il Governo e le forze politiche tengono conto del decremento di scolarità registrato negli ultimi anni. Ma mentre sono d'accordo con la senatrice Conterno che le dotazioni organiche definite dal provvedimento non sono sovrabbondanti e bastano sì e no alle necessità di sviluppare la scuola materna, del tempo pieno, della sperimentazione, di allargare le attività integrative e i corsi per adulti, devo anche precisare — e ciò non è stato messo sufficientemente in evidenza, e mi corre l'obbligo di farlo — che il criterio di flessibile ripartizione delle dotazioni aggiuntive stabilite dall'articolo 5 con modalità diverse rispetto alla rigidità prevista dal testo originario consente una finalizzazione dei nuovi posti alle diverse realtà emergenti nelle varie fasce scolastiche; aggiungo che aderenti a questo principio sono altre disposizioni che alcuni colleghi, e soprattutto il senatore Gualtieri, dovrebbero ricordare. Ricordo: la norma relativa all'incremento percentuale medio e non fisso del 5 per cento, le disposizioni sulla ripartizione che impongono di tener conto delle strutture scolastiche già esistenti nelle varie province, della popolazione scolastica relativa, del personale docente di ruolo privo di titolarità e degli aspiranti al trasferimento da altre province. Sono tutti questi i principi, i criteri che noi con il provvedimento imponiamo, stabiliamo per il Governo nella ripartizione dei nuovi posti che si vengono a definire sia in regime ordinario sia in prima determinazione e che sicuramente non possono far pensare a criteri rigidi di ripartizione e, quindi, a fasce sovrabbondanti di personale.

Chi non si è reso conto che con le quote aggiuntive non si assorbe tutto il personale e che ci vorranno degli anni per assorbire il personale in eccedenza esistente, non ha compreso lo spirito di questo provvedimento. E da molti interventi mi è sembrato di poter rilevare che noi immettiamo nella

scuola una quantità di personale superiore al bisogno. Questo assolutamente non è.

Devo anche ricordare la nuova disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie che, mentre opera nel senso della riduzione delle cause di ricostituzione del precariato, potrà consentire — e questo è importantissimo — prima il raffreddamento e successivamente la eliminazione di quel caotico carosello cui sono chiamati gli insegnanti all'inizio di ogni anno scolastico e che è causa di tanti disagi per il personale scolastico e per i giovani, nonché di preoccupazione per le famiglie.

Sono d'accordo con le cose dette dal senatore Accili, ma non posso condividere la preoccupazione e le cortesi accuse del senatore Ulianich, cioè che con il provvedimento si creano discriminazioni ed ingiustizie soprattutto nei confronti delle categorie più deboli o delle categorie, come mi è sembrato di capire, meno rappresentate sul piano sindacale. Devo ricordare la natura del provvedimento, che era rivolto — nelle intese intervenute tra Governo e sindacati — al personale precario, a quel personale che già operasse nella scuola, che avesse un rapporto di attualità di lavoro con la amministrazione scolastica. È questo un criterio che ha consentito non soltanto la definizione del provvedimento ma anche la copertura dal punto di vista finanziario. Sa bene il senatore Ulianich che appunto per non creare discriminazioni abbiamo allargato in tre articoli del provvedimento le disposizioni di sanatoria anche ad alcune categorie di docenti che non sono precari. Parlo dei docenti idonei ai concorsi di accesso ai gradi iniziali. Abbiamo preteso delle condizioni (e mi sembra giusto che la Commissione abbia chiesto delle condizioni per evitare l'indiscriminata valutazione di tutte le posizioni) e cioè che si trattasse di personale che avesse conseguito l'idoneità con un certo punteggio e che potesse vantare nei confronti dell'amministrazione scolastica un minimo di anni di servizio.

Mi sembra che questa norma, che è stata sollecitata da tutte le forze politiche, operi nel senso di evitare discriminazioni tenendo conto di quelle categorie che, non es-

sendo in rapporto con l'amministrazione, non lo sono nemmeno nei confronti dei sindacati: si tratta di categorie sindacalmente deboli. Mi sembra questa norma giusta in tal senso e ciò fa superare la perplessità che il provvedimento vada incontro soltanto alle categorie universalmente rappresentate dal sindacato e più forti, quindi, sul piano della contrattazione.

Quanto al problema sollevato dal senatore Ulianich circa la finalizzazione dell'anno di formazione all'immissione in ruolo (parlo del quindicesimo comma dell'articolo 1), devo ricordare che abbiamo ben visto e ben guardato che cosa significhi l'anno di formazione, come vada innestato questo anno di formazione nelle attività ad esso connesse in ordine alla nuova procedura di accesso e reclutamento del personale nella scuola; ma devo far presente che tutti i meccanismi dell'articolo 1 sono, da una parte, di gradualismo, dall'altra, di sicurezza: il gradualismo dipende dal fatto che si tratta di concorsi con scadenza biennale; la sicurezza è data dalle disposizioni contenute nello stesso articolo. Infatti l'immissione in ruolo ha tempi precisi.

Come meridionale d'origine non posso non essere d'accordo con la senatrice Conterno e col senatore Ulianich e cioè che esistono delle sperequazioni territoriali tra Nord e Sud sul piano di alcune esperienze scolastiche, soprattutto per la sperimentazione. Ma devo far presente che tutta l'utilizzazione e la diversa articolazione che noi abbiamo dato all'articolo 10 sono connesse strettamente ed appaiono finalizzate all'esigenza, più volte segnalata dai Gruppi politici e dagli stessi sindacati, di evitare questi squilibri territoriali sul piano della sperimentazione. Non è stato questo un argomento su cui ci siamo lungamente diffusi, confrontati? Non è questa la motivazione per cui in fondo abbiamo ribaltato il testo dei vecchi articoli 7 e 8, adesso articolo 10?

Sono stati richiamati dal senatore Ulianich due grossi e importanti problemi, uno dei quali sicuramente rappresenta un nodo politico: il problema di come si definiscono le supplenze semibrevi, per così dire, o semilunghe, cioè come si assicura l'insegna-

mento nel caso in cui, in relazione alla nuova formulazione dell'articolo 14, ci sia un'assenza da parte del docente superiore a sei giorni e inferiore a cinque mesi. A mio giudizio si tratta di un caso del tutto eccezionale se ben guardiamo all'articolo 10 relativo all'utilizzazione del personale di ruolo. L'articolo 10 — devo ricordare — volutamente non fa distinzione tra ruolo ordinario e ruolo aggiuntivo e nelle priorità che sono state stabilite si è tenuto conto di esigenze anche del tipo segnalato dal senatore Ulianich. In relazione, quindi, all'applicazione e all'applicabilità dell'articolo 10, a mio giudizio, il problema sollevato è veramente eccezionale e marginale e può essere, comunque, risolto con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Molto più importante sul piano politico è il problema delle supplenze brevi. Voi sapete che nella Commissione ci siamo soffermati sul tema perchè è un nodo politico e per questo articolo c'è stata la mobilitazione giusta dei sindacati. Ci siamo trovati di fronte al dilemma: da una parte evitare norme che in qualche modo potessero riformare occasioni di precariato; dall'altra evitare di fare norme che, toccando lo stato giuridico e fuoriuscendo dallo spirito del disegno di legge 1112, potessero dar luogo a giuste reazioni da parte dei sindacati.

La formulazione che si è trovata è la più giusta, ma crea problemi di spesa; profilo questo che non possiamo ignorare nel momento in cui vi è una grave situazione economica generale e si parla di tagli di spese che riguardano o possono riguardare non solo questi provvedimenti ma tutte le spese della pubblica istruzione.

L'articolo 10 non è, senatrice Conterno Degli Abbati, solo un'elencazione di mansioni: la sua affermazione fa torto a lei che ha voluto la riformulazione dell'articolo 10 e anche all'impegno che tutte le forze, i Gruppi politici e il Governo hanno messo nel dibattito. Non si tratta di un'elencazione di mansioni ma di avvio del processo di programmazione educativa e di intervento sul territorio, come diceva il senatore Buzzi. Se non dovessimo intenderlo in questo modo, avrem-

mo fatto inutilmente una lotta per mesi e avremmo definito una formulazione che non servirebbe a niente. Si tratta di qualcosa di molto preciso che riguarda il futuro della scuola in termini di programmazione educativa e di interventi sul territorio.

Non sono d'accordo, poi, con quelli che dicono o fanno capire che vogliamo andare avanti guardando indietro, con questo provvedimento: noi vogliamo andare avanti guardando avanti; non ci illudiamo che con questo disegno di legge chiudiamo definitivamente il capitolo del precariato scolastico, ma, se esaminiamo il disegno di legge e lo mettiamo in connessione con quelli approvati in via definitiva dal Parlamento, possiamo vedere la volontà del Governo e delle forze politiche di dare un senso diverso a questo provvedimento rispetto a quelli passati.

Il disegno di legge in esame non eliminerà tutto il precariato, ma, se approvato in tempi brevi, potrà ridurre il precariato in limiti fisiologici che sono ineliminabili in un'amministrazione che registra 900.000 docenti e 250-300.000 unità di personale amministrativo. Ci sarà — come ho detto — un precariato fisiologico ma questo è affrontabile e sopportabile perchè sono state rimosse dal basso tutte le occasioni (le assegnazioni provvisorie, il meccanismo dei trasferimenti, la stessa nuova disciplina dei congedi e dei comandi, che abbiamo rivisto fissandoli in termini e numeri ben precisi) che lo potrebbero far accrescere oltre i ricordati limiti, e si andrà in direzione della eliminazione del fenomeno esteso e cronico. Sono d'accordo che questo provvedimento da solo non basta: superata questa fase di sistemazione del precariato, occorrerà dare avvio subito (e dovremo stare attenti ad alcune formulazioni che in materia concorsuale sono contenute in alcune disposizioni di legge) ai processi di riqualificazione che anticipiamo nel titolo primo. Auspichiamo che le forze politiche, il Parlamento, i sindacati pongano mano alle riforme istituzionali, senza le quali manca il quadro di riferimento che è necessario in tutti gli interventi programmatici che intende fare lo Stato e che è

soprattutto necessario nel settore della scuola. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, le ragioni che motivano il provvedimento concernente la revisione della disciplina del reclutamento del personale della scuola, l'adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e la sistemazione del personale precario esistente, e il provvedimento connesso (1111) riguardante il personale delle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero, sono state illustrate dai relatori ed anche dai numerosi senatori intervenuti nel dibattito. A me pare d'altra parte che la stessa relazione che accompagnava il disegno di legge originario ricordi con precisione qual è il problema che si è venuto determinando e quali sono stati i provvedimenti legislativi che, fin dal 1961, hanno cercato di dare una risposta alla questione del precariato; anche se, come ha sostenuto in modo argomentato il senatore Saporito nella sua replica, mi sembra che i provvedimenti ora al nostro esame rappresentino, rispetto ai precedenti, un salto di qualità.

Non sto quindi a ricordare le cause profonde che hanno determinato il precariato: in primo luogo una ragione in se stessa positiva, cioè la forte espansione della scuola italiana e la modificazione della sua funzione nella realtà sociale; come certo non posso dimenticare che ha concorso alla formazione del precariato, anche nelle ultime fasi, l'inadempienza, ricordata da alcuni senatori, della pubblica amministrazione rispetto al meccanismo concorsuale per il reclutamento del personale della scuola. Credo d'altra parte che si possa notare che oggi, come anche in passato, si sono sollevate discussioni qualche volta molto aspre e decise nei confronti del meccanismo concorsuale come strumento di reclutamento del personale della scuola.

Si è anche ricordato, da parte di alcuni senatori, che i provvedimenti legislativi del

passato sono risultati infine inadeguati. Si è infatti riprodotto il precariato. Su questo problema hanno insistito in particolare il senatore Ulianich ed il senatore Gualtieri. Si è poi notato che da qualche tempo si è venuta modificando la tendenza di fondo relativa alla popolazione scolastica, con il passaggio da una crescita generale e tumultuosa ad una situazione di stagnazione ed oggi in casi piuttosto diffusi ad un relativo ma crescente declino della popolazione scolastica.

A me pare peraltro che sia la relazione del senatore Saporito sia quella del senatore Granelli, nel definire la logica dei due disegni di legge, abbiano messo in luce le ragioni per cui si ritiene che questi complessi provvedimenti superino i limiti e gli errori delle decisioni del passato. Il senatore Saporito, fin dalla relazione introduttiva a questo dibattito, ha sottolineato l'importanza delle innovazioni introdotte dalla Commissione specialmente per il titolo III del disegno di legge 1112.

In proposito debbo far notare a questa Assemblea — poichè parole di apprezzamento in questa direzione sono state espresse da numerosi senatori che ieri sono intervenuti — come in sede di Commissione il Governo, con la presenza del sottosegretario Falcucci, abbia dato un apporto continuo e positivo per migliorare il provvedimento legislativo, tenendo presenti anche indicazioni che sono venute al Governo e ai Gruppi parlamentari da associazioni e organizzazioni sindacali negli ultimi mesi.

A me pare che gli interventi, anche quelli critici, in linea generale abbiano peraltro convenuto sugli aspetti specifici e sulla necessità di una decisione parlamentare la più rapida possibile. D'altra parte la necessità di una decisione rapida è emersa nei giorni scorsi quando abbiamo approvato il decreto-legge per la proroga degli incarichi del personale docente per l'anno 1981-1982.

In questa direzione credo di dover sottolineare l'efficacia soprattutto delle parole del senatore Accili e del senatore Parrino. Certo è necessario predisporre sin da ora il terreno affinché i concorsi previsti dal titolo I del provvedimento si possano avviare in tempi brevi. A questo fine ha indirizzato il suo

intervento soprattutto il senatore Buzzi, al quale voglio assicurare che l'amministrazione già sta lavorando al fine di definire il quadro di riferimento delle classi concorsuali per poter procedere agli atti amministrativi relativi.

Sono stati sollevati molti dubbi sul fatto che il provvedimento possa davvero raggiungere il suo scopo. Ulianich prima, poi Mitterdorfer, infine Gualtieri hanno svolto considerazioni critiche soprattutto per questa ragione. Ma a me pare che se noi facciamo una lettura attenta del provvedimento e se consideriamo anche, come ha fatto il relatore Saporito nella sua replica, le obiezioni che sono state sollevate, non possiamo concludere che qualunque forma di precariato con questo provvedimento è cancellata, poichè una qualche fisiologica forma di precariato inevitabilmente sopravviverà in questo provvedimento. Ci sentiamo di sostenere però che quelle forme patologiche consistenti e generalizzate che hanno determinato un fenomeno di massa quale quello che noi oggi ci troviamo ad affrontare, non dovrebbero più riproporsi nel prossimo futuro.

Non sto ad analizzare punto per punto le osservazioni critiche che sono state presentate in Aula perchè mi pare che già lo abbia fatto nella sua replica il senatore Saporito e prima, per ciò che riguarda il provvedimento 1111, il senatore Granelli; ma ad alcune questioni che mi sembrano di maggiore rilevanza credo di dover dare una risposta che in qualche caso conferma i concetti espressi nella replica del relatore.

Vorrei in particolare far osservare al senatore Ulianich che per ciò che riguarda le supplenze tra i sei giorni e i cinque mesi si ritiene possibile il ricorso alla normativa generale per le supplenze temporanee. Non vi è cioè un vuoto legislativo per il fatto che questo disegno di legge in modo diretto ed esplicito non si riferisce a questo tipo di supplenze. Non si ritiene opportuno considerare a questo fine la dotazione aggiuntiva poichè impegneremmo in questo modo, con difficoltà notevoli di gestione, del personale, per periodi relativamente brevi, che è invece opportuno impiegare, proprio nello spirito degli articoli che si riferiscono alla do-

tazione aggiuntiva, nelle altre attività immaginate dal provvedimento.

Faccio inoltre notare che il Governo è contrario ad abolire l'articolo 12, cioè a non prevedere le supplenze fino a sei giorni, per ragioni di ordine generale, ma anche per ragioni che hanno riferimento a problemi di ordine finanziario, in quanto le supplenze previste dall'articolo 12, se abolite, comporterebbero un maggiore onere di circa 63 miliardi per il bilancio dello Stato.

Devo poi far notare che quando ci si riferisce al capitolo relativo alle supplenze, cioè ai 750 miliardi a cui si è fatto riferimento, non si tiene conto del fatto che in qualche misura questo capitolo è la conseguenza dell'esistenza del fenomeno del precariato che, come è già stato notato da alcuni senatori intervenuti, determina, proprio per la sua natura, ritardi nell'avvio dell'anno scolastico. Quindi quando affrontiamo il problema del precariato e lo risolviamo, non solo diamo una doverosa risposta ai docenti e non docenti che attendono una soluzione, un inserimento nei ruoli dello Stato, ma operiamo anche per una maggiore efficienza e regolarità nell'attività delle scuole e operiamo anche per una maggiore trasparenza e correttezza del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Debbo poi dire al senatore Ulianich, che ha drammatizzato considerando inafferrabile il fenomeno e non definibile il numero dei precari, che la tabella allegata alla relazione che ha accompagnato il disegno di legge alla sua presentazione indica con particolare esattezza la dimensione del fenomeno in 111.000 unità tra docenti e non docenti. A questa cifra dobbiamo aggiungere le 24.000-25.000 unità dei precari confermati nell'incarico per il prossimo anno nel corso del 1980-1981. Quindi non siamo di fronte ad un fenomeno inafferrabile e non quantificabile, ma ad un fenomeno che è stato quantificato al momento della presentazione del disegno di legge e che può essere aggiornato con riferimento alle modificazioni che si sono rese necessarie poichè è passato un anno da quella data.

Al senatore Gualtieri mi pare che abbia già risposto il relatore. Credo di poter con-

dividere (come, penso, tutti i senatori) le preoccupazioni di ordine generale espresse ieri, ma vorrei fare peraltro notare, a proposito dei rilievi che riguardano la copertura del provvedimento, che anche in questo caso siamo in presenza di una valutazione molto attenta, quale raramente si riscontra di fronte a provvedimenti legislativi, dell'onere conseguente a questa decisione legislativa e le tabelle, sempre allegate alla relazione al disegno di legge, sono state successivamente aggiornate per tenere conto non soltanto dei precari che si sono venuti aggiungendo ai 111.000 del settembre 1980, ma anche degli effetti del nuovo contratto della scuola e della riduzione del numero dei giorni per le supplenze (attuale articolo 12) da 20 a 6.

Sono queste le cause che determinano una modificazione in aumento che richiede evidentemente una corrispondente maggiore copertura. Vi è quindi la possibilità di definire il costo dell'operazione e credo che, ad esempio, quando si riconosce, come il senatore Gualtieri ha correttamente fatto, che il costo dell'operazione dipende soprattutto dalla necessità di ricostruire nel tempo la carriera di questi docenti, si giunge alla radice del problema e alle ragioni per le quali è doveroso da parte del Parlamento rispondere a questa pressante domanda dei precari. Non siamo quindi in presenza di un fenomeno che è esploso negli ultimi mesi, ma siamo in presenza di un fenomeno che ha radici piuttosto profonde e di docenti e non docenti che in qualche caso da parecchi anni prestano la loro attività nelle scuole italiane.

Per quanto riguarda i rilievi della senatrice Conterno riconosco che è importante utilizzare questa nuova fase che si è venuta determinando per la stasi o per la riduzione della popolazione scolastica al fine di operare una riqualificazione della scuola italiana, ma a me pare non si possa dire, se non si fa un generico processo alle intenzioni, che con questo provvedimento si vuole solo fotografare l'esistente e solo razionalizzare l'esistente o, come si è anche detto, che si tratta solo di una presa d'atto della situazione. Quando noi leggiamo con attenzione questo prov-

vedimento, che è piuttosto complesso, dobbiamo riconoscere che i titoli primo e secondo si inseriscono in un discorso di riqualificazione della scuola e quindi danno il senso di una attenzione del Governo e del Parlamento ai problemi qualitativi e non soltanto all'esigenza di risolvere la situazione dei docenti e dei non docenti precari.

Mi pare di dover infine notare come vi sia stato un generale consenso, oltre che sulla necessità di utilizzare questa nuova fase per una riqualificazione della scuola italiana, anche nel sottolineare la necessità di porre attenzione soprattutto al momento della formazione dei docenti e non solo a quello del reclutamento e poi dell'aggiornamento dei docenti, così come mi sembra che numerosi interventi si siano diretti a stabilire un rapporto tra il provvedimento oggi al nostro esame e il problema della gestione del personale della scuola che potrà risultare tanto più utile e più raccordabile con le esigenze di qualificazione della scuola italiana, se si potrà anche procedere sulla strada della riforma dell'amministrazione.

Già in altra occasione in quest'Aula ho affermato la volontà del Governo, che confermo, di presentare a breve scadenza un provvedimento in questa direzione. A me pare, onorevoli senatori, e concludo, che dal dibattito sono emersi più consensi che non dissensi con riferimento a questo provvedimento. Mi sembra sia emersa la consapevolezza che risolvendo il problema dei docenti precari si tiene particolare conto di una delle cause di malessere della scuola italiana e quindi si procede non solo sulla strada di una generica e, da questo punto di vista, poco utile normalizzazione, ma si pongono le premesse per un impegno più diretto, più qualificato, più esteso dei docenti in ordine alle questioni generali della scuola italiana.

Io ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti, sia i senatori che hanno espresso consensi ed hanno permesso un approfondimento del dibattito, sia coloro che hanno espresso critiche ma che non hanno mancato anche di portare in questo dibattito il valore della loro esperienza ed il significato della generale attenzione del Parlamento ai problemi della scuola italiana. Come ho det-

to, su molte altre questioni, che peraltro sono state puntualmente considerate nella replica del relatore, il Governo potrà esprimere la sua opinione in modo preciso e diretto quando si esamineranno gli articoli.

Per quanto riguarda il parere del Governo sugli ordini del giorno, cercherò di esprimerlo sinteticamente.

In merito al primo ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni, il Governo si impegna a definire in breve tempo il provvedimento relativo alla modifica delle tabelle di dotazione organica del personale non docente e, quindi, accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

Per il secondo ordine del giorno presentato dal senatore Mascagni, il Governo intende riesaminare il problema degli orari di cattedra negli istituti d'arte successivamente alla revisione delle classi di concorso ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 del presente disegno di legge. Invito, pertanto, il senatore Mascagni a ritirare l'ordine del giorno.

Circa l'ordine del giorno n. 3 presentato dal senatore Mascagni, a noi pare che il merito dell'ordine del giorno sia già risolto dal secondo comma dell'articolo 13 del disegno di legge. Per questa ragione invito il senatore Mascagni a ritirare anche questo ordine del giorno.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 4, il Governo invita il senatore Schiano a ritirarlo poichè l'opinione del Governo è che questo discorso particolare come gli altri possa essere fatto proprio con riferimento all'ultimo comma dell'articolo 1 e ci sembra che così formulato e se discusso in questa sede apparirebbe invece in urto con le indicazioni del provvedimento legislativo.

Il Governo infine accetta l'ordine del giorno n. 5 presentato dalla senatrice Gherbez. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli ordini del giorno.

S A P O R I T O , *relatore sui disegni di legge nn. 1111 e 1112.* Accetto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 1. Anch'io condivido le perplessità del Governo

sull'ordine del giorno n. 2 che quindi dovrebbe essere ritirato perchè si tratta di materia che presuppone un'altra disciplina che al momento non esiste; e comunque esso è troppo analitico. Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 3, sono contrario al suo accoglimento perchè esso finisce con l'indebolire una norma precisa contenuta, come ricordava il Ministro, nel secondo comma dell'articolo 13. Anch'io invito il senatore Schiano a ritirare l'ordine del giorno n. 4 e sono d'accordo sull'ordine del giorno n. 5.

P R E S I D E N T E . Senatore Mascagni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

M A S C A G N I . Insisto, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'ordine del giorno.

F I L E T T I , *segretario:*

Il Senato,

considerato che il Ministro della pubblica istruzione ha allo studio un provvedimento riguardante le dotazioni organiche del personale non docente dei diversi ordini di scuole a modifica delle tabelle relative al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420;

rilevata l'urgenza di tali specifici interventi al fine di assicurare piena funzionalità ai numerosi corsi straordinari, speciali, sperimentali istituiti o istituendi nelle istituzioni dell'istruzione artistica, di garantire un'autonoma idonea funzionalità alle biblioteche e alle raccolte storico-artistiche delle Accademie e dei Conservatori, di incalcolabile valore culturale e patrimoniale, di consentire una soddisfacente realizzazione delle crescenti attività pubbliche che vengono promosse dalle Accademie d'arte drammatica e di danza, e dai Conservatori di musica (spettacoli, concerti, saggi, rassegne, eccetera),

impegna il Governo, qualora l'indicato provvedimento non potesse essere attuato

in tempi brevi, a stralciare le iniziative e le provvidenze riguardanti l'istruzione artistica ai fini di una loro sollecita definizione, in tempo utile per il prossimo anno scolastico.

9.1112.1 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MASCAGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCAGNI. Se ho ben inteso, il Ministro ha affermato che il Governo si impegna ad emanare il provvedimento riguardante le dotazioni del personale non docente in breve tempo. Nel nostro ordine del giorno si chiede soltanto che, poichè il provvedimento è complesso, nel caso che la procedura sia lunga, il Governo si impegni a trattare a parte l'istruzione artistica per tutte le ragioni che ieri ho espresso e che riguardano la necessità di dotare gli istituti di istruzione artistica di personale tecnico che oggi non esiste. Non capisco quali difficoltà impediscano di accettare questo impegno. Manteniamo pertanto l'ordine del giorno e insistiamo perchè venga votato, auspicando che venga accolto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Mascagni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Senatore Mascagni, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2, dopo l'invito del relatore e del Ministro a ritirarlo?

MASCAGNI. Accetto di ritirarlo perchè, come è mio dovere, do ampiamente credito alla dichiarazione del Ministro che si intende affrontare anche questo problema, dopo aver riesaminato i problemi relativi alle classi di concorso.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 3 si riferisce all'articolo 13: formalmente dovremmo quindi affrontarlo in quella sede. Però già in questa sede si è chiarito come insistere per la votazione di questo ordine del giorno indebolisca il contenuto di una norma esplicita. L'ordine del giorno è stato già svolto. Il relatore ed il Governo sono contrari al suo accoglimento. Senatore Mascagni, insiste per la sua votazione?

MASCAGNI. Insistiamo per la votazione dell'ordine del giorno riguardante i comandi non definiti con tale termine, previsti dagli articoli 30 e 31 del regio decreto n. 3123 del 1923 e spiego le ragioni, signor Presidente. Lo manteniamo perchè ci sembra che questo ordine del giorno non solo non indebolisca ma rafforzi semmai l'efficacia dell'articolo 15. Ho detto ieri e ripeto che quest'ordine del giorno, ammesso che formalmente sia superfluo, può essere inteso quanto meno come una interpretazione autentica dei citati articoli del decreto del 1923, nella quale di fatto si prevedono determinati comandi, senza usare questo termine. L'ordine del giorno toglie qualsiasi possibilità di equivoco a proposito del reale significato giuridico dei due ricordati articoli.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 3.

FILETTI, segretario:

Il Senato,

impegna il Governo ad estendere l'applicazione dell'articolo 13 del presente disegno di legge nel senso di abrogare le disposizioni contenute negli articoli 30 e 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, giuridicamente corrispondenti ai comandi.

9.1112.3 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 4 il relatore e il Governo hanno formulato l'invito al senatore Schiano a ritirarlo. Il senatore Schiano è pregato di pronunziarsi rispetto a questo invito.

SCHIANO. Ritiro l'ordine del giorno nella fiducia che, secondo quanto detto dal Ministro, l'istanza possa essere accolta attraverso l'istituto previsto appositamente dalla legge.

PRESIDENTE. Senatrice Gherbez, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 5, accettato dal Governo e dal relatore?

GHERBEZ. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge numero 1112, nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOVANNETTI, segretario:

TITOLO I

ESAMI DI ABILITAZIONE E CONCORSI

Art. 1.

(Abilitazione all'insegnamento ed accesso ai ruoli del personale docente ed educativo)

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, del personale educativo delle istituzioni educative statali, avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione dei titoli di studio e degli eventuali titoli accademici, scientifici e professionali nonchè, per gli insegnamenti di natura artistico-professionale, anche dei titoli artistico-professionali e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto. qualora sia richiesto tale titolo, le prove scritte e orali dei concorsi hanno anche funzione

di esame di abilitazione per i candidati che ne siano sprovvisti.

Coloro i quali superano il concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale. Ai soli fini dell'abilitazione all'insegnamento, i concorsi sono indetti anche quando non vi sia disponibilità di cattedre o posti. Ai medesimi fini l'ammissione ai concorsi è disposta a prescindere dal limite di età.

Sono ammessi ai concorsi i candidati forniti del titolo di studio valido per l'ammissione agli esami di abilitazione, ove questa sia prescritta, ovvero per l'accesso diretto all'insegnamento cui si riferisce il concorso.

Per le classi di concorso per le quali è prevista l'ammissione sulla base dei titoli artistico-professionali e artistici, si tiene conto, per gli effetti di cui ai precedenti primo e quarto comma, dei titoli professionali medesimi in luogo del titolo di studio.

L'accertamento di tali titoli, qualora non sia già avvenuto, è operato dalla medesima commissione giudicatrice del concorso, prima dell'inizio delle prove di esame.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati sentita la commissione sindacale di cui all'articolo 6 in relazione al 50 per cento delle cattedre o posti che si preveda siano vacanti e disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuare le nomine.

I concorsi sono indetti dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e si svolgono in sede regionale o provinciale a seconda della classe di concorso e del numero dei posti da mettere a concorso. Nel caso in cui per le classi di concorso relative a discipline di particolare specializzazione si abbia un numero limitato di candidati, il concorso può essere svolto a livello interregionale affidandone la organizzazione ad un sovrintendente. I concorsi per il reclutamento del personale docente della scuola materna e della scuola elementare, nonchè del personale educativo delle istituzioni educative statali, sono svolti sempre in sede provinciale.

Agli adempimenti relativi provvedono i sovrintendenti scolastici regionali od interregionali con la collaborazione dei provveditori agli studi. Resta ferma comunque la competenza di questi ultimi per i concorsi relativi alla scuola materna e alla scuola elementare, nonchè per quelli relativi al reclutamento del personale educativo.

I concorsi sono indetti almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori, sia per le cattedre o posti disponibili negli istituti e scuole sia per i posti disponibili nelle dotazioni organiche aggiuntive di cui al successivo articolo 9.

In relazione al numero delle cattedre e dei posti previsti dai bandi di concorso non sono assegnabili ai trasferimenti da altra regione o provincia altrettante cattedre o posti disponibili nell'ambito regionale o provinciale.

Con propria ordinanza, il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ad eventuali modifiche ed integrazioni delle classi di abilitazione all'insegnamento secondario ed artistico e delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico e di insegnante di arte applicata, anche allo scopo di prevedere titoli di studio od insegnamenti precedentemente non esistenti

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Al settimo comma, sostituire le parole: « di cui all'articolo 6 », con le altre: « costituita rispettivamente presso il Provveditorato agli studi o presso l'ufficio scolastico regionale o interregionale ».

1. 3

IL GOVERNO

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: « nonchè di procedere ad un mag-

giore accorpamento delle classi di concorso di arte applicata ».

1. 1

LA COMMISSIONE

All'ultimo comma, aggiungere, in fine, le parole: « e di procedere ad un maggiore accorpamento delle classi di concorso ».

1. 4

IL GOVERNO

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti come utili agli stessi fini anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiori a 7 anni svolti presso i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ».

1. 2

LA COMMISSIONE

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Tra i titoli di studio riconosciuti validi ai fini dell'ammissione agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione musicale saranno previsti anche gli attestati finali di corsi musicali straordinari di durata complessiva di studi non inferiore a sette anni svolti presso i Conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ».

1. 5

IL GOVERNO

S A P O R I T O, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O, relatore. Gli emendamenti 1.1 e 1.2, presentati dalla Commissione, si illustrano da sè.

F A L C U C C I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, l'emendamento del Governo 1.4 contiene una nuova formulazione dell'ultimo comma, con l'aggiunta in fine delle parole: « e di procedere ad un maggiore accorpamento delle classi di concorso »; questa formula è più corretta perchè non limita l'accorpamento delle classi di concorso al settore delle discipline artistiche, ma esprime l'indirizzo di carattere generale che il Ministero intende seguire per tutte le discipline e per tutti gli ordini di scuola.

Pertanto si prega di prendere in considerazione l'emendamento del Governo che assorbe l'emendamento 1.1 della Commissione.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, metterò ai voti l'emendamento 1.4 del Governo.

SAPORITO, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 1.1 della Commissione.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche per l'emendamento 1.2 devo dire che c'è una formulazione, tecnicamente più puntuale, contenuta nel testo dell'emendamento 1.5, presentato dal Governo.

Si tratta di una formulazione tecnica più precisa, nella sostanza coincidente con quanto proposto dalla Commissione con l'emendamento 1.2.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo che sia messo ai voti l'emendamento 1.5 del Governo?

SAPORITO, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Resta pertanto assorbito l'emendamento 1.2 della Commissione.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Per quanto riguarda l'emendamento 1.3, si tratta di una correzione tecnica.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

SAPORITO, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 2.

(Prove e modalità di svolgimento dei concorsi)

I concorsi constano di una o più prove scritte grafiche o pratiche e di una prova orale.

Sarà stabilita più di una prova scritta grafica o pratica soltanto quando si tratti di concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte e la classe di concorso comprenda più insegnamenti che richiedono tale forma di accertamento.

Ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali. La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche educative e didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento e sugli ordinamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, nn. 416, 417 e 419.

Per il personale educativo le prove vertono su argomenti attinenti ai compiti di istituto.

Le prove di esame del concorso e i relativi programmi, nonchè i criteri di ripartizione del punteggio dei titoli, sono stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti di cui 40 per le prove scritte grafiche o pratiche, 40 per la prova orale e 20 per i titoli.

Superano le prove scritte grafiche o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a ventotto quaresimesimi.

I candidati che abbiano superato la prova e le prove scritte grafiche o pratiche e la prova orale conseguono l'abilitazione all'insegnamento, qualora questa sia prescritta ed essi ne siano sprovvisti. I candidati che siano già abilitati possono avvalersi dell'eventuale migliore punteggio conseguito nelle predette prove per i concorsi successivi e per gli altri fini consentiti dalla legge.

Terminate la prova o le prove scritte grafiche o pratiche e la prova orale si dà luogo alla valutazione dei titoli nei riguardi dei soli candidati che hanno superato dette prove.

La graduatoria di merito è compilata sulla base della somma dei punteggi riportati nella prova o nelle prove scritte grafiche o pratiche, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso nonchè delle cattedre o posti che risultino eventualmente disponibili dopo i trasferimenti nell'anno scolastico cui si riferiscono le nomine.

L'assegnazione della sede è disposta, con riferimento sia alle cattedre o posti disponibili negli istituti o scuole sia ai posti delle dotazioni organiche aggiuntive, secondo l'ordine della graduatoria, tenuto conto delle aspirazioni dei candidati.

La graduatoria conserva validità per la copertura dei posti che si rendano disponibili sino all'anno scolastico precedente a quello cui si riferiscono le cattedre ed i posti assegnati al concorso successivo.

L'anno di formazione è svolto, anche per i docenti nominati in relazione a disponibilità risultanti dalle dotazioni organiche aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo di quelle cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti sono addetti all'espletamento delle attività istituzionali, ivi comprese quelle previste dal successivo articolo 10.

Durante tale anno per i docenti di nuova nomina il Ministro della pubblica istruzione assicura, promuovendo opportune intese a carattere nazionale con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e le università e tramite i provveditorati agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione.

L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto un servizio minimo di 180 giorni.

In relazione al periodo di validità della graduatoria di merito, di cui al precedente

tredicesimo comma, ed alle nomine da disporre successivamente, l'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine medesime.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

Ai fini della conferma in ruolo i docenti al termine dell'anno di formazione discutono con il comitato per la valutazione del servizio una relazione sulle esperienze e sulle attività svolte. Sulla base di essa e degli

altri elementi di valutazione forniti dal capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio esprime il parere di cui all'articolo 58, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Il disposto di cui al precedente comma non si applica al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali e dell'Accademia nazionale di danza.

Presidenza del vice presidente VALORI

SALVUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVUCCI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, le ragioni dell'astensione del nostro Gruppo sull'articolo 2 (Prove e modalità di svolgimento dei concorsi) possono essere così brevemente illustrate.

Avremmo desiderato — e i nostri interventi, al tempo dei lavori del comitato ristretto, da parte soprattutto della collega Conterno Degli Abbatì, si erano mossi in questa direzione — che si procedesse finalmente, per quanto attiene la prova scritta, ad un ormai indispensabile rinnovamento della sua struttura e delle modalità interne del suo svolgimento, ad un rinnovamento cioè molto più esplicito di quanto pur sembra emergere, in qualche misura, dal testo sottoposto alla nostra votazione. Avevamo perciò proposto che la prova scritta si articolasse esplicitamente in un blocco di questioni o argomenti fondamentali (possibilmente cinque) al cui interno il candidato avrebbe avuto la facoltà di operare la scelta di tre argomenti, offrendone un'esposizione sintetica ed a giorno con i risultati più avanzati conseguiti dalla storiografia relativa o dagli studi più recenti.

Chi ha esperienza diretta di concorsi sa che il tema unico coincide solo in apparen-

za con il massimo della oggettività perchè, nella sua paurosa astrattezza e uniformità, esso in fondo sacrifica brutalmente la inevitabilmente diversa storia culturale e professionale dei singoli candidati, segnata sempre da preferenze differenziate e differenzianti.

Proprio per la sua univocità, esso si risolve davvero in una *summa iniuria*. Detto in modo diverso, il tema unico, nella sua violenza, nullifica il diritto ad una scelta motivata perchè balzante su da profonde e meditate ragioni culturali e dalla esperienza personale; diritto che dovrebbe invece essere sempre garantito pienamente perchè solo attraverso il suo esercizio la commissione esaminatrice entrerebbe in possesso di elaborati veramente significativi di una personalità, mentre si metterebbe fine, all'un tempo, allo scandalo diversamente inevitabile di elaborati generici perchè privi di cose e di vita, al limite noiosi o al massimo caratterizzati solo dalla retorica come tecnica della mera forma ornata e non già da quella, giustamente riproposta nel nostro tempo a partire dal grande Perelman di tecnica dell'argomentazione.

Di fronte ad elaborati siffatti, gli stessi esaminatori si trovano sempre in difficoltà nel momento delicato della valutazione, che pure è istituzionalmente finalizzata ad assicurare alla scuola e al paese insegnanti in possesso di una preparazione solida e vivi-

ficante nel terreno delle competenze specifiche e della metodologia.

Del resto, se il compito della scuola è anche o prevalentemente quello di concorrere alla formazione di cittadini in grado di compiere scelte personali responsabili, perchè mai questo diritto alla scelta, sia pure entro un ventaglio inevitabilmente non ampio di argomenti, non dovrebbe essere garantito anche al docente che si espone alla prova di concorso?

La nostra proposta si muoveva nella linea del punto alto di elaborazione raggiunto dalla docimologia contemporanea la quale non disgiunge dall'oggettività delle prove di esame il momento indispensabile della soggettività che non può nè deve mai venir mortificata. Lo stesso ministro Giannini del resto, in una sua famosa relazione sul pubblico impiego, aveva lucidamente avanzato proposte di questo tipo.

Comunque la presenza nel testo dell'esplicita dichiarazione: « ciascuna prova scritta consiste nella trattazione articolata di argomenti culturali e professionali » potrebbe essere interpretata (così ci è stato assicurato) nel senso da noi desiderato. Ma se il testo fosse stato trasparente, non si correbbe il rischio, che fortemente paventiamo, di una interpretazione, in sede di applicazione concreta, della permanenza di un enunciato unico, sia pure magari articolato all'interno di sè.

Sempre in questo ambito, un'altra nostra richiesta, purtroppo disattesa, era che la prova orale muovesse da una discussione sulla prova scritta in vista di un suo approfondimento o di una messa in luce degli eventuali limiti. Ciò sarebbe stato rilevante ai fini di una valutazione seria della reale preparazione del candidato e delle motivazioni, che non sempre possono essere rese del tutto esplicite, nel testo scritto. Lunghi dal risolversi in una facilitazione, questo attacco della prova orale, con una discussione sulla prova scritta, avrebbe potuto consentire davvero di lumeggiare la personalità del candidato e la sua preparazione, quella, si badi, non esterna o episodica, da lumeggiare anche ovviamente mediante una verifica del possesso delle parti del relativo programma.

Giustifica anche il nostro voto di astensione il mancato riconoscimento pieno del compito istituzionalmente primario degli IRRSAE, per quanto attiene all'anno di formazione che i vincitori sono tenuti a frequentare nel primo anno di ruolo. Era l'occasione per privilegiare, nello spirito della legge istitutiva, l'azione degli IRRSAE, responsabilizzando questi istituti in prima persona, sempre in collaborazione con gli istituti universitari.

Certo — e va riconosciuto — l'attuale stesura è migliore di quella iniziale, ma resta il pericolo, che ci auguriamo venga decisamente evitato, che i corsi siano di fatto gestiti da associazioni o da organismi che, per la loro natura privatistica, non offrono quelle garanzie che si richiedono in un compito tanto decisivo.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Oltre alle motivazioni che sono state espresse così chiaramente dal collega Salvucci circa i problemi proposti in sottocommissione e in Commissione sia dai rappresentanti del Partito comunista sia dalla Sinistra indipendente, vorrei aggiungere un altro elemento.

In sede di discussione generale era stato suggerito al relatore e al Ministro di farsi promotori di un emendamento in rapporto agli articoli 1 (comma secondo) e 2. Non essendo stata accolta la proposta di attribuire valore integrante delle prove concorsuali all'anno di formazione, il Gruppo della Sinistra indipendente dichiara di astenersi dalla votazione relativa all'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

Art. 3.

(*Composizione delle commissioni giudicatrici*)

Le commissioni giudicatrici, nominate rispettivamente, a seconda delle competenze stabilite dal precedente articolo 1, dal Ministro della pubblica istruzione, dal sovrintendente scolastico regionale od interregionale e dal provveditore agli studi sono presiedute da un professore universitario o da un preside o direttore didattico o da un ispettore tecnico e sono composte da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso ed in possesso dei requisiti stabiliti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

I docenti componenti le commissioni giudicatrici sono scelti per sorteggio tra i nominativi inclusi in elenchi compilati dai consigli scolastici provinciali compresi nell'ambito territoriale cui si riferiscono i concorsi o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione per i concorsi a carattere interregionale.

I presidenti sono scelti per sorteggio dal Ministro della pubblica istruzione, dai sovrintendenti scolastici regionali od interregionali o dai provveditori agli studi, di norma tra coloro i quali prestano servizio in istituzioni universitarie o scolastiche funzionanti, rispettivamente, nella regione o nella provincia, fra coloro i quali siano compresi in appositi elenchi compilati per i professori universitari, dal Consiglio universitario nazionale, e, per il personale direttivo e ispettivo, dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Modalità analoghe sono seguite per la scelta dei componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi per il reclutamento del personale educativo delle istituzioni educative statali. Esse sono presiedute preferibilmente da un rettore dei convitti nazionali, da una direttrice degli educandati femminili dello Stato, da un direttore delle scuole spe-

ciali statali, ovvero dal preside di un istituto tecnico o professionale con annesso convitto, e sono composte da due istitutori o istitutrici o assistenti educatori con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo.

Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni, di cui ai precedenti primo e quarto comma, sono integrate, seguendo le medesime modalità di scelta, con altri tre componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, di cui uno può essere scelto tra i presidi o direttori didattici.

In tal caso esse si costituiscono in sottocommissioni, alle quali è preposto il presidente della commissione originaria che a sua volta è integrata da un altro componente e si trasforma in sottocommissione, in modo che il presidente possa assicurare il coordinamento di tutte le sottocommissioni così costituite.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

Al secondo comma, sopprimere le parole: « o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione per i concorsi a carattere interregionale ».

3.1

LA COMMISSIONE

S A P O R I T O , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *relatore.* L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è favorevole.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI. Leggendo bene l'emendamento e confrontandolo con il testo dell'articolo, poichè il Consiglio nazionale deve preparare gli elenchi dei commissari per i concorsi a carattere interregionale, i quali trattano di discipline meno diffuse (si tratta di concorsi per istituti che non esistono in tutte le province), non ci sembra che sia una semplificazione la soppressione che viene proposta. Quindi noi saremmo per mantenere il testo del disegno di legge. Lo stesso discorso vale per l'emendamento successivo presentato all'articolo 4 che è simile.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 4.

(Modalità relative agli adempimenti di competenza dei consigli scolastici provinciali)

Per gli adempimenti relativi alle nomine dei componenti le commissioni giudicatrici di cui al precedente articolo 3, i consigli scolastici provinciali formano appositi elenchi distintamente per ciascuna classe o tipo di concorso.

Qualora gli elenchi non siano stati tempestivamente compilati o siano esauriti, il

Ministro della pubblica istruzione, i sovrintendenti scolastici regionali o interregionali o i provveditori agli studi sceglieranno mediante sorteggio i componenti da nominare attingendo agli elenchi predisposti dai consigli scolastici provinciali della regione o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3, con riferimento alle rispettive classi di concorso.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al secondo comma, sopprimere le parole: « o dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 3, ».

4.1

LA COMMISSIONE

Aggiungere in fine il seguente comma:

« In caso di impossibilità di procedere ai sensi del precedente comma si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 ».

4.2

IL GOVERNO

SAPORITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, relatore. L'emendamento 4.1 si illustra da sè; comunque è analogo all'emendamento 3.1 che abbiamo testè approvato.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'emendamento

4.2 contiene una norma cautelativa al fine di assicurare l'esecutività della norma stessa, in quanto in caso di impossibilità ad applicare la norma generale, qualora non si aggiungesse quest'ultimo comma, si renderebbe praticamente impossibile lo svolgimento dei concorsi.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 4.2.

S A P O R I T O , relatore. Le motivazioni sono fondate, quindi esprimo parere favorevole .

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 4.1.

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 5.

(Esoneri e compensi)

I presidenti ed i componenti le commissioni giudicatrici, di cui al precedente arti-

colo 3, sono esonerati dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento del concorso.

Il personale direttivo della scuola, esonerato dal servizio ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per lo svolgimento degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo, nonché per lo svolgimento dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, conserva il diritto a percepire per i periodi di esonero, l'indennità di cui all'articolo 54 della legge 11 luglio 1980, numero 312.

Per tali periodi l'indennità medesima è corrisposta altresì, in relazione all'effettivo esercizio della direzione dell'istituzione scolastica, al docente che, a norma dell'articolo 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo di istituto.

Il disposto del precedente terzo comma si applica anche al personale ispettivo tecnico periferico.

Ai membri delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo, nonché ai concorsi di reclutamento dei personali ispettivo e direttivo, di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, spettano, per ogni gruppo di 75 candidati, o frazione di 75, assegnato a ciascuna commissione o sottocommissione giudicatrice, i compensi forfettari previsti, a favore dei componenti delle commissioni di esame di maturità, dal decreto-legge 21 giugno 1980, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383; il compenso forfettario spettante al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati.

I compensi di cui al precedente comma possono essere annualmente aumentati a decorrere dall'anno finanziario 1983, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dall'articolo 8 del citato decreto-legge 21 giugno 1980,

n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 1980, n. 383.

La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai componenti le commissioni e sottocommissioni giudicatrici di esami di abilitazione o di concorsi per il reclutamento del personale previsto dal precedente terz'ultimo comma, indetti dal 1° giugno 1978.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

5.1

LA COMMISSIONE

Sostituire il quinto e il sesto comma con il seguente:

« In sede di prima applicazione della presente legge e comunque sino a che non saranno modificate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, ai membri delle Commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione e dei concorsi di cui al presente titolo nonché dei concorsi di reclutamento del personale ispettivo e direttivo di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni, vengono corrisposti i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni, in misura triplicata. Il compenso al presidente è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione con il maggior numero di candidati ».

5.2

IL GOVERNO

S A P O R I T O, relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O, relatore. L'emendamento 5.1 si illustra da sè.

F A L C U C C I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

F A L C U C C I, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'emendamento 5.2 viene presentato per allineare la disciplina relativa agli emolumenti per i commissari di concorso a quanto già approvato di recente dal Consiglio dei ministri per tutti i concorsi delle amministrazioni dello Stato. Inoltre l'emendamento è stato definito d'intesa con il Ministero del tesoro al fine di contenere la spesa del presente disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 5.2.

S A P O R I T O, relatore. Siamo d'accordo, signor Presidente.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 5.2 devono intendersi soppresse, all'ultimo comma, le parole: « terz'ultimo ».

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 6.

(Commissione sindacale presso gli uffici scolastici regionali ed interregionali)

Presso ciascun ufficio scolastico regionale ed interregionale si costituisce una commissione sindacale con i criteri di composizione e di funzionamento previsti dall'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in relazione alle attribuzioni conferite ai sovrintendenti scolastici dalla presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli aggiuntivi presentati dopo l'articolo 6, con numerosi emendamenti.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

Art. ...

« (Accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori di musica)

L'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici di cui all'articolo 46 della presente legge, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori di musica avviene mediante concorsi per esami, integrati dalla valutazione del titolo di studio, ove richiesto, e dei titoli artistico-professionali.

Coloro i quali superano il concorso e sono utilmente collocati in graduatoria rispetto ai posti messi a concorso sono nominati in ruolo e sono ammessi ad un anno di formazione didattico-musicale o didattico-artistica, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'anno di formazione è valido come periodo di prova.

I concorsi sono indetti con frequenza biennale.

Le cattedre o posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero delle cattedre o posti che si prevede siano vacanti o disponibili all'inizio dell'anno scolastico a decorrere dal quale sono da effettuarsi le nomine.

I concorsi sono indetti a livello nazionale dal Ministero della pubblica istruzione e possono essere svolti in forma decentrata, di norma a livello interregionale a seconda del numero dei posti da mettere a concorso.

Agli adempimenti relativi ai concorsi decentrati l'Ispettorato per l'istruzione artistica provvede valendosi della collaborazione di un sovrintendente scolastico delle regioni interessate, estratto a sorte.

I concorsi sono indetti almeno 12 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

Con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione impartisce le disposizioni generali per l'organizzazione dei concorsi.

Espletate le operazioni di assegnazione definitiva di sede al personale immesso in ruolo agli effetti della presente legge, entro i 90 giorni successivi è indetto il primo concorso secondo le modalità di cui ai precedenti commi. Per i posti del personale direttivo e per le cattedre e i posti relativi ad insegnamenti dei ruoli di cui al presente articolo, per i quali non si debba provvedere all'immissione in ruolo o all'assegnazione definitiva di sede, il concorso viene indetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Le norme in vigore relative all'accesso ai ruoli del personale contemplato dal presente articolo sono abrogate ».

Art. ...

« (Prove e modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori di musica)

I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui al precedente articolo constano di una o più prove scritte, scritto-grafiche o pratiche, in relazione agli specifici insegnamenti, e di una prova orale.

Ciascuna prova scritta, scritto-grafica o pratica è finalizzata all'accertamento della preparazione culturale e delle capacità professionali.

La prova orale è finalizzata all'accertamento della preparazione sulle problematiche e sulle metodologie didattiche, sui contenuti degli specifici programmi d'insegnamento nonché sull'ordinamento generale e sullo stato giuridico del personale cui si riferiscono i posti e le cattedre oggetto del concorso e sull'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, e successive disposizioni applicative.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi dal quarto al ventesimo dell'articolo 2 della presente legge ».

6.0.2

LA COMMISSIONE

Art. ...

« (Composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale direttivo, docente, assistente, delle assistenti educatrici, degli accompagnatori al pianoforte e dei pianisti accompagnatori delle Accademie e dei Conservatori di musica)

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale di cui all'articolo 6-bis (*), nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono presiedute da un direttore di ruolo o, in mancanza, da un docente di ruolo del medesimo istituto, incaricato della direzione da almeno tre

anni, e da due docenti di ruolo con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

Il presidente e i docenti componenti le commissioni giudicatrici sono sorteggiati tra i nominativi inclusi in elenchi compilati dal Ministero della pubblica istruzione, costituiti dal personale avente i requisiti richiesti alla data dell'emanazione del bando di concorso.

Ai fini di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del penultimo e dell'ultimo comma dell'articolo 3 e quelle dell'articolo 5 della presente legge ».

6.0.3

LA COMMISSIONE

(*) V. emendamento 6.0.1.

Art. ...

« Nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui ai precedenti articoli per i posti vacanti del personale direttivo delle Accademie e dei Conservatori di musica si provvede secondo le disposizioni dei commi seguenti.

I direttori delle Accademie di belle arti sono nominati per incarico dal Ministro della pubblica istruzione, il quale, per ciascuna Accademia, li sceglie all'interno di terne di docenti di ruolo, anche non facenti parte dell'Accademia interessata, terne proposte dai rispettivi collegi dei docenti. L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile su conforme parere del collegio dei docenti.

I direttori delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica sono nominati per incarico dal Ministro della pubblica istruzione secondo l'ordine di graduatorie nazionali predisposte sulla base di una valutazione dei titoli di studio, dei titoli di servizio relativi all'insegnamento di discipline specifiche in istituzioni scolastiche statali e pareggiate, dei titoli artistico-professionali. Il Ministro stabilisce nell'apposita ordinanza i criteri e le modalità di formazione delle Commissioni giudicatrici, i titoli valutabili e il loro punteggio. Le Commissioni dispor-

ranno per ciascun candidato di 100 punti; ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non più di 30 punti; ai titoli artistico-professionali potranno essere assegnati non più di 70 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 42 punti per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie. Gli incarichi sono annuali e possono essere rinnovati. Ai fini della graduatoria, nell'ordinanza ministeriale sarà previsto un congruo punteggio aggiuntivo rapportato alla votazione conseguita nei concorsi di cui ai precedenti articoli.

I criteri di valutazione sopra indicati si applicano a partire dall'anno scolastico 1981-82 ».

6.0.4 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI

Art. ...

(Personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo)

« Per il personale assistente delle Accademie di belle arti non di ruolo sono abrogate le norme di assunzione previste dalla legge 11 ottobre 1960, n. 1178. Ad esso si applicano le medesime disposizioni previste per il personale docente ».

6.0.5 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI

S A P O R I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *relatore*. Questi emendamenti si illustrano da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli articoli aggiuntivi proposti dalla Commissione.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo si rimette all'Assemblea facendo presente che la materia presenta una notevole rilevanza e complessità, per cui sarebbe opportuno inquadrare il provvedimento nell'ambito del-

l'assetto di tutto il settore dell'istruzione artistica. Pertanto il Governo, pur riconoscendo la validità di questi articoli, si rimette all'Assemblea per la decisione definitiva.

M A S C A G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C A G N I . Come risulta dai documenti che sono stati distribuiti, abbiamo presentato un gruppo di proposte sull'istruzione artistica. Alcuni ordini del giorno sono stati già votati; ora dobbiamo votare gli emendamenti. Preciso in proposito che quelli stessi presentati dalla Commissione sono stati da noi proposti dopo attento e preciso esame con i sindacati confederali della scuola.

I problemi dell'istruzione artistica sono acuti. Chiedo venia all'Assemblea se brevemente inquadrerò in alcune considerazioni generali questi problemi, per arrivare convenientemente all'illustrazione dell'emendamento 6.0.4. Abbiamo inteso applicarci anche in questa sede con particolare impegno all'istruzione artistica, poichè, secondo una tradizione veramente pessima, che non fa onore nè al Governo nè al Parlamento, questo fondamentale settore scolastico è costantemente trascurato, sottovalutato, abbandonato in deplorable condizioni di arretratezza e di distacco dalla realtà.

Al Parlamento è vivo il dibattito su tutti i temi della scuola, tranne che su quelli riguardanti l'istruzione artistica, e in particolare le accademie di belle arti, danza, arte drammatica, i conservatori di musica. È un grave errore. In conseguenza di tale disinteresse, si perpetua una cultura zoppa, monca: non è possibile concepire una cultura degna di questo nome se si prescinde dalla componente artistica. È un errore altresì perchè, tralasciando di affrontare a fondo i problemi dell'istruzione artistica, si trascurano sbocchi professionali di grande importanza che potrebbero essere ampliati se disponessimo di ordinamenti meglio rispondenti alle esigenze di una moderna comunicazione artistica. A causa dell'inerzia che negativamente distingue Governo e Parlamento si stanno sperperando potenzialità di grande rilievo

esistenti nel nostro paese. Ciò dico non per indulgere ad esaltazioni di comodo, ma per il fatto che le grandi tradizioni artistiche, che distinguono l'Italia, si riflettono naturalmente sulle attitudini dei nostri giovani. Tanto più gravi, dunque, le responsabilità in atto di fronte all'esigenza di affrontare a fondo questi problemi e rispetto, altresì, alla forte crescita della domanda di istruzione artistica in generale e particolarmente musicale, tendenza che va posta in relazione non certo alla capacità del Governo e del Parlamento di portare avanti una politica artistica, ma alla capacità dimostrata dal nostro popolo di conseguire una forte maturazione democratica e una sicura presa di coscienza del diritto di accedere al patrimonio artistico.

Tale riconoscimento, certo, non va disgiunto da apprezzamenti critici nei confronti di certe forme di sviluppo spontaneistico della ricerca di fruizione soprattutto nel campo musicale. Rimane tuttavia incontestabile il significato positivo di questa crescita di interessi particolarmente tra i giovani. Donde più necessario che mai diviene un esauriente riassetto di tutto il settore dell'istruzione artistica.

Nella scorsa legislatura Camera e Senato si sono impegnati a fondo nelle grandi riforme della scuola secondaria superiore e dell'università, nell'ambito delle quali si è cercato di impostare e avviare a soluzione anche i problemi della istruzione artistica. Nel disegno di legge concernente la riforma della scuola secondaria superiore ha trovato appropriata collocazione l'articolo 8 sulla cui reale portata si è scatenata una critica distruttiva da parte di ben determinate correnti musicali e sindacali. Qui in Senato abbiamo discusso per mesi sulla riforma universitaria. La nostra parte aveva proposto di costituire due gruppi di lavoro, uno per l'università propriamente detta, l'altro per l'istruzione artistica di livello universitario. La proposta, del tutto ragionevole, non fu accolta. La senatrice Falcucci ricorderà che proprio all'ultimo momento prima dell'ultima seduta della Commissione istruzione, dedicata all'università, ci consultammo separatamente, di gran fretta, per concordare

e presentare in Commissione pochi articoli con i quali si davano orientative indicazioni per la regolamentazione dell'istruzione artistica a livello universitario. Era una palese riprova della necessità che invano avevamo sostenuto di dare spazio all'esame dell'istruzione artistica e della difficoltà che in generale negativamente distinguono il Parlamento in ordine alla necessità di affrontare seriamente questi problemi. Numerosi ministri si sono succeduti negli ultimi anni alla pubblica istruzione: a tutti da parte nostra è stata costantemente presentata la richiesta di aprire un ampio dibattito sulle prospettive di rinnovamento dell'istruzione artistica, dibattito non certo di carattere accademico, che aiutasse il Parlamento, e in particolare la Commissione istruzione come sede di prima discussione, ad individuare le linee di riforma delle accademie e dei conservatori. Tutti gli impegni formali presi in Commissione dai diversi ministri sono stati regolarmente disattesi. Abbiamo ripresentato queste esigenze al ministro Bodrato che di recente ha rinnovato l'impegno — e noi speriamo che il Ministro lo rispetti: la speranza è dura a morire — di aprire un generale confronto su questi problemi.

Entro nel merito delle questioni che riguardano l'emendamento 6.0.4. I concorsi per le accademie e i conservatori trovano riscontro nei precedenti emendamenti, presentati dal relatore a nome della Commissione, su nostra iniziale proposta. L'emendamento in esame riguarda invece il conferimento degli incarichi ai direttori di conservatorio e delle accademie. Per quanto riguarda i concorsi non posso non esprimere una certa meraviglia per quanto ha poc'anzi affermato il sottosegretario onorevole Falcucci; non capisco perchè la legge in discussione non debba essere la sede nella quale, assieme alla regolamentazione dei concorsi scolastici in generale, si possano prevedere e disciplinare anche quelli relativi alle accademie e ai conservatori inclusi quelli per i direttori. In proposito voglio ricordare che su 43 conservatori esistenti nel nostro paese — a parte le numerose sezioni staccate — ben 35 hanno direttori incaricati da anni. Perchè non si devono regolamentare i concorsi? Perchè

l'istruzione artistica deve ancora subire questa intollerabile separatezza che la rende chiusa, ghettizzata, praticamente senza comunicazione con la scuola generale, con la cultura? La sede è del tutto idonea per affrontare questo problema. Il relatore si è fatto parte diligente per soddisfare questa esigenza e noi auspichiamo che gli emendamenti passino.

Ma, come ho detto, è necessario risolvere anche il problema degli incarichi di direzione dei conservatori. Per i docenti di conservatorio si è provveduto per anni con le ordinanze ministeriali. Ora la legge n. 312 dello scorso anno ha stabilito definitivamente i criteri per il conferimento degli incarichi. Per i direttori di conservatorio invece si è sempre utilizzato un sistema che non possiamo condividere, quello della scelta discrezionale da parte del Ministro, senza il minimo conforto di una commissione di esperti in grado di formulare giudizi di merito sulla base di una documentazione. Abbiamo presentato interrogazioni, ci siamo insistentemente rivolti all'ispettorato istruzione artistica, personalmente ho preso contatti con i diversi ministri. Finalmente quest'anno — di ciò va dato atto al ministro Bodrato — è stata emanata un'ordinanza in base alla quale gli incarichi di direzione nei conservatori, nelle accademie di arte drammatica e di danza vengono conferiti sulla base di graduatorie predisposte da commissioni di esperti.

L'ordinanza del 1° luglio non è apparsa del tutto soddisfacente nei criteri di valutazione indicati; tuttavia è stata accolta, anche dai sindacati confederali, come avvio ad una definizione perfezionabile.

Ma è avvenuto che un noto sindacato autonomo ha immediatamente scatenato un'offensiva indiscriminata contro questa ordinanza ministeriale. Perché? Semplicemente perché l'ordinanza non garantiva — questa la motivazione, riportata anche dalla stampa — la riconferma dei direttori già incaricati negli anni passati, scelti, ripeto, discrezionalmente dal Ministro. C'è un sindacato che non esita a chiedere l'assurdo. Ma la cosa che sbalordisce, che riesce incomprensibile è che il Ministero accolga, come ha accolto, le incredibili pretese di questo sinda-

cato, lo SNALS. Coticchè l'ordinanza del 1° giugno è stata modificata con successiva ordinanza del 23 giugno, che cambia sostanzialmente i criteri di valutazione, in modo da favorire, privilegiare i direttori con alcuni anni di incarico, i quali, non tutti, si sono raccolti nell'ambito dello SNALS al fine evidente di difendere la situazione di privilegio in cui si sono venuti a trovare. Altro termine non si può usare che quello di « privilegio » perchè questi incaricati non hanno partecipato a nessun concorso, a nessuna graduatoria: sono stati semplicemente scelti sulla base di una domanda. Non si capisce come questi direttori — quelli che si rifanno allo SNALS — se si sentono con le carte in regola per mantenere l'incarico non si vogliano confrontare con tanti altri docenti di conservatorio, i quali hanno pieno diritto a concorrere, a partecipare ad una regolare graduatoria per il conferimento e rispettivamente l'assunzione di un incarico di direzione di conservatorio.

La seconda ordinanza ministeriale corregge in senso gravemente peggiorativo la prima, in base oltre tutto ad una consultazione unilaterale con un solo sindacato e, per quanto consta, senza che sia stato consultato l'ispettorato per l'istruzione artistica, competente in materia. Sull'argomento ho presentato una interrogazione molto dettagliata; se il problema potrà essere risolto favorevolmente in questa sede, rispetto non a quello che pensiamo noi, ma a quello che suggerisce il buon senso, sarò ben lieto di ritirare l'interrogazione.

Debbo dire che si è manifestata una forte sorpresa negli ambienti musicali, anzi una vera indignazione da parte di coloro i quali si vedono letteralmente beffati. Sono gli insegnanti di conservatorio che hanno titolo e diritto di partecipare alla graduatoria e che non chiedono se non di essere valutati per quello che sono.

Ma vediamo come stanno le cose. Credo che sia utile fare riferimento alla disciplina degli incarichi di insegnamento, regolamentati, come ho detto, dalla legge 312 del luglio dello scorso anno, articolo 67. Leggiamo il testo: « Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto, sentito il

Consiglio nazionale della pubblica istruzione, i titoli valutabili ed il relativo punteggio. Ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non più di 15 punti. Ai titoli artistico-culturali e professionali — cioè carriera musicale, attività professionale — « potranno essere assegnati non più di 40 punti ». Ma c'è dell'altro: « Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 24 punti per tali ultimi titoli » — cioè per quelli artistico-professionali — « non saranno inclusi nella graduatoria ». Dunque, si badi bene, non solo si dà grande peso alla carriera, non solo si stabilisce un livello estremamente alto del punteggio per titoli artistici: 40 punti rispetto ai 15 per titoli di studio e di servizio, ma si condiziona l'entrata in graduatoria, cioè l'idoneità, ad un minimo di 24 punti per questi titoli.

Se questo criterio si è considerato giusto e necessario per i docenti, a maggior ragione deve intendersi discriminante per gli incarichi di direzione. No, si è fatto esattamente il contrario: si è fortemente diminuito il punteggio per titoli artistici, cioè per la carriera, e non li si è resi condizionanti. Si è quindi indicata una idoneità complessiva, comprendente i titoli di studio, di servizio e artistico-professionali. I 100 punti per ciascun candidato a disposizione della commissione giudicatrice sono stati così suddivisi nella seconda ordinanza: 30 ai titoli di studio, 40 ai titoli di servizio, 30 soltanto (il 30 per cento rispetto al 70 per cento della legge 312) per la carriera. E viene precisato quindi che il punteggio complessivo, da raggiungere per entrare in graduatoria, è di 60 punti. È un errore palese. Perché? Perché nell'istruzione artistica, come è noto, i titoli di studio non sono richiesti. Se si presentano, sono valutati, ma non sono condizionanti. Che senso ha dunque far concorrere i punti per i titoli di studio ai fini dell'idoneità? E come si può giustificare il tanto basso livello dei punti artistici? Voglio dimostrare che, secondo questi criteri di valutazione, un musicista il quale abbia il massimo dei punti per ogni voce non raggiunge l'idoneità. Ecco l'esempio. Il diploma di composizione che è il diploma di maggior rilievo nel campo musicale è quotato come mas-

simo 10 punti, in rapporto alla votazione del diploma (10 punti con 10 di diploma, 9 con 9 e così via). Consideriamo il massimo di 10 punti. La laurea, ipotizzando che questo musicista ne possieda una, viene valutata fino a un massimo di 3 punti; arriviamo a 13 punti. Sono previsti altri 2 punti per altri titoli di cultura, diamoli: arriviamo a 15 punti. Passiamo al servizio di insegnamento: è valutato in ragione di un punto all'anno per un massimo di 10 anni (valutazione insostenibilmente ristretta). Consideriamo i 10 anni di insegnamento: altri 10 punti; con i 15 per titoli di studio arriviamo a 25 punti. Il massimo dei punti artistici, come detto, è 30. La somma finale è di 55 punti, che non consente di raggiungere l'idoneità dei 60 punti. Risultato che non sta nè in cielo, nè in terra. Mi consenta, signor Ministro, di dirle la mia assoluta convinzione, avendo la stima che ho per lei, che ella è stato tratto in inganno.

Ma a questo punto dobbiamo chiederci: chi raggiunge i 60 punti? C'è il trucco: quello di gonfiare il punteggio per gli incarichi già espletati di direzione; 6 punti all'anno fino a 4 anni, più altri 10 punti se un direttore incaricato chiede la sede in cui ha svolto l'incarico. Per cui con 4 anni di incarico si arriva a 24 (6 per 4 fanno 24), più 10, si arriva a 34 punti. Con tre anni d'incarico si arriva a 28, con due anni a 22 punti. In questa maniera è agevole raggiungere la idoneità, avendo un po' di punti per titoli di studio, di insegnamento e di carriera. Tale criterio di valutazione è privo di senso comune! Capisco questo sindacato che vive di siffatti espedienti, nella difesa delle posizioni più sfacciatamente corporative, egoistiche, di privilegio. Non riesco a capire come il Ministero possa far propria una proposta di questo genere. È una beffa a danno di tutti i docenti di conservatorio che da anni altro non chiedono se non di essere confrontati con i colleghi più fortunati in quanto — non si sa come — scelti dall'alto dai vari ministri.

Voglio fare un altro esempio concreto, riferito ad uno dei maggiori musicisti del nostro secolo, Goffredo Petrassi. Ho calcolato il punteggio che gli spetterebbe se fosse

ancora docente di composizione: 10 per il titolo di composizione; diploma di organo, 5 punti. Inoltre, 10 punti come massimo per il servizio d'insegnamento: in tutto 25, più 30 per titoli artistici (limite insuperabile), totale 55. Dunque il maestro Petrassi non potrebbe raggiungere i 60 punti necessari per essere idoneo a dirigere per incarico un conservatorio!

Che cosa diciamo nel nostro emendamento? Di adottare i criteri per il conferimento degli incarichi di insegnamento al conservatorio che hanno portato alla formulazione della legge 312. E pertanto proponiamo di considerare 30 punti per titoli di studio e di servizio e 70 per titoli artistico-professionali (carriera), subordinando altresì l'idoneità, cioè la possibilità di entrare nella graduatoria, ad un minimo del 60 per cento dei 70 punti artistici a disposizione e dunque a 42 punti artistici. I punti per titoli di studio e di servizio si sommano.

Questa ci sembra la via più giusta, perchè si richiama ad un metodo di valutazione collaudato da anni ed ora sancito nella legge 312. Penso di poter dire che questa proposta corrisponde ad una esigenza di moralizzazione e costituisce l'avvio ad una riforma seria in quanto introduce un onesto apprezzamento di autentici valori nel campo artistico. Prego il Ministro, se crede, di soprassedere questa sera da un suo parere in merito, perchè penso che dovremo rimandare a domani mattina.

P R E S I D E N T E . No, senatore Mascagni, non rimandiamo per niente a domani mattina. L'avviso prima. La seduta va avanti secondo la sua procedura e non rimandiamo affatto il suo emendamento a domani mattina.

M A S C A G N I . Questo compete a lei. Comunque, se il Ministro aderisse ad una sospensione di 5 minuti della seduta per esaminare questo emendamento, ne sarei molto lieto; se, invece, ritiene di avere tutti gli elementi per poterlo o accettare o respingere, dirà quello che crede. Voglia comunque considerare che, secondo i criteri adottati nella seconda ordinanza, non solo non si aiu-

tano i conservatori a sollevarsi dallo stato di depressione in cui si trovano, ma li si spinge ad un sempre più acuto stato di tensione interna e di precario funzionamento, a danno dei giovani che vi studiano la musica.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5.

S A P O R I T O , *relatore*. Signor Presidente, la presentazione degli emendamenti 6.0.1, 6.0.2 e 6.0.3 dimostra l'attenzione che la Commissione ha avuto per i problemi e per le tematiche di cui ha parlato con tanta passione e precisione il senatore Mascagni. Con gli emendamenti proposti dalla Commissione si affrontano problemi importanti, quali l'accesso ai concorsi e le prove e modalità di svolgimento degli stessi e la composizione della commissione giudicatrice, anticipando alcune disposizioni per quanto riguarda il delicatissimo settore dell'istruzione artistica.

Propongo una modifica all'emendamento 6.0.1 della Commissione, nel senso di sostituire, al settimo comma, le parole: « l'Ispettorato per l'istruzione artistica », con le altre: « il Ministero della pubblica istruzione ». Propongo altresì una modifica all'emendamento 6.0.2, diretta a inserire, all'ultimo comma, dopo le parole: « si applicano », le parole: « in quanto compatibili ».

Con l'emendamento 6.0.4 si vuole affrontare un problema che si presenta con molte contraddizioni, anticipando, nelle more dello svolgimento dei concorsi di cui agli articoli introdotti, alcune disposizioni che hanno bisogno ...

M A S C A G N I . Ci sono già le ordinanze del Ministro.

S A P O R I T O , *relatore*. Per questa materia si tende ad anticipare una disciplina provvisoria, in attesa che si compia la riflessione che si sta facendo sullo specifico argomento. Il relatore, pur condividendo le preoccupazioni ed esprimendo solidarietà verso i casi assurdi di cui parlava il senato-

re Mascagni, non può non far presente che occorre avere momenti di riflessione seria su questa materia. Le disposizioni proposte con l'emendamento 6.0.4 vanno probabilmente definite in un confronto più approfondito anche con le organizzazioni sindacali.

Pertanto, sono contrario ad introdurre *sic et simpliciter* una materia così delicata in questo disegno di legge e ritengo che si potrebbe provvedere in via amministrativa da parte del Ministero della pubblica istruzione per correggere, se fondati, quegli inconvenienti, quelle situazioni assurde di cui parlava il senatore Mascagni.

Sono favorevole all'emendamento 6.0.5 e contrario al 6.0.4.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti 6.0.4 e 6.0.5.

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.4, il Governo sottolinea il fatto che la materia è complessa ed ha implicazioni tali che non potrebbero certo essere risolte con una sospensione di cinque minuti. Il Governo ha convenuto che in questo testo fossero anticipati alcuni aspetti normativi relativi al settore artistico che più congruamente possono riferirsi al presente disegno di legge, mentre si è dichiarato contrario a quelle norme che più opportunamente devono essere affrontate nel quadro di un esame globale della materia ed in uno specifico provvedimento legislativo. Per questo vorrei pregare il senatore Mascagni di non insistere sull'emendamento 6.0.4, mentre dichiaro attenzione alle considerazioni che ha fatto e che eventualmente potranno essere approfondite in sede opportuna. Sono favorevole, viceversa, all'emendamento 6.0.5.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 6.0.1, presentato dalla Commissione, con la modifica indicata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.2, presentato dalla Commissione, con la modifica indicata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.3, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.4.

B O G G I O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* **B O G G I O** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi rendo conto delle ragioni che sono state addotte dal Governo: la materia è estremamente complessa e deve essere certamente esaminata con molta attenzione. Non posso però fare a meno di sottolineare la validità delle cose dette dal senatore Mascagni. Non sono intervenuto nel dibattito perchè anch'io credo che la materia debba essere trattata in un apposito disegno di legge, però, dato che alcuni aspetti di essa sono contenuti in questo provvedimento, non posso non esprimere la mia solidarietà rispetto a quanto detto dal senatore Mascagni. Pertanto, tenendo conto delle difficoltà che sono state manifestate dal Governo, dichiaro di astenermi su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Mascagni, mantiene il suo emendamento?

M A S C A G N I . Lo mantengo e domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C A G N I . Contro il nostro emendamento si sono portati vari argomenti. Innanzitutto si è sostenuto che la materia è complessa. Ma questa non è una ragione

perchè si mantenga una regolamentazione sbagliata della materia.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma non si dice di mantenerla, si dice di esaminarla in sede propria.

M A S C A G N I . Quando?

R U H L B O N A Z Z O L A . Se non l'esaminiamo qui, mi domando dove.

M A S C A G N I . Ci sono già due ordinanze in materia ed è già scaduto il termine di presentazione delle domande. C'è un fermento incredibile nei conservatori, i docenti si ritengono truffati — mi si scusi questa parola — e la soluzione adottata è una autentica beffa.

Secondo argomento addotto: necessità di un confronto con le forze sindacali. Benissimo. Ma intanto una organizzazione sindacale è riuscita a imporre un suo sistema di valutazione (non lo si può negare, ne fa fede la stampa) e nessun'altra organizzazione è stata chiamata dal Ministero. Non è stato nemmeno consultato l'ispettorato per l'istruzione artistica, ciò che starebbe ad indicare — non faccio nessun processo alle intenzioni, uso il condizionale — che negli ambienti ministeriali purtroppo c'è chi accoglie troppo facilmente — ed escludo le persone del Ministro e dei Sottosegretari — certe sollecitazioni.

Un sindacato autonomo è stato consultato, anzi si è accettato totalmente, a occhi chiusi, ciò che ha proposto. Non posso dunque accogliere la richiesta dell'onorevole Falcucci. Non solo non ritiriamo questo emendamento, ma sosteniamo che è necessario affrontare in questa sede la materia. Insisto nel sottolineare che per i criteri di valutazione da me proposti mi sono richiamato testualmente a quanto è sancito dall'articolo 67 della legge n. 312, riportando le stesse parole. Se quei criteri sono adatti alla valutazione dei docenti, a maggior ragione, per i motivi che ho esposto, possono e debbono essere applicati per i direttori. Si tratta di una valutazione di merito basata sui titoli artistico-professionali.

Signor Ministro, chiedo per un attimo la sua attenzione su un fatto. In data 3 giugno, non sapendo che lei aveva già emanato la prima ordinanza, mi sono permesso di inviarle un telegramma pregandola di esaminare l'opportunità di adattare il metodo delle graduatorie anche per il conferimento degli incarichi di direzione dei conservatori, facendo particolare riferimento alla valutazione dei titoli artistici (per tutte le ragioni che ho già esposto). Le leggo la lettera con la quale lei mi ha risposto: «Caro senatore, in relazione al suo telegramma del 3 giugno scorso, le comunico che l'ordinanza ministeriale 1° giugno 1981, che detta disposizioni, tra l'altro, sugli incarichi di direzione dei conservatori di musica, ha precisato che gli incarichi stessi sono conferiti secondo la graduatoria formulata da un'apposita commissione in base ai titoli professionali ed artistici». Lei mi ha involontariamente ingannato, signor Ministro. Questa lettera certamente non l'ha compilata lei. Ella non può seguire in dettaglio ogni problema. La sua risposta è un falso: mi duole arrivare a questa affermazione.

Per concludere: poichè esiste un precedente legislativo importante che è quello della regolamentazione degli incarichi per i docenti dei conservatori, propongo che si applichino gli stessi criteri per il conferimento degli incarichi di direzione. Se non vogliamo basarci sui cento punti, segniamo pure il punteggio della legge n. 312: 15 punti per i titoli di studio e di servizio e 40 per i titoli artistici con un minimo di 24 per entrare in graduatoria.

Mi pare quindi che esistano tutte le condizioni per delineare una possibilità reale di modifica delle ordinanze già emanate.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Mi pare, signor Presidente, signor Ministro, colleghi, che sia un atteggiamento non di fattiva collaborazione quello espresso dal Governo e dal relatore su un problema così grave come quel-

lo puntualizzato dal senatore Mascagni. Non si possono rinviare questioni quando esse siano state così documentatamente e con precisione poste.

Inviterei pertanto il Governo e il relatore, se possibile, a recedere dalle loro posizioni negative.

Nel frattempo dichiaro il voto favorevole della Sinistra indipendente all'emendamento 6.0.4, presentato dal senatore Mascagni.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetto di motivare meglio la richiesta di non insistere sulla votazione perchè un eventuale voto negativo sull'emendamento pregiudica sostanzialmente la possibilità di una eventuale revisione dell'ordinanza.

Il Governo non è disattento alle considerazioni fatte con competenza e passione dal senatore Mascagni, ma in questa sede, con riferimento a questo articolo, non ritiene di poter esprimere un'adesione sostanziale, poichè vuole essere posto in condizioni di valutare con calma problemi che possono essere risolti con una modifica dell'ordinanza là dove un voto negativo sull'articolo, non potendo il Governo esprimere un consenso, potrebbe essere di pregiudizio.

Chiedo scusa se prima non mi sono spiegata chiaramente, ma questo è l'intendimento del Governo che ora ho reso più esplicito.

PRESIDENTE. Senatore Mascagni, mantiene il suo emendamento?

MASCAGNI. L'argomentazione della senatrice Falcucci è seria e convincente, ma vorrei chiedere se, ritirando questo emendamento, il Ministero si impegna a rivedere seriamente per l'anno 1981-82 i criteri di valutazione ai fini del conferimento degli incarichi.

PRESIDENTE. Lei ha posto una domanda al Governo. Onorevole Ministro, ritiene di poter dare una risposta al senatore Mascagni?

BODRATO, *ministro della pubblica istruzione*. Il senatore Mascagni ha fatto riferimento ad una prima e ad una seconda ordinanza. Ma questo riferimento dimostra come, quando ha letto una mia missiva, ha poi dato un giudizio un po' avventato perchè la mia missiva si riferiva ad una situazione che era maturata in una prima fase e che convergeva sostanzialmente con le sue opinioni.

Il Governo si impegna a riesaminare il problema alla luce di quanto qui detto e delle considerazioni svolte dal senatore Mascagni, ma non posso impegnarmi rispetto alla conclusione di questa revisione perchè è necessario che l'analisi sia fatta con serietà, serenità e documentazione.

Ho ascoltato argomentazioni che ritengo siano state espresse muovendo da esperienza e conoscenza del problema, ma non posso affermare con totale tranquillità che non vi sono altre argomentazioni che pure vanno considerate. Quindi mi impegno a riesaminare il problema, ma non posso impegnarmi rispetto ad una conclusione assoluta perchè assumerei un impegno in una sede abbastanza impropria.

PRESIDENTE. Senatore Mascagni, mi pare che le dichiarazioni del Governo siano abbastanza chiare. Il Governo è disposto a riesaminare il problema, ma non può anticipare conclusioni.

MASCAGNI. Sono allora costretto a mantenere l'emendamento perchè c'è il riferimento alla 312 alla quale il Governo può rimettersi.

SAPORITO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, *relatore*. Il senatore Ulianich ha invitato il relatore a tornare eventualmente sull'argomento alla luce del-

le cose dette. La posizione resta quella che ho espresso in precedenza, rafforzata dalle preoccupazioni del Sottosegretario per cui un voto negativo su questo emendamento impedisce di disciplinare in tempi brevi la materia.

Vorrei quindi pregare i presentatori dell'emendamento di trasformarlo in ordine del giorno in modo che resti l'impegno per il Governo e per le forze politiche che potranno votarlo e sia anche un'indicazione per il Governo a provvedere nella materia, ovviamente non nei termini e nei contenuti chiesti dal senatore Mascagni, ma con la libertà che l'amministrazione della pubblica istruzione vorrà riservarsi nel definire le varie questioni.

P R E S I D E N T E . Senatore Mascagni, prima di mettere ai voti l'emendamento 6.0.4, le chiedo se è disposto a trasformarlo in ordine del giorno.

M A S C A G N I . Signor Presidente, sì, con l'auspicio che il Governo l'accetti come impegno.

P R E S I D E N T E . Senatore Mascagni, la prego di formulare l'ordine del giorno sul quale poi il Governo e il relatore si pronunceranno.

Metto intanto ai voti l'emendamento 6.0.5, presentato dal senatore Mascagni e da altri senatori. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Avverto che il senatore Mascagni ha trasformato l'emendamento 6.0.4 nel seguente ordine del giorno:

Il Senato,

impegna il Governo a disporre con apposita ordinanza il conferimento di incarichi ai posti di direttori di Accademie e di Conservatori di musica secondo i seguenti criteri e modalità:

1) i direttori delle Accademie di belle arti sono nominati per incarico dal Mini-

stro della pubblica istruzione, il quale, per ciascuna Accademia, li sceglie all'interno di terne di docenti di ruolo, anche non facenti parte dell'Accademia interessata, terne proposte dai rispettivi collegi dei docenti. L'incarico ha durata biennale ed è rinnovabile su conforme parere del collegio dei docenti;

2) i direttori delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica sono nominati per incarico dal Ministro della pubblica istruzione secondo l'ordine di graduatorie nazionali predisposte sulla base di una valutazione dei titoli di studio, dei titoli di servizio relativi all'insegnamento di discipline specifiche in istituzioni scolastiche statali e pareggiate, dei titoli artistico-professionali. Il Ministro stabilisce nell'apposita ordinanza i criteri e le modalità di formazione delle Commissioni giudicatrici, i titoli valutabili e il loro punteggio. Le Commissioni disporranno per ciascun candidato di 100 punti; ai titoli di studio e di servizio potranno essere assegnati non più di 30 punti; ai titoli artistico-professionali potranno essere assegnati non più di 70 punti. Gli aspiranti che riporteranno un punteggio inferiore a 42 punti per tali ultimi titoli non saranno inclusi nelle graduatorie. Gli incarichi sono annuali e possono essere rinnovati. Ai fini della graduatoria nell'ordinanza ministeriale sarà previsto un congruo punteggio aggiuntivo rapportato alla votazione conseguita nei concorsi per titoli ed esami.

Impegna il Governo ad adottare i criteri e le modalità sopra indicati a partire dall'anno scolastico 1981-82, modificando in conformità le disposizioni contenute nelle ordinanze 1° giugno 1981 e 23 giugno 1981, concernenti il medesimo oggetto.

9.1112.6 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA

Invito il relatore ad esprimere il parere.

S A P O R I T O , relatore. Signor Presidente, nell'invitare il senatore Mascagni a trasformare l'emendamento in ordine del giorno avevo consigliato di non essere rigido nella formulazione, ovvero di impegnare il Governo a rivedere la materia sen-

za indicare precisi criteri, pur accettando tutte le osservazioni ed essendo convinto che la totalità di esse siano fondate. Mi sembra corretto che nella formulazione dell'ordine del giorno si inviti il Governo a definire la materia e in tale sede non si potrà non tener conto di quanto è stato detto.

Comunque, se me lo consente il presentatore dell'ordine del giorno, devo dire che ci vuole un confronto su queste cose perchè qualcuno degli altri Gruppi e lo stesso relatore potrebbero non essere d'accordo e volere delle verifiche su quanto è stato denunziato.

Perciò sono d'accordo con l'ordine del giorno, ma non in una formulazione così rigida.

P R E S I D E N T E . Senatore Saporito, lei mi deve dire se è favorevole o contrario all'ordine del giorno.

S A P O R I T O , *relatore*. Mi rimetto all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Lo accetto come raccomandazione. In caso di votazione, mi rimetto all'Assemblea.

M A S C A G N I . Signor Presidente, modifico il punto 2) dell'ordine del giorno nel modo seguente:

« 2) i direttori delle Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza e dei Conservatori di musica sono nominati per incarico dal Ministro della pubblica istruzione secondo l'ordine di graduatorie nazionali formulate in base ai criteri stabiliti dall'articolo 67 dell'alegge n. 312 del 1980 ».

P R E S I D E N T E . Invito allora la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno nella nuova formulazione.

S A P O R I T O , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Senatore Mascagni, insiste per la votazione?

M A S C A G N I . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo ordine del giorno n. 6, presentato dai senatori Mascagni e Ruhl Bonazzola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 7.

(*Norma di rinvio*)

Per il reclutamento del personale docente ed assistente delle istituzioni scolastiche aventi particolari finalità si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970.

(*È approvato*).

TITOLO II

DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA, DEI LICEI ARTISTICI E DEGLI ISTITUTI D'ARTE E MODIFICHE DI DISPOSIZIONI VARIE CONNESSE CON IL PRECARIATO

Art. 8.

(*Dotazioni organiche*)

Le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna e della scuola elementare, nonché le dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola media e le dotazioni organiche dei ruoli nazionali degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei

licei artistici e degli istituti d'arte sono definite secondo le disposizioni vigenti.

Ciascuna sezione di scuola materna è costituita con un numero massimo di 25 bambini ed un numero minimo di 13 bambini, ridotti, rispettivamente, a 20 e a 10 per le sezioni che accolgono bambini portatori di *handicaps*.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola materna è calcolata aggiungendo anche i posti di sostegno da istituire in ragione del 2 per cento dei posti di organico determinati ai sensi dei precedenti commi.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei ruoli provinciali della scuola elementare e della scuola media è calcolata aggiungendo anche il numero dei posti di sostegno a favore degli alunni portatori di *handicaps*, di tempo pieno, di attività integrative, di libere attività complementari e di attività di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento di titoli di studio, funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle scuole medie a tempo pieno sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, cattedre-orario comprensive sia dell'insegnamento delle discipline previste dai programmi sia dell'insegnamento delle libere attività complementari.

Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo.

La rideterminazione dei posti di cui al precedente terzo e quarto comma va effettuata, per gli anni scolastici successivi a quello della data di entrata in vigore della presente legge, in misura del 2 per cento dei posti di organico determinati ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo.

Per la scuola media la ripartizione tra i singoli insegnamenti dei posti di organico determinati ai sensi dei precedenti commi quarto e sesto è effettuata secondo la procedura ed i criteri previsti dal sesto comma del successivo articolo 9.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il numero massimo e minimo di bambini nelle sezioni di scuola materna che accolgono portatori di *handicaps* è ridotto rispettivamente a 20 e a 10 ».

8.3 IL GOVERNO

Al terzo comma, sopprimere le parole: « da istituire in ragione del 2 per cento dei posti di organico determinati ai sensi dei precedenti commi ».

8.1 LA COMMISSIONE

« *Al terzo comma sostituire le parole: « in ragione del 2 per cento dei posti di organico determinati ai sensi dei precedenti commi » con le altre: « in ragione di regola di un posto ogni quattro bambini portatori di handicaps ».*

8.4 IL GOVERNO

Sostituire il quinto e sesto comma con il seguente:

« Le dotazioni organiche di cui al presente articolo sono rideterminate annualmente entro il 31 marzo, ai sensi del precedente primo comma. In sede di rideterminazione degli organici si procede all'aggiornamento del numero dei posti di sostegno a favore dei bambini o degli alunni portatori di *handicaps* della scuola materna, elementare e media, in modo da assicurare di regola un rapporto medio di un insegnante di sostegno ogni quattro bambini o alunni portatori di *handicaps* ».

8.2 LA COMMISSIONE

S A P O R I T O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 8.2 si illustra da sè. L'8.1 si illustra ugualmente da sè, ma va visto in relazione alla formulazione che il Governo ha fatto con l'emendamento 8.3. Quindi, se si accetta l'8.4, e il relatore è disposto ad accettarlo perchè mi sembra sia giusto precisare questo specifico argomento, riterrei assorbito l'emendamento 8.1 dall'approvazione dell'emendamento 8.4 del Governo.

P R E S I D E N T E . Allora lo ritira?

S A P O R I T O , *relatore*. Sì, signor Presidente.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con gli emendamenti 8.3 e 8.4 presentati dal Governo si stabiliscono termini tecnici più esatti per l'applicazione dell'articolo. Quindi, prendendo atto anche del consenso del relatore, il Governo chiede all'Assemblea di accoglierli.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 8.2.

B O D R A T O , *ministro della pubblica istruzione*. Favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione degli emendamenti.

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I . Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 8.3.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T E R N O D E G L I A B B A T I . Vorrei, signor Presidente, richiamare l'attenzione sulla riduzione del tetto dei 30 bambini fissati per sezione dalla legge n. 444

del 1968, istitutiva della scuola materna. Questa riduzione a 25 era stata inserita nel testo del disegno di legge 1112 mentre ci lavoravamo in sede di comitato ristretto alcuni mesi fa, dopo l'incontro del ministro Bodrato con i sindacati. Ci sembra che la soppressione del tetto di 25 e il ritorno al tetto di 30 allontani quella maggiore qualificazione del servizio scolastico rappresentata dalla scuola materna che è per tutti noi la maggiore preoccupazione. Perciò vorremmo che si tornasse al testo dell'articolo.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Chiedo scusa, ma c'è un errore materiale: l'emendamento 8.3 non è completamente sostitutivo del secondo comma. Propongo pertanto la seguente nuova formulazione:

All'articolo 8, al secondo comma, sostituire il numero « 25 » con il numero « 30 ».

La ragione è chiaramente di natura finanziaria; ed è stato concordato con il Ministero del tesoro. D'altra parte si deve dire che la frequenza media dei bambini nella scuola materna è compatibile con il numero massimo di 30 iscritti previsti. Difficilmente si ha una continuità di presenza dei bambini nella scuola materna; per cui anche il mantenimento del testo che prevede 30 bambini anzichè 25 è sostenibile senza particolari difficoltà per lo svolgimento dell'attività scolastica. Chiedo scusa dell'errore materiale in cui il Governo è incorso nella formulazione dell'emendamento che va letto quindi nel senso di prevedere un numero massimo di 30 bambini e un numero minimo di 13.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sul nuovo testo dell'emendamento 8.3.

S A P O R I T O , *relatore*. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 8.3, nella nuova formulazione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 8.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Avevo già detto nel corso dell'intervento di ieri a proposito dell'articolo 8 che lascio al Governo e al relatore il compito e la responsabilità di eliminare l'ingiustizia che è contenuta nel quarto comma. Questo in base a considerazioni che avevo esposto servendomi dei dati forniti dal CENSIS per il 1980 e dai quali emergeva come nella zona meridionale ed insulare si avesse un'esigua percentuale di insegnanti addetti al tempo pieno, alle attività integrative, alle libere attività complementari e alle attività di istruzione agli adulti finalizzate al conseguimento del titolo di studio.

Poichè il quarto comma dell'articolo 8 nella sua redazione attuale si basa sui corsi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge, si avrebbe la codificazione delle situazioni esistenti con conseguente approfondito dislivello tra regioni

centro-settentrionali e regioni meridionali e insulari. Per questo motivo votiamo contro l'articolo 8.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 9.

(Determinazione di dotazioni aggiuntive all'organico)

Le dotazioni organiche determinate ai sensi del precedente articolo 8 sono aumentate di una dotazione aggiuntiva risultante dalla applicazione di un incremento percentuale medio del 5 per cento, calcolato sulla consistenza delle predette dotazioni organiche, fatta salva la determinazione in cifra assoluta stabilita dal successivo articolo 15 per la prima applicazione della presente legge.

La dotazione organica complessiva risultante dall'applicazione del precedente comma costituisce una dotazione organica unica per ciascuno dei ruoli del personale docente.

Le dotazioni aggiuntive determinate in prima applicazione della presente legge, secondo quanto disposto dal successivo articolo 15, vanno riferite al 31 marzo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le dotazioni vanno rideterminate in base al criterio percentuale previsto dal precedente primo comma con riferimento al 31 marzo degli anni successivi, contestualmente alla determinazione degli organici del personale docente.

Qualora l'applicazione del presente articolo comporti una consistenza delle dotazioni aggiuntive inferiore a quella risultante dal successivo articolo 15 si procederà al preventivo assorbimento delle unità di orga-

nico eccedenti, in corrispondenza delle cessazioni del personale in servizio e delle disponibilità di posti che si venissero comunque a determinare.

Per la scuola media e per gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, per i licei artistici e per gli istituti d'arte, la ripartizione delle dotazioni aggiuntive tra i singoli insegnamenti è effettuata dai provveditori agli studi secondo modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto tenuto conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche delle consistenze di personale in servizio.

È abrogata la legge 27 novembre 1954, n. 1170, relativa all'istituzione dei ruoli in soprannumero dei maestri delle scuole elementari statali. L'assorbimento dei docenti dei ruoli in soprannumero nelle dotazioni aggiuntive ha luogo soltanto dopo l'effettuazione delle nomine relative sia ai posti disponibili nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sia ai posti da conferire per le dotazioni aggiuntive ai sensi del successivo articolo 15.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Il calcolo dell'incremento percentuale di cui al comma precedente e la ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive per le discipline artistiche, artistico-professionali di arte applicata e per i posti di assistente sono effettuati per classe di concorso su base regionale ».

9.1

LA COMMISSIONE

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il calcolo dell'incremento percentuale di cui al comma precedente e la ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali

di arte applicata sono effettuati per classe di concorso su base regionale ».

9.2

IL GOVERNO

SAPORITO, relatore. L'emendamento 9.1, presentato dalla Commissione, si illustra da sé.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo propone con il suo emendamento 9.2 un testo sostitutivo dell'emendamento 9.1 della Commissione.

L'emendamento propone di inserire, dopo il primo comma, il seguente: « Il calcolo dell'incremento percentuale di cui al comma precedente e la ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive per le discipline artistiche e artistico-professionali di arte applicata sono effettuati per classe di concorso su base regionale », in quanto il ruolo degli assistenti, in un articolo successivo, viene soppresso.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ritira l'emendamento 9.1?

SAPORITO, relatore. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Conseguentemente all'approvazione dell'emendamento 9.2, deve intendersi aggiunta, nel secondo comma, dopo la parola: « precedente » l'altra: « primo ».

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 10.

(Utilizzazione
del personale docente di ruolo)

La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:

a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;

b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e non disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti vicini;

c) sostituzione dei docenti destinati a compiti particolari;

d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;

e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;

f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del decimo comma del presente articolo.

A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.

In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole medie dello stesso distretto o del distretto vicino.

Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati

dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma, nonché per le attività elettive di cui all'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.

Il personale docente di ruolo, incluso — nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo — quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psicopedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di *handicaps* e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.

È abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di 6 ore settimanali per ciascuna classe.

I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, con le modalità e i criteri e nell'ambito degli ordinamenti da stabilire secondo quanto è previsto al successivo articolo 56.

L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegna-

to al circolo o alla scuola media. Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma è possibile concedere esoneri parziali dal servizio per i docenti di ruolo che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento di titoli di specializzazioni attinenti la loro utilizzazione e richieste dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici.

Il Ministro della pubblica istruzione può disporre a partire dall'anno scolastico 1982-1983 l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.

L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente terzultimo comma non può superare un triennio continuativo ed essa non può essere disposta per più di tre volte nel corso della carriera dello stesso insegnante.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al decimo comma, dopo le parole: « istituzioni culturali o di ricerca, », inserire le altre: « enti locali, ».

10.1 CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL
BONAZZOLA, CHIARANTE, PAPALIA

P A P A L I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Il nostro emendamento all'articolo 10 non richiede un'ampia illustrazione. Si tratta di inserire tra le istituzioni e gli enti presso i quali utilizzare un numero definito di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo anche gli enti locali.

Come è scritto nel decimo comma, l'utilizzazione di questo contingente di personale può avvenire presso gli organi centrali, periferici dell'amministrazione, presso istituti universitari e di ricerca, presso enti ed istituzioni aventi personalità giuridica.

Ci sembra giusto e necessario che tale utilizzazione possa avvenire anche presso gli enti locali. Ciò è necessario per coordinare attività scolastiche come il doposcuola, iniziative varie che sono ormai largamente diffuse nella scuola italiana e la cui utilità nessuno mi sembra mettere in discussione.

Sarebbe incomprensibile una discriminazione innanzitutto verso gli enti locali il cui ruolo nell'attività educativa dovrà essere sempre più valorizzato, tanto più che l'esperienza è stata unanimemente giudicata positiva sia per la scuola sia per gli stessi insegnanti utilizzati presso gli enti locali.

Auspichiamo che questo nostro emendamento venga approvato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , relatore. Abbiamo discusso molto in Commissione del problema degli enti locali e l'articolo 10 riguarda le priorità nell'utilizzazione del personale.

Noi abbiamo un limite, fissato in 1.000 unità, che attiene all'esigenza di non dar luogo a nuove forme di precariato. Se l'Aula accettasse l'emendamento 10.1, verremmo a trovarci in condizione di avere 1.000 posti disponibili non solo per gli organismi per i quali già è prevista un'utilizzazione (si tratta di un'utilizzazione ritenuta posi-

tiva in quanto sono associazioni aventi personalità giuridica, istituti universitari, organi dell'amministrazione scolastica) ma anche per gli enti locali: così facendo, metteremo gli enti locali gli uni contro gli altri. Gli enti locali, parlo dei soli comuni, sono circa 8.000 e finiremmo col sottrarre l'utilizzazione di una parte di tale personale dalle finalità istituzionali, più attinenti alla preparazione e alla professionalità del personale di cui si tratta.

Di questo si è discusso e allora o si doveva stabilire un numero piuttosto alto di personale da comandare agli enti locali, o si dovevano adottare criteri diversi (per esempio, il distretto scolastico come unità). Questi orientamenti allora non furono accettati perchè si ritenne che ciò poteva non essere confacente ai bisogni degli enti locali.

Accettare l'emendamento proposto significa distrarre personale dalla scuola agli enti locali in maniera molto limitata, cosa che non servirebbe neanche a questi ultimi (penso a Roma, dove certo non basta un operatore scolastico per tutti i problemi scolastici della città).

Pertanto, il relatore è contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è contrario all'emendamento. Non si tratta assolutamente di discriminazione, tant'è che nello stesso disegno di legge, in altro articolo, si prevede la possibilità che il personale attualmente in comando presso gli enti locali, qualora sia richiesto dagli stessi enti e con il consenso degli interessati, possa stabilmente svolgere la propria attività presso gli enti locali.

Il fatto che certe competenze sono passate organicamente agli enti locali esige che esse non siano assolve con personale che saltuariamente possa essere o no comandato, ma con personale organicamente collegato agli enti locali.

A queste considerazioni si aggiungono quelle di carattere pratico espresse dal re-

latore, e cioè che l'elevato numero di enti locali non è compatibile con la quota riservata di personale della pubblica istruzione utilizzabile in posizione di comando.

Per queste ragioni il Governo è contrario all'emendamento 10.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Conterno Degli Abbati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzare la mano .

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

Art. 11.

(Conferimento di supplenze annuali)

Per la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere mediante il personale docente di ruolo dei contingenti distrettuali, ai sensi del precedente articolo 10, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie provinciali compilate ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per la copertura dei posti di personale non docente vacanti entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, il provveditore agli studi conferisce supplenze annuali sulla base delle graduatorie compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

È abrogato l'articolo 1 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Ai docenti supplenti annuali si applica la disciplina dei congedi e delle assenze prevista dagli articoli da 8 a 15 della legge 19 marzo 1955, n. 160.

Al personale non docente supplente annuale si applica la disciplina dei congedi e delle assenze attualmente vigente per il personale non docente non di ruolo.

I posti delle dotazioni aggiuntive non possono essere coperti, in ogni caso, mediante assunzioni di personale non di ruolo.

Per l'insegnamento di strumento musicale negli istituti magistrali si provvede mediante personale docente di ruolo e non di ruolo di educazione musicale nelle scuole medie in possesso del diploma specifico.

Per l'insegnamento delle libere attività complementari e nei corsi per adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio, ivi compresi i corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, si provvede esclusivamente mediante personale docente di ruolo.

I provvedimenti di conferimento di supplenze adottati in difformità delle disposizioni contenute nei precedenti commi sono privi di effetti, ferma restando la responsabilità diretta di coloro che li abbiano disposti.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al primo comma sostituire le parole: « dei contingenti distrettuali » con le altre: « delle dotazioni aggiuntive ».

11.1

IL GOVERNO

Dopo il secondo comma, inserire il seguente:

« Le cattedre e i posti conferiti ai sensi del precedente comma dal provveditore agli studi per supplenza annuale e rimasti disponibili dopo la data del 31 dicembre, per rinuncia o decadenza del personale cui è stata conferita la nomina, saranno assegnati dal direttore didattico o preside in base alle apposite graduatorie di circolo o di istituto ».

11.2

IL GOVERNO

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

SAPORITO, relatore. La Commissione è favorevole ai due emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dopo l'articolo 11 è stato proposto un articolo aggiuntivo con l'emendamento 11.0.1. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

Art. ...

«(Competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo per gli insegnamenti di arte applicata)»

L'articolo 17 della legge 9 agosto 1978, n. 463, è modificato nel senso che per gli insegnamenti di arte applicata, per i quali

non sono previsti titoli di studio, tutte le competenze in materia di assunzione di personale non di ruolo, ivi compresa quella relativa al contenzioso, sono devolute al provveditore agli studi.

L'accertamento e la valutazione dei titoli professionali è affidata dal provveditore agli studi competente ad una commissione presieduta da un preside di istituto d'arte estratto a sorte e composta da due insegnanti, di cui uno titolare di cattedra artistico-professionale, relativa al corrispondente posto di insegnamento di arte applicata ».

11.0.1

LA COMMISSIONE

S A P O R I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *relatore*. L'emendamento si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 11.0.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 12.

(*Supplenze brevi*)

Negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, i docenti di ruolo e non di ruolo sono tenuti a supplire i docenti che si assentino per non più di sei giorni, anche in ecceden-

za all'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento di 18 ore, previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sino ad un massimo di tre ore aggiuntive al predetto orario.

Le ore eccedenti l'orario settimanale obbligatorio sono retribuite secondo le disposizioni vigenti in materia.

Il preside designa il docente chiamato ai sensi del precedente primo comma a sostituire il collega assente, tenendo conto dell'esigenza di assicurare uniformità di trattamento ai docenti in servizio nella scuola.

R U H L B O N A Z Z O L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U H L B O N A Z Z O L A . Il Gruppo comunista si asterrà sull'articolo 12. Si tratta di un articolo molto delicato ed importante che ha suscitato molte tensioni tra gli insegnanti.

Noi riconosciamo che tale articolo è stato migliorato rispetto al testo iniziale in quanto si è abbassato il numero di giorni che i docenti dovrebbero dedicare alla supplenza di colleghi assenti (non più di sei giorni e un massimo di tre ore aggiuntive all'orario). Tuttavia, pur riconoscendo che vi sono stati dei passi avanti, il nostro Gruppo ribadisce la propria posizione che ha espresso sempre chiaramente. A nostro giudizio era più giusto sopprimere l'articolo 12 perchè esso affronta un problema che non dovrebbe essere trattato nell'ambito di questa legge, ma dovrebbe far parte di un discorso più generale che riguarda lo stato giuridico del personale docente.

Questi sono i motivi essenziali per i quali il nostro Gruppo si astiene su una questione importante, sulla quale ancora una volta intendiamo richiamare l'attenzione dell'Aula.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 12. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 13.

(Modifiche alla normativa in materia di comandi)

A partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83 sono soppressi i comandi previsti dall'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con esclusione dei comandi previsti da altre norme di legge speciali, che rimangono fermi nel numero disposto in base a ciascuna di esse.

Sono abrogate altresì tutte le disposizioni che prevedono comandi di personale docente di ruolo per insegnamenti in scuole di grado od ordine diverso da quello delle scuole di appartenenza. Sono, comunque, fatti salvi i comandi disposti per l'attuazione dei progetti di sperimentazione di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

Salvo quanto disposto dal successivo articolo 53, il personale comandato per effetto delle disposizioni abrogate dal presente articolo è restituito ai compiti di istituto.

Per gli incarichi, di cui all'articolo 65 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, svolti presso enti diversi dallo Stato, l'esonero dall'insegnamento non può superare l'anno scolastico e gli assegni sono a carico dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi.

Per gli incarichi ispettivi di cui all'articolo 119, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, l'esonero dal servizio è limitato ai giorni effettivamente necessari per l'espletamento dell'incarico.

CHIARANTE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIARANTE. Solo due parole per precisare le ragioni per le quali il Gruppo

comunista non può votare a favore di questo articolo e anzi intende sottolineare quello che a noi sembra uno degli aspetti negativi di questo provvedimento: cioè il fatto che maggioranza e Governo non hanno saputo utilizzare neppure un'operazione massiccia di immissione in ruolo di personale docente, quale quella realizzata con questa legge, per cercare perlomeno di dare una sistemazione organica al problema dell'utilizzazione dei docenti per funzioni e finalità diverse da quelle istituzionali d'insegnamento.

Ricordo che quando nel 1974 fu varato il nuovo stato giuridico, nel decreto n. 417 ci si era proposti di disciplinare questa materia attraverso l'istituto del comando, così com'era definito nell'articolo 79. In realtà quella disciplina non ha mai trovato — anche per la genericità delle sue formulazioni — un'attuazione che possa considerarsi rigorosa e limpida: anzi ha dato luogo a situazioni di discrezionalità che sono state oggetto di critiche e polemiche e che determinano non poche disfunzioni, tra le quali anche il fatto che l'istituto del comando apre dei vuoti che possono portare alla creazione di nuovo precariato.

Con questa legge la situazione non si semplifica e tanto meno si chiarisce, anzi diventa per molti aspetti ancora più confusa. Viene potenziato, come è stato fatto con l'articolo 10, l'istituto delle utilizzazioni, e tra i compiti delle utilizzazioni di personale docente vengono previsti anche molti dei compiti ai quali in precedenza si provvedeva attraverso i comandi: cioè lo svolgimento, come è detto appunto nell'articolo 10, di ricerche e iniziative nel campo educativo e scolastico per interventi che siano considerati di particolare interesse per la scuola.

Tuttavia l'istituto del comando non viene soppresso, come appunto risulta da questo articolo 13, o meglio sono soppressi i comandi in base all'articolo 79 del decreto n. 417, ma restano altre categorie di comandi: per esempio quelli previsti da altre disposizioni legislative, oppure quelli per l'attuazione dei progetti di sperimentazione — lo si dice esplicitamente al secondo comma di questo articolo — mentre non si capisce in

che cosa si differenzino i progetti di sperimentazione dalle ricerche e dalle iniziative di rilevante interesse educativo e scolastico svolte nell'ambito dell'amministrazione della scuola di cui si parla nell'articolo 10 a proposito delle utilizzazioni. Restano poi altre forme di incarico che si configurano in modo analogo ai comandi: ad esempio quelli per scopi ispettivi, di cui si parla all'ultimo comma, e ancora altre categorie. Giustamente il collega Mascagni aveva perciò presentato un ordine del giorno, non accolto dal Governo, che ricordava che sotto altre dizioni vi sono nella scuola forme di utilizzazione che sono analoghe a quelle del comando: per cui, se non si rende esplicito che la soppressione del comando riguarda anche quanto è previsto in queste altre disposizioni legislative, è facile prevedere che oltre alle utilizzazioni rimangono invece molte categorie di comandi.

Perchè tutta questa confusione che caratterizza in proposito questo testo legislativo? Non voglio dire — come si potrebbe — che è una confusione espressamente voluta, per conservare più ampi margini di discrezionalità per le autorità ministeriali. Voglio però sottolineare che è stata persa un'occasione per dare una sistemazione organica a questo problema, come del resto a tanti altri problemi che questo disegno di legge affronta secondo una logica di sistemazione del personale nella quale non è ravvisabile un disegno complessivo di politica scolastica.

Per questo, a nome del Gruppo comunista, esprimo non solo il nostro dissenso da questo articolo e le ragioni per le quali non lo votiamo, ma sottolineo che anche su questa materia bisognerà ritornare con un'iniziativa legislativa che porti ordine, chiarezza, pulizia in questo settore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 14.

(Trasferimenti e assegnazioni provvisorie)

I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia.

I trasferimenti da altra provincia sono disposti sia sul 50 per cento dei posti che risultano annualmente vacanti e disponibili, sia per compensazione.

Le assegnazioni provvisorie possono essere disposte soltanto per posti di organico, ai quali non sia possibile destinare nè personale docente di ruolo, anche delle dotazioni aggiuntive, nè eventuale personale docente non di ruolo non licenziabile in servizio nella provincia.

Ad integrazione di quanto previsto dal primo comma dell'articolo 59 della legge 11 luglio 1980, n. 312, hanno titolo a chiedere l'assegnazione provvisoria di sede anche gli insegnanti trasferiti d'ufficio per soppressioni di posto.

(È approvato).

Art. 15.

(Prima applicazione delle dotazioni aggiuntive)

In prima applicazione della presente legge le dotazioni aggiuntive della scuola materna sono determinate in numero di 5.500 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola elementare sono determinate in numero di 36.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive della scuola media sono determinate in numero di 47.000 unità complessive; le dotazioni aggiuntive degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, dei licei artistici e degli istituti d'arte sono determinate in numero di 20.000 unità complessive.

Per la scuola materna ed elementare, il Ministro della pubblica istruzione ripartisce, con proprio decreto, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi, le do-

tazioni aggiuntive di cui al precedente comma in dotazioni aggiuntive provinciali, tenendo conto della consistenza delle dotazioni organiche delle scuole materne ed elementari funzionanti in ciascuna provincia, della popolazione scolastica relativa, nonché della situazione di ogni singola provincia anche con riferimento al personale docente di ruolo privo di sede di titolarità e del numero degli aspiranti al trasferimento delle altre province.

Per la scuola media e gli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, i licei artistici e gli istituti d'arte, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, provvede innanzitutto a ripartire le dotazioni aggiuntive, di cui al precedente primo comma, tra i singoli insegnamenti, tenendo conto delle esigenze di utilizzazione del personale relative a ciascuno degli insegnamenti medesimi, sulla base anche della consistenza del personale in servizio risultante dai dati forniti dai provveditori agli studi.

Effettuata la ripartizione tra i singoli insegnamenti, ai sensi del precedente comma, il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto per essa previsto, procede a ripartire su base provinciale le dotazioni aggiuntive, relative ai singoli insegnamenti, tenendo conto, per ciascuna provincia, della consistenza delle rispettive dotazioni organiche nonché della situazione del personale docente di ruolo privo di sede di titolarità e del numero degli aspiranti al trasferimento dalle altre province.

Il 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive di cui al presente articolo è assegnato al concorso ordinario che sarà indetto in prima applicazione della presente legge, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Le nomine possono essere disposte ai sensi del tredicesimo comma del precedente articolo 2, anche per i posti eventualmente disponibili dopo l'accantonamento di quelli occorrenti per le immissioni in ruolo nelle dotazioni organiche previste dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il relativo bando di concorso è disposto nei tempi stabiliti per tutte le classi di concorso ancorchè ad esso non vengano attri-

buiti posti, in conformità ai criteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, al fine di assicurare comunque la possibilità agli aventi titolo di conseguire la prescritta abilitazione.

Il restante 50 per cento dei posti compresi nelle dotazioni aggiuntive è utilizzato per il riassorbimento degli eventuali soprannumeri conseguenti alle immissioni in ruolo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al quinto comma, dopo il primo periodo, inserire il seguente: « Per la costituzione delle relative commissioni di concorso non si dà luogo alla scelta per sorteggio prevista nei precedenti articoli 3, secondo e terzo comma, e 4, secondo comma ».

15.1

IL GOVERNO

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Si tratta di un emendamento che si rende necessario per assicurare in prima applicazione lo svolgimento dei concorsi, in quanto la procedura prevista a regime è certamente molto democratica perchè prevede una formazione di elenchi ai quali attingere per il sorteggio, ma il primo concorso per la dotazione aggiuntiva richiede tempi rapidi. Pertanto si propone questo emendamento nel senso che, pur restando la norma a regime, in prima applicazione non si applica la procedura prevista dai precedenti articoli 3 e 4.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , relatore. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo al voto.

RUHL BONAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUHL BONAZZOLA. Il Gruppo comunista è contrario. Possiamo comprendere la preoccupazione che ha guidato il Governo a presentare questa modifica, cioè i possibili tempi lunghi che il concorso nella nuova forma potrebbe comportare. Tuttavia, a nostro avviso, l'emendamento del Governo tocca in senso negativo un punto molto qualificante del provvedimento in esame, quello che si riferisce a nuove procedure concorsuali. È una questione essenziale che dovrà caratterizzare per lungo tempo le modalità di concorso, per cui il nostro Gruppo è favorevole al mantenimento del testo della Commissione per dare subito un segnale nel senso di nuovi procedimenti, il che, a nostro avviso, è urgente. Potremmo trovare in altra sede dei modi per accelerare le procedure, ma resta la sostanza della nostra critica all'emendamento presentato dal Governo che, tutto sommato, sminuisce un punto essenziale della legge in esame.

ULIANICH. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIANICH. Signor Presidente, vorrei invitare il Governo a ritirare questo emendamento che è in contraddizione con quanto è stato puntualizzato sia in sotto-commissione che in Commissione e in netta contraddizione con le norme espresse nel titolo primo del presente disegno di legge. Mi pare che ciò significherebbe cominciare in maniera zoppa, iniziando con eccezioni di questa portata. In ogni caso la Sinistra indipendente è nettamente contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal Gover-

no. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 15 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

TITOLO III

NORME TRANSITORIE DI IMMISSIONE IN RUOLO

CAPO I

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MATERNA STATALE

Art. 16.

(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83 dopo che sia stata assegnata la sede ai vincitori del concorso in via di espletamento. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro

collocazione nella graduatoria provinciale, in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione della predetta graduatoria provinciale. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

(È approvato).

Art. 17.

(Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, già forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 16.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 16.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo.

(È approvato).

Art. 18.

(Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è indetta una sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, con una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento relativo agli orientamenti della attività educativa della scuola materna, con particolare riferimento alla sua impostazione metodologica. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti orientamenti, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente Titolo I.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti nelle scuole materne statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-81.

Alla sessione riservata di cui al presente articolo sono ammessi altresì gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato servizio, per almeno 180 giorni nell'anno scolastico 1980-81 nelle scuole materne autorizzate, con nomina per l'intero anno approvata dal competente provveditore agli studi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Sopprimere l'ultimo comma.

18.1 **C O N T E R N O D E G L I A B B A T I , R U H L B O N A Z Z O L A , C H I A R A N T E**

C H I A R A N T E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E . Signor Presidente, nell'illustrare questo emendamento, darò ragione anche di un emendamento analogo, che presentiamo all'articolo 29. C'è un punto che voglio sottolineare preliminarmente. I colleghi non troppo numerosi che stanno seguendo questa discussione comprendono certamente qual è la portata e il significato del comma che proponiamo di sopprimere e perciò si rendono conto che con il nostro emendamento non intendiamo certo riproporre l'ennesima discussione di principio sui rapporti tra scuola pubblica e scuola privata nel nostro paese.

Non vogliamo riaprire una discussione di questo genere: siamo convinti che si è stabilito a questo proposito in Italia un equilibrio di fatto che sarebbe molto pericoloso voler modificare in un senso o nell'altro. Questo è un punto che è giusto tener sempre presente nel corso delle discussioni che affrontano temi di politica scolastica: è una preoccupazione che ci sembra dovrebbero avere anche i colleghi della Democrazia cristiana, come dovrebbero averla per altri aspetti i colleghi dei gruppi laici che fanno parte della maggioranza e che invece sembrano non essersi accorti dell'insidia contenuta in questa norma a danno di chi insegna, in certe condizioni, nella scuola statale.

La questione che poniamo con questo emendamento soppressivo è infatti molto concreta. Non è una controversia astratta — scuola pubblica o scuola privata — ma è una questione che riguarda la sperequazione che con il comma introdotto in questo articolo si verrebbe a determinare, una sperequazione del tutto immotivata e quindi ingiusta a favore di una certa categoria di insegnanti e a danno di altre categorie di insegnanti.

La norma prevede infatti che coloro che hanno insegnato nell'anno 1980-81 nelle scuole private, parificate o autorizzate o legalmente riconosciute siano ammessi a quelle sessioni riservate degli esami di abilitazione che sono previste dalla legge unicamente per consentire l'ingresso in ruolo di coloro

che hanno avuto l'incarico nelle scuole statali nel corso dell'anno scolastico 1980-81. Da queste sessioni riservate sono invece esclusi gli insegnanti che si trovano in condizioni analoghe a quelle dei docenti di scuole private: ad esempio, gli insegnanti supplenti, anche annuali, delle scuole statali. Non vi è nessun motivo logico per creare questa situazione di privilegio a favore di coloro che insegnano nelle scuole private, parificate o legalmente riconosciute. Al contrario, occorrerebbe tener presente che i supplenti delle scuole statali sono comunque tratti da graduatorie pubbliche formate secondo criteri fissati dallo Stato e che sono sottoposte a controllo pubblico, mentre gli insegnanti della scuola privata sono per lo più scelti discrezionalmente dall'ente gestore. Il danno per i supplenti delle scuole statali verrebbe ad essere doppio: sarebbero esclusi dalla possibilità di partecipare alle sessioni riservate degli esami di abilitazione e si vedrebbero poi superati dagli insegnanti delle scuole private ai fini di un futuro ingresso in ruolo nella stessa scuola statale.

Mi pare che sia sufficiente considerare questi aspetti per capire che è una sperequazione ingiusta, e quindi odiosa, quella che si verrebbe a realizzare approvando questa norma.

Per questo noi invitiamo i colleghi a sopprimere una disposizione che presenta caratteri di ingiustizia e che sarebbe pericolosa perchè se fosse approvata certamente riaprirebbe la polemica tra scuola privata e scuola pubblica. Essa infatti creerebbe una sperequazione non giustificata ai danni dei supplenti nella scuola statale: la polemica che inevitabilmente ne seguirebbe non gioverebbe sicuramente al mantenimento e allo sviluppo di un corretto rapporto tra la scuola statale e la scuola privata nel nostro paese.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , *relatore*. Signor Presidente, il parere si riferisce agli emenda-

menti 18.1 e 29.1 che sono analoghi anche se per livelli scolastici diversi. Devo ricordare che questa materia è stata oggetto di molta attenzione da parte della Commissione e bisogna dire che gli approfondimenti che sono stati fatti, le valutazioni ed i giudizi espressi non sono passati — e sono d'accordo con il senatore Chiarante — attraverso una discriminante direi tradizionale di cattolici ed anti-cattolici, ma attraverso momenti di giudizio che mi sono sembrati molto seri ed approfonditi. In fondo si partiva da un rilievo che era stato fatto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nel dare il parere sul disegno di legge 1112, aveva fatto presente come i meccanismi che venivano introdotti in qualche modo finivano col penalizzare il personale docente delle scuole non statali, nel senso che, nel momento in cui si andavano a creare delle modalità facilitate (o se si vuole abbreviate nei termini) di concorso per il conseguimento dell'abilitazione, non si poteva non tener conto che c'era una categoria di personale, quello docente nelle scuole non statali — che non sono soltanto le scuole cattoliche, vi sono anche moltissime scuole laiche — il quale (pure obbligato dalla normativa vigente a conseguire l'abilitazione, ai fini della definizione di un corretto rapporto di lavoro nell'ambito delle scuole non statali) era nell'impossibilità di conseguire l'abilitazione perchè non erano banditi da anni concorsi di abilitazione.

Nel momento in cui ad alcune categorie previste dal disegno di legge 1112 si dava la possibilità di conseguire l'abilitazione per completare la gamma dei titoli richiesti, il Consiglio nazionale della pubblica istruzione osservava che in questa direzione si poteva operare anche nei confronti del personale docente delle scuole non statali, invitando implicitamente la Commissione e, quindi, il Parlamento a valutare la situazione di questa categoria.

Non si è fatto altro: io non dico che si è fatta giustizia; dico che non si è fatto altro che venire incontro ad un orientamento che, a giudizio del relatore, a giudizio della maggioranza della Commissione, è sembrato corretto per dare una risposta

seria a quelli che aspettano da anni l'occasione per conseguire l'abilitazione. Non mi sembra, quindi, che ci siano delle discriminazioni, anche perchè, ripeto, questo titolo va conseguito, con una valutazione che va fatta fuori dell'ordinamento dell'amministrazione statale e cioè nell'amministrazione non statale nella quale i docenti considerati operano.

Queste sono le motivazioni, direi di carattere politico-sociale, ma anche di carattere giuridico di cui la Commissione ha tenuto conto nel definire la formulazione delle disposizioni dell'articolo 18 e dell'articolo 29 e per questi motivi il relatore è contrario agli emendamenti soppressivi 18.1 e 29.1.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo concorda con le considerazioni fatte dal relatore. Ma propone, al terzo comma, per coordinamento con quanto già votato all'articolo 15 di aggiungere infine le parole: « con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni di esame ».

C H I A R A N T E . Domando di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento 18.1.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C H I A R A N T E . Non solo mantengo l'emendamento ma voglio sottolineare che l'argomentazione portata dal relatore non ha alcun rapporto con la norma che, attraverso il comma inserito nell'articolo, si tende ad introdurre. Infatti non è vero che senza quella norma non vi sarebbe possibilità per i docenti delle scuole non statali di conseguire l'abilitazione. Questa legge prevede infatti che entro lo stesso termine di 90 giorni siano bandite sia le sessioni riservate, destinate alla sistemazione in ruolo di coloro che già hanno l'incarico nella scuola statale, sia i concorsi normali che hanno anche valore abilitante e destinati invece al rimanente personale. A questi con-

corsi normali possono quindi partecipare anche i docenti delle scuole non statali, in condizioni di parità con gli insegnanti supplenti delle scuole statali, senza creare alcuna sperequazione fra l'una e l'altra categoria di insegnanti. Quindi non è affatto vero che occorre prevedere una partecipazione alle sessioni riservate per consentire ai docenti della scuola non statale la possibilità di avere l'abilitazione. È vero invece che consentire a questi docenti la possibilità di conseguire l'abilitazione attraverso le sessioni riservate dà loro non soltanto questo vantaggio rispetto ai supplenti della scuola statale, ma li avvantaggia anche ai fini della possibilità di immissione nei ruoli e quindi crea una doppia sperequazione tra categorie di insegnanti che si trovano invece nella stessa condizione.

Per questo insistiamo nell'invitare i colleghi a votare a favore del nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dal senatore Conterno Degli Abbati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento del Governo, il cui testo è il seguente:

Al terzo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni di esame ».

18.2

Invito la Commissione ad esprimere il parere su questo emendamento.

S A P O R I T O , relatore. Sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Mi pare veramente incredibile di assistere dopo l'emendamento 15.1 alla riproposta, certamente contestuale al 15.1, di questo emendamento. Ma sia l'emendamento proposto all'articolo 15, sia quello presentato ora dal Governo che al precedente si richiama sono immotivati. Tanto mi premeva sottolineare, ribadendo ancora una volta il voto contrario della Sinistra indipendente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 18.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 18.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Vorrei annunciare il voto contrario all'articolo 18 e contestualmente agli articoli 19, 20, 29, 30, 31, 35 e 36, come avevo già anticipato nella discussione di ieri. Le motivazioni sono le seguenti. La Sinistra indipendente è contraria a che i docenti privi di abilitazione abbiano diritto all'immissione in ruolo previo conseguimento dell'abilitazione in sessioni riservate.

Riteniamo che i docenti non abilitati debbano superare un normale esame di abilitazione e quindi un anno di formazione professionale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 19.

(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 18 o a seguito del concorso ordinario in via di espletamento, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 1° settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 16 e del precedente articolo 17.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 16. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 18.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

(È approvato).

Art. 20.

(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno sco-

lastico 1979-80 ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 18 o a seguito del concorso ordinario in via di espletamento, sono gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria provinciale di conferimento degli incarichi, integrata mediante la valutazione del titolo di abilitazione.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 16, 17, 19 e del successivo articolo 21.

La nomina in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta nell'ambito provinciale, sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Qualora nell'ambito provinciale non vi siano sufficienti disponibilità di posti, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale di cui al precedente comma, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarli a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi ad essi spettanti nella graduatoria provinciale predetta. Qualora non vi siano sufficienti disponibilità di posti in ambito regionale, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria regionale, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarli a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle graduatorie regionali.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 18.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

(È approvato).

Art. 21.

(Assistenti del ruolo ad esaurimento)

Le assistenti di scuola materna, di cui all'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463, in possesso del prescritto titolo di studio, che non abbiano conseguito l'abilitazione nel concorso ordinario in via di espletamento, conseguono l'abilitazione mediante colloqui da indire negli anni 1982 e 1983.

Il colloquio è effettuato secondo le medesime modalità previste, per la prova orale dei concorsi ordinari, dal precedente articolo 2.

Le predette assistenti sono nominate nei ruoli degli insegnanti delle scuole materne statali secondo le modalità e con le decorrenze stabilite dall'articolo 8 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

L'assegnazione della sede sarà disposta, contestualmente alla nomina, nell'ambito provinciale, con precedenza rispetto agli insegnanti da immettere in ruolo con la medesima decorrenza per effetto della presente legge.

(È approvato).

Art. 22.

(Insegnanti supplenti della scuola materna statale)

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola materna statale nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981, nonchè gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 15.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui all'articolo 20, che abbiano compiuto

almeno due anni di servizio nel sessennio antecedente al 1° settembre 1981.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 o 1980-81, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola materna statale, nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 20 nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 20.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

(È approvato).

Art. 23.

(Insegnanti assunti per il completamento di orario nella scuola materna)

Agli insegnanti che, nel periodo dall'anno scolastico 1974-75 all'anno scolastico 1977-78, abbiano prestato servizio, per almeno due anni scolastici, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 17, 18, 20 e 22, secondo comma.

Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 48.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Agli insegnanti che, nel periodo dall'anno scolastico 1974-75 all'anno scolastico 1980-1981, abbiano prestato servizio, per due anni scolastici, di cui almeno uno a seguito di assunzione per il completamento di orario nelle sezioni di scuola materna, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 17, 18, 20 e 25, secondo comma.

Agli insegnanti medesimi non si applica il disposto di cui al primo comma del successivo articolo 48 ».

23.1 **RICCI, TANGA**

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Agli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno un anno scolastico nel periodo che va dall'anno scolastico 1974-75 al 1977-78, a seguito di assunzione per il completamento di orario delle sezioni di scuola materna statale, nonché per un ulteriore anno scolastico nel periodo intercorrente tra l'anno scolastico 1974-75 e l'anno scolastico 1980-81 incluso, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 17, 18, 20 e 22, secondo comma ».

23.2 **LA COMMISSIONE**

Al primo comma, sostituire le cifre: « 1977-78 », con le altre: « 1980-81 ».

23.3 **ULIANICH**

Al primo comma, dopo le parole: « per almeno due anni scolastici », inserire le altre: « di cui uno almeno ».

23.4 **ULIANICH**

R I C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 23.1 in quanto è assorbito da quello successivamente presentato dalla Commissione, il 23.2.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, rinuncio ad illustrare gli emendamenti 23.3 e 23.4. Essi sono stati proposti in analogia con il primo comma dell'articolo 38.

S A P O R I T O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , relatore. Con l'emendamento 23.2 la Commissione propone una norma chiarificatrice di una situazione che si è creata in ordine alle cosiddette insegnanti « spezzoniste », che fa giustizia, risolvendole, di alcune situazioni che avevano assunto degli aspetti conflittuali (anche sul piano giurisdizionale) negli ultimi anni.

La formulazione dell'emendamento 23.2 proposto dalla Commissione precisa meglio il problema rispetto alla formulazione vuoi dell'emendamento 23.1, vuoi degli emendamenti 23.3 e 23.4. Pertanto pregherei i colleghi di ritirare gli emendamenti in quanto le motivazioni che sono alla base delle loro proposte sono tutte assorbite nell'emendamento proposto dalla Commissione.

P R E S I D E N T E . Senatore Ulianich, essendo i suoi emendamenti 23.3 e 23.4 assorbiti dall'emendamento presentato dalla Commissione, li mantiene?

U L I A N I C H . Ritiro gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 23.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

CAPO II

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA ELEMENTARE STATALE

Art. 24.

(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale iscritti nelle graduatorie permanenti o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale nonché gli insegnanti e gli assistenti dell'istituto « Augusto Romagnoli » che abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente comma, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle provincie di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione delle predette graduatorie provinciali. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità

di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

(È approvato).

Art. 25.

(Insegnanti non di ruolo della scuola elementare statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti incaricati nella scuola elementare statale, che abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 24.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 24.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « nell'anno scolastico 1979-80 », con le altre: « nell'anno scolastico 1980-81 ».

25. 1

RICCI

R I C C I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R I C C I . Signor Presidente, desidererei sapere dal relatore e dal Governo se l'esigenza da me espressa è soddisfatta dal primo comma dell'articolo 47; nel qual caso ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

S A P O R I T O , *relatore*. L'esigenza prospettata dal senatore Ricci è compresa nello slittamento previsto dall'articolo 47.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Confermo la interpretazione del relatore.

R I C C I . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 25. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 26. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 26.

(Insegnanti supplenti della scuola elementare statale)

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nella scuola elementare statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, nel medesimo sessennio, hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 15.

Gli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 o 1980-81 un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola elementare statale ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola elementare statale nel quinquennio antecedente alla data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola elementare statale, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nella scuola elementare statale, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-1984, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di studio e dei titoli di servizio.

La disponibilità di posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 24 e 25.

La nomina in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta nell'ambito provinciale, sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Qualora nell'ambito provinciale non vi siano sufficienti disponibilità di posti, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale di cui al precedente secondo comma, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi ad essi spettanti nella graduatoria provinciale predetta. Qualora non vi siano sufficienti disponibilità di posti in ambito regionale, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria regionale, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito nazionale mediante

apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base di punteggi risultanti dalle graduatorie regionali.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al secondo comma, sostituire le parole: « a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84 », con le altre: « a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1982-83, con decorrenza giuridica dal 10 settembre 1982 ».

26.1 **U L I A N I C H**

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Sarebbe opportuno che venisse ripristinato il testo nella redazione primaria che era stata concordata in sede di Commissione; ciò anche in analogia con il comma secondo dell'articolo 24.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , relatore. Sono contrario all'emendamento 26.1, perchè comporterebbe un allineamento al 1982-83 per tutte le altre categorie e, comunque, anche se consideriamo l'allineamento previsto dall'emendamento solo per i supplenti della scuola materna, esso comporterebbe un aumento di spesa che in questo momento non è facile valutare e che, a giudizio del relatore, non è indifferente.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 26.1, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 26. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 27. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

CAPO III

IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA SECONDARIA E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA STATALI

Art. 27.

(Insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento e insegnanti abilitati con incarico a tempo indeterminato o con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali ancora iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo dal 1° settembre 1981 agli effetti economici, ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1977-78.

Le graduatorie provinciali ad esaurimento di cui al precedente comma sono soppresse.

Gli insegnanti incaricati a tempo indeterminato nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, di cui all'articolo 13, quindicesimo comma, della leg-

ge 9 agosto 1978, n. 463, sono immessi in ruolo dal 10 settembre 1981 agli effetti economici, con decorrenza degli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico 1980-81.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano un incarico a tempo indeterminato, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dalla stessa data del 10 settembre 1981.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del presente articolo, la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1982-83, con esclusione degli insegnanti di cui al precedente primo comma, ai quali la sede può essere assegnata nell'anno scolastico 1981-82. Qualora nell'ambito provinciale non vi sia una sufficiente disponibilità di posti, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale in base alla quale fu loro conferito l'incarico, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del sovrintendente scolastico regionale o interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i punteggi attribuiti in sede di compilazione delle predette graduatorie provinciali. Qualora non vi sia sufficiente disponibilità di posti in ambito regionale, l'assegnazione della sede di servizio agli insegnanti che, in relazione alla loro collocazione nelle graduatorie regionali, siano rimasti privi di posto, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarsi a cura del Ministero della pubblica istruzio-

ne sulla base dei punteggi risultanti dalle medesime graduatorie regionali.

L'assegnazione della sede di servizio è disposta, nell'ordine, nei confronti degli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ancora privi di sede, degli insegnanti iscritti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, di cui all'articolo 13, settimo comma, della legge 9 agosto 1978, n. 463, degli insegnanti immessi in ruolo per effetto del medesimo articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, degli insegnanti incaricati a tempo indeterminato, di cui al medesimo articolo 13, quindicesimo comma, degli altri insegnanti incaricati a tempo indeterminato di cui al precedente quarto comma e degli insegnanti incaricati immessi in ruolo per effetto del precedente quinto comma. Le modalità previste dal presente articolo per la assegnazione di sede in ambito provinciale, regionale o nazionale, sulla base delle apposite graduatorie provinciali a suo tempo compilate, si applicano anche agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, e dell'articolo 13, commi tredicesimo e sedicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto si applicano anche agli insegnanti di ruolo, i quali abbiano prestato servizio di insegnamento in posizione di comando a tempo indeterminato nell'anno scolastico 1979-80 ovvero, rispettivamente, abbiano prestato servizio di insegnamento con comando annuale in entrambi gli anni scolastici 1978-79 e 1979-80.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, che abbiano svolto l'incarico in ordine di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione posseduto, sono immessi in ruolo per l'insegnamento del quale sono stati incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Al quinto comma, dopo le parole: « nella legge 8 novembre 1979, n. 566 », inserire le altre: « nonchè i docenti che nell'ultimo sessennio abbiano maturato cinque anni di supplenza e siano in possesso di abilitazione o idoneità a concorsi a cattedra ».

27.1

ULIANICH

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Intendo illustrare l'emendamento 27.1 e gli altri, cioè il 31.1, 32.1 e 32.2, in quanto strettamente concatenati. Essi permetterebbero l'inserimento, all'articolo 27, se così modificati, del testo da me proposto. È chiaro che, qualora non venisse accolto il 27.1, rimarrebbero esclusi gli altri.

Nella legge si è cercato di inserire tutti coloro che, abilitati e non, avessero prestato servizio nelle scuole dello Stato. Qui ci troviamo di fronte a docenti abilitati o idonei che nell'ultimo sessennio hanno ricoperto, per 5 anni, una supplenza. Mi pare che questi abilitati e idonei abbiano maggiori diritti, sul piano sostanziale, di coloro che sono abilitati e incaricati anche per un solo anno o due anni.

Per questo proporrei al relatore e al Governo di accettare l'emendamento proposto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 27.1. Il senatore Ulianich sa con quanta fatica si è cercato di individuare le categorie da prendere in considerazione nei provvedimenti di sanatoria. Con l'emendamento si propone una doppia equiparazione: non solo l'equiparazione dei supplenti quinquennali a quella degli incaricati prorogati abilitati ma anche l'equiparazione della semplice idoneità all'abilitazione. Non credo che questo si possa accogliere, non solo per contrarietà verso un emen-

damento che potrebbe sconvolgere la sistematica della sanatoria prevista dal disegno di legge ma anche per un fatto di correttezza: perchè solo queste categorie? Perchè fermarci a 5 anni e non esaminare quelli che hanno 6, 7 o 8 anni?

Per questi motivi, per un fatto di giustizia e per mantenere il provvedimento nei limiti in cui è stato definito ed approvato dalla Commissione, sono contrario all'emendamento 27.1 e, di conseguenza, a tutti gli altri ad esso connessi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo al voto.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Non capisco l'argomentazione del relatore. Si parla di 5 anni in un sessennio. Si potrebbe indicare certo anche un numero diverso. Ma perchè allora in altri articoli ci si riferisce ad un anno, due anni o 180 giorni? Evidentemente si tratta di limiti convenzionali, come sono convenzionali i 5 anni. Ma ritengo che questa cifra, rispetto al sessennio, meriti un'attenzione particolare, che appare ovvia.

Quanto poi all'osservazione del relatore circa l'ultima parte dell'emendamento, sarei disponibile a togliere le parole: « abilitazione o », lasciando solo: « di idoneità a concorsi a cattedra ». Non so se in questo modo una parte delle obiezioni sollevate potrebbe essere superata.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 27.1, presentato dal senatore Ulianich. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 27. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 28.

(Insegnanti non di ruolo abilitati della scuola secondaria e degli istituti di istruzione artistica statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria e negli istituti di istruzione artistica statali, ivi compresi i comandati, già forniti di abilitazione, ove prescritta, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 27.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 27.

Gli insegnanti incaricati, da immettere in ruolo ai sensi del presente articolo, sono mantenuti in servizio sino alla loro immissione in ruolo limitatamente al numero delle ore di insegnamento per il quale sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 11.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, che abbiano svolto l'incarico in un ordine di scuola diverso da quello cui si riferisce il titolo di abilitazione posseduto, sono immessi in ruolo per l'insegnamento del quale sono stati incaricati, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa rite-

nersi parzialmente valido per tale insegnamento ai sensi della legge 25 luglio 1966, n. 603.

(È approvato).

Art. 29.

(Sessione riservata di esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie)

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetta una sessione riservata degli esami di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria e di istruzione artistica, con una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella trattazione di un argomento compreso per ciascuna disciplina nei programmi di insegnamento relativi al tipo di scuola in cui il candidato ha insegnato, con particolare riferimento alla impostazione metodologica necessaria al suo svolgimento in una lezione. La prova orale avrà come riferimento iniziale i contenuti della prova scritta e tenderà a svilupparne le connessioni con altri argomenti dei suddetti programmi di insegnamento, anche ai fini di una più organica valutazione dell'esperienza professionale acquisita dal candidato.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del precedente Titolo I.

Alla sessione riservata degli esami di abilitazione di cui al precedente primo comma sono ammessi gli insegnanti negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica statali, non provvisti della prescritta abilitazione, in servizio con incarico nell'anno scolastico 1980-81.

Alla sessione riservata di cui al presente articolo sono ammessi altresì gli insegnanti, non provvisti della prescritta abilitazione, che abbiano prestato servizio, per almeno 180 giorni nell'anno scolastico 1980-81 negli istituti e scuole pareggiati o legalmente riconosciuti, con nomina per l'intero anno scolastico.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al terzo comma aggiungere le seguenti parole: « con esclusione della scelta per sorteggio dei componenti le relative commissioni di esame ».

29.2

IL GOVERNO

Sopprimere l'ultimo comma.

29.1 **CONTERNO DEGLI ABBATI, RUHL BONAZZOLA, CHIARANTE**

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'emendamento 29.2 ha una funzione di coordinamento con gli articoli 17 e 18.

PRESIDENTE. L'emendamento 29.1 è già stato illustrato. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

SAPORITO, relatore. Sono contrario all'emendamento 29.1 e favorevole al 29.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 29.1, presentato dal senatore Conterno Degli Abbati e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 29.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 29 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 30.

(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali con proroga dell'incarico nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano fruito della proroga dell'incarico annuale per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ed abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 29, sono immessi in ruolo con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente primo comma la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84, dando precedenza, nell'ordine, agli insegnanti immessi in ruolo, rispettivamente, per effetto del precedente articolo 27 e del precedente articolo 28.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dal precedente articolo 27. A tal fine la graduatoria provinciale per il conferimento degli incarichi sarà integrata con la valutazione del titolo di abilitazione.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 29.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con prio-

rità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 11.

(*E approvato*).

Art. 31.

(Insegnanti incaricati non abilitati della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali, con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80)

Gli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80 ed abbiano conseguito la abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente articolo 29, sono gradualmente immessi in ruolo a partire dall'inizio dell'anno scolastico 1983-84, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno, secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria provinciale di conferimento degli incarichi, integrata mediante la valutazione del titolo di abilitazione, dando precedenza assoluta a coloro i quali, nell'anno scolastico 1979-80, hanno occupato cattedra o posto-orario intero; successivamente a coloro che hanno svolto incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, con qualsiasi numero di ore.

La disponibilità dei posti va accertata dopo l'assegnazione della sede agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 27, 28 e 30.

La nomina in ruolo degli insegnanti di cui al presente articolo è disposta nell'ambito provinciale, sempre nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili. Qualora nell'ambito provinciale non vi siano sufficienti disponibilità di posti, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria provinciale di cui al precedente primo comma, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito regionale mediante apposita graduatoria da compilarli a cura del sovrintendente scolastico regionale od interregionale, sulla base dei dati forniti dai provveditori agli studi delle province di provenienza circa i

punteggi ad essi spettanti nella graduatoria provinciale predetta. Qualora non vi siano sufficienti disponibilità di posti in ambito regionale, la nomina degli insegnanti per i quali, in relazione alla loro collocazione nella graduatoria regionale, non vi siano posti disponibili, sarà disposta in ambito nazionale mediante apposita graduatoria da compilarli a cura del Ministero della pubblica istruzione sulla base dei punteggi risultanti dalle graduatorie regionali.

Gli insegnanti incaricati, di cui al presente articolo, sono mantenuti in servizio sino al termine dell'anno scolastico in cui viene ultimata la sessione riservata di esami di abilitazione di cui al precedente articolo 29.

Coloro che conseguono l'abilitazione sono ulteriormente mantenuti in servizio sino all'immissione in ruolo prevista dal presente articolo.

Il mantenimento in servizio è limitato al numero delle ore di insegnamento per il quale gli insegnanti, di cui al presente articolo, sono stati incaricati nell'anno scolastico 1979-80, fermo restando il diritto ad ottenere il completamento di orario con priorità rispetto agli aspiranti a supplenze annuali ai sensi del precedente articolo 11.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, sopprimere le parole da: « dando precedenza assoluta » sino alla fine del comma.

31.1

ULIANICH

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso. Metto pertanto ai voti l'articolo 31. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 32. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 32.

(Insegnanti supplenti della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte statali)

Gli insegnanti che abbiano svolto due anni di servizio di insegnamento non di ruolo nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statale nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981, nonché gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle scuole ed istituti predetti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio anche non continuativi, nel medesimo sessennio hanno titolo ad una riserva del 50 per cento dei posti da conferire con il primo concorso ordinario indetto dopo l'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del precedente articolo 15.

Hanno titolo alla riserva di cui al precedente comma anche gli insegnanti incaricati di cui al precedente articolo 31 che abbiano compiuto almeno due anni di servizio nel sessennio precedente al 10 settembre 1981.

Gli insegnanti, già forniti di abilitazione, che abbiano svolto, negli anni scolastici 1978-1979, 1979-80 e 1980-81, un anno di servizio in qualità di supplente nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali ed abbiano svolto un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette scuole ed istituti nel quinquennio antecedente la data del 10 settembre 1980, e gli insegnanti che abbiano conseguito, nei concorsi di accesso ai ruoli delle predette scuole ed istituti, una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente a sette decimi e che abbiano svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente nelle scuole ed istituti medesimi, nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, hanno titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo secondo le modalità di cui al precedente articolo 31, nel-

l'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base del miglior punteggio conseguito in concorsi di accesso ai ruoli, del punteggio relativo al titolo di abilitazione e dei titoli di servizio.

Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 31.

Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al terzo comma, sostituire le parole: « nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie da compilare sulla base », con le altre: « tenendo conto ».

32.1

ULIANICH

Al quarto comma, sostituire le parole: « dopo gli », con le altre: « insieme con gli ».

32.2

ULIANICH

P R E S I D E N T E . L'emendamento 32.1 è stato già illustrato; l'emendamento 32.2 è precluso.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 32.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 32. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 33. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 33.

(Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuole medie per lavoratori e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici)

Agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui alla legge 11 dicembre 1969, n. 910, in servizio non di ruolo, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nei precedenti articoli 27, 28, 29, 30 e 31, a seconda dei requisiti di cui sono in possesso e con le medesime modalità da essi previste.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo le parole: « scuola media per lavoratori », inserire le altre: « , agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979 ».

Consequentemente sostituire la rubrica con la seguente: « (Insegnanti di libere attività complementari, insegnanti nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori, insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali ad indirizzo musicale e insegnanti nei corsi integrativi degli istituti magistrali e dei licei artistici) ».

33.1

LA COMMISSIONE

SAPORITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, relatore. L'emendamento 33.1 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 33.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 33 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 34. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

CAPO IV

PARTICOLARI CATEGORIE
DI PERSONALE DOCENTE

Art. 34.

(Esperti negli istituti tecnici e professionali)

Agli esperti negli istituti tecnici, professionali per insegnamenti che sono stati ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, si applicano, qualora abbiano fruito della proroga della nomina per effetto del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, e siano forniti della prescritta abilitazione, le disposizioni di cui al precedente articolo 27, quinto comma.

Gli esperti negli istituti tecnici e professionali per insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, ivi compresi gli insegnan-

ti di attività pratiche, formative, attitudinali, i quali siano tuttavia in possesso di abilitazione valida per altri insegnamenti, e gli esperti per insegnamenti ricondotti in classi di concorso ai sensi del decreto ministeriale 22 febbraio 1979 o di precedenti disposizioni, i quali siano in possesso di qualsiasi abilitazione valida per l'insegnamento, sono immessi in ruolo, per la classe di concorso per la quale sono in possesso di abilitazione, secondo quanto previsto dai precedenti articoli 27, quinto comma, e 28, a seconda che, rispettivamente, abbiano fruito della proroga di cui al citato decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, ovvero, abbiano avuto una nomina nell'anno scolastico 1979-80.

Agli esperti, di cui ai commi precedenti, ivi compresi gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali che, pur essendo sforniti di qualsiasi abilitazione, siano in possesso di titolo di studio valido ai fini del conseguimento dell'abilitazione per uno degli insegnamenti previsti dal vigente ordinamento scolastico, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29, 30 e 31.

Gli esperti per insegnamenti di cui al precedente primo comma, che non siano in possesso neanche di titoli di studio valido per il conseguimento di un'abilitazione, sono immessi, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica, ovvero, nei ruoli del personale non docente della scuola, nella carriera esecutiva od ausiliaria a seconda del titolo di studio posseduto.

Il precedente terzo comma si applica anche agli esperti che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di cui al precedente articolo 29.

L'immissione in ruolo di cui al quarto comma decorre a tutti gli effetti dal 10 settembre 1981.

Gli insegnanti di attività pratiche, formative, attitudinali, continuano ad essere utilizzati per compiti per i quali sono stati assunti finchè permangono tali attività.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al primo comma aggiungere, dopo la parola: « professionali », le altre: « e sperimentali ».

34.2

LA COMMISSIONE

Al secondo comma, dopo le parole: « attitudinali », inserire le altre: « nonchè gli insegnanti elementari incaricati delle esercitazioni didattiche presso gli istituti magistrali ».

34.1

GIACOMETTI, SCHIANO, PAVAN

SCHIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIANO. Vorrei solo dire che in tanto accoglimento in ruolo di personale abilitato non sembra iniquo che anche gli insegnanti delle esercitazioni didattiche degli istituti magistrali che siano laureati e abilitati — questo è implicito nel contesto in cui questo emendamento si inserisce — possano essere assunti nei ruoli delle scuole secondarie superiori per le materie per le quali hanno l'abilitazione.

SAPORITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, relatore. L'emendamento 34.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 34.1.

SAPORITO, relatore. La sostanza del problema è seria ed accettabile, però il relatore non può accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sull'emendamento 34.2 sono d'accordo con il relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 34.1 il Governo è contrario, anzi vorrei pregare i presentatori di ritirarlo perchè la materia deve essere opportunamente inquadrata nella riforma della scuola secondaria superiore. Se l'emendamento fosse approvato, noi priveremmo gli istituti magistrali, che tuttora funzionano, degli insegnanti per le esercitazioni didattiche, con pregiudizi del funzionamento di un'istituzione scolastica ancora vigente, mentre andremmo a decidere la destinazione futura di insegnamenti che devono essere invece rivisti nel quadro della riforma della scuola secondaria.

Nel caso di mantenimento dell'emendamento, il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Schiano, mantiene l'emendamento?

SCHIANO. Pur non condividendo l'ultima parte delle considerazioni del Governo, accetto l'invito a ritirarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 34.2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 34 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 35.

(Insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali)

Agli insegnanti incaricati nella scuola secondaria, nei licei artistici e negli istituti

d'arte statali, ivi compresi quelli delle libere attività complementari, i quali non siano in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio prescritto per l'insegnamento che svolgono, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 34, commi secondo, terzo, quarto e quinto.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 34, commi secondo e terzo, si applicano anche agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali.

(E approvato).

Art. 36.

(Docenti di educazione fisica e di educazione musicale senza titolo)

I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, hanno titolo ad essere mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e dell'abilitazione all'insegnamento, e comunque non oltre il termine di un sessennio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il mantenimento in servizio nei limiti di cui al precedente comma è disposto altresì nei riguardi degli insegnanti di educazione musicale e di attività musicali sprovvisti di titolo di studio specifico, in servizio nell'anno scolastico 1980-81 quali supplenti.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, le modalità per il conseguimento del titolo di studio richiesto, rispettivamente, presso gli ISEF ed i conservatori di musica.

(E approvato).

Art. 37.

(Disposizioni particolari per gli insegnanti supplenti di discipline comprese nella classe di concorso XXXVI e modifiche alla medesima classe di concorso)

Agli insegnanti delle materie già comprese nelle classi di concorso XII, XXXVI

XXXVII, LXIX, LXX, previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 2 marzo 1972, e successive modificazioni e integrazioni, in servizio nell'anno scolastico 1979-80 come supplenti temporanei su cattedre non assegnate a docenti di ruolo o incaricati e che abbiano prestato nel predetto anno almeno 180 giorni di servizio, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 29 e 31.

Per la partecipazione ai concorsi, ai soli fini abilitativi, previsti dallo stesso articolo 29, si prescinde, per i docenti di cui al comma precedente, dal possesso dei titoli di studio prescritti dal successivo comma.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sezione di abilitazione 31-*a* e la corrispondente classe di concorso XXXVI, di cui al citato decreto ministeriale e successive modificazioni e integrazioni, assumono la seguente denominazione: « Igiene, anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio ». A tali sezione e classe danno accesso le seguenti lauree: Medicina e chirurgia; Scienze biologiche.

L'elencazione degli insegnamenti di cui al suddetto decreto ministeriale è modificata in: « Anatomia, fisiologia e patologia dell'apparato masticatorio, biomeccanica masticatoria e protesi applicata negli istituti professionali ». Per l'insegnamento di tecnologia odontotecnica e laboratorio negli istituti professionali sono istituite l'apposita classe di abilitazione 60-*bis* e la corrispondente classe di concorso LXXXVIII-*bis* denominate « Tecnologia odontotecnica »; ad esse danno accesso le seguenti lauree: Ingegneria meccanica; Ingegneria navale e meccanica; Ingegneria aeronautica; Ingegneria mineraria; Ingegneria industriale sottosezione meccanica o aeronautica; Ingegneria delle tecnologie industriali; Ingegneria chimica: Chimica industriale. Per l'insegnamento di modellazione e disegno professionale sono istituite l'apposita sezione 21-*a* e la corrispondente classe di concorso XXII-*bis* denominate « Disegno e modellazione odontotecnica »; ad esse danno accesso i medesimi titoli indicati per la classe di abilitazione 21 - Disegno.

Gli elenchi delle classi di abilitazione e delle classi di concorso di cui al precitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni sono modificati in conformità.

(È approvato).

Art. 38.

(*Docenti dei corsi CRACIS e dei corsi di scuola popolare*)

Agli insegnanti che abbiano svolto, negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81, un corso completo di scuola popolare di tipo A), B), C) e C) speciale ed abbiano svolto un ulteriore corso completo di scuola popolare in un altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel predetto sessennio, per almeno 180 giorni, nonchè agli insegnanti in servizio, nei medesimi anni scolastici 1979-80 o 1980-81 nei centri di lettura, nei centri pedagogici e nei centri sociali di educazione permanente statali nelle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'intera durata di funzionamento previsto dalle norme vigenti, i quali abbiano prestato servizio nelle predette istituzioni, per la durata indicata, in un altro anno compreso nel predetto sessennio, ovvero, abbiano prestato servizio quali incaricati o supplenti nelle scuole elementari statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 25.

Agli insegnanti che abbiano svolto negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 un corso completo CRACIS o, per insegnamenti speciali, di tipo C) speciale e agli insegnanti non di ruolo assegnati, nel medesimo anno scolastico, con nomina per l'intera durata del corso, ai corsi di istruzione istituiti presso le scuole di polizia ai sensi della legge 11 giugno 1974, n. 253, i quali abbiano svolto insegnamento, rispettivamente, in un ulteriore corso completo CRACIS o di tipo C) specia-

le o in un ulteriore corso completo presso scuole di polizia in altro anno compreso nel sessennio antecedente alla data del 10 settembre 1981, ovvero abbiano prestato servizio, quali incaricati o supplenti, nelle scuole secondarie, nei licei artistici e negli istituti d'arte statali in un altro anno compreso nel sessennio stesso, per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 28 e, rispettivamente, ai precedenti articoli 29 e 31 a seconda che siano abilitati o non abilitati.

Gli insegnanti contemplati nel presente articolo non hanno diritto al mantenimento in servizio sino alla nomina.

CONTERNO DEGLI ABBATI.
Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTERNO DEGLI ABBATI.
L'articolo 38 si riferisce agli insegnanti dei corsi CRACIS e della scuola popolare. Non è facile comprendere questo articolo: d'altra parte anche gli altri di questa legge sono piuttosto complessi. La scuola popolare è regolata da norme molte vecchie, da un decreto del 1947 e dalla legge del 1953, ed era nata per la lotta contro l'analfabetismo e l'analfabetismo di ritorno. CRACIS è una sigla che significa: corsi di richiamo e di aggiornamento culturale e di istruzione secondaria. Questi furono istituiti con la circolare ministeriale del settembre del 1959. Sono corsi di scuola media che dal 1963-64 hanno assunto programmi ed orari della scuola media riformata. Ma molta parte della gestione è affidata ad enti. La scelta degli insegnanti è compiuta liberamente dagli enti gestori. Per esempio — e questa non è una battuta, ma una constatazione fatta sulla base di indagini molto serie — nei CRACIS per i militari abbondano le insegnanti figlie di colonnelli; altri invece sono gestiti direttamente dai provveditori agli studi e in questo caso gli insegnanti sono scelti in base alla graduatoria. Ora sarebbe stato giusto, provvedendo a questi insegnanti, dividere la categoria in due parti nette

e inserire in questo provvedimento solo gli insegnanti nominati in base a graduatoria, ma il servizio di coloro che hanno insegnato nei corsi gestiti da enti viene calcolato nelle ordinanze ministeriali allo stesso modo, perciò non abbiamo mai proposto neanche in Commissione questa divisione.

Questa dichiarazione di voto ci serve per dire una volta di più che occorre una legge per sanare la situazione dell'istruzione degli adulti senza più riproporre meccanismi simili a quelli usati nel passato e che ancora si usano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 38. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

CAPO V

IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO

Art. 39.

(Personale educativo e personale assistente non di ruolo nei ruoli delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali)

Al personale educativo incaricato nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali ed agli assistenti-educatori incaricati nelle scuole speciali statali, i quali abbiano fruito della proroga di cui al decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1979, n. 566, ovvero abbiano svolto un incarico annuale nell'anno scolastico 1979-80 si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui ai precedenti articoli 24, primo comma, e 25.

Al predetto personale educativo ed assistente, che negli anni scolastici 1978-79,

1979-80 o 1980-81 abbia svolto servizio in qualità di istitutore od assistente supplente nelle istituzioni di cui al precedente comma ed abbia svolto almeno due anni di servizio nel quinquennio antecedente al 10 settembre 1980, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 26.

(È approvato).

CAPO VI

IMMISSIONE IN RUOLO DEL PERSONALE NON DOCENTE

Art. 40.

*(Personale non docente non di ruolo delle
carriere esecutive ed ausiliarie)*

Il personale non docente incaricato delle carriere esecutive ed ausiliarie, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, con effetto dal 10 settembre 1981.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta, a partire dall'anno scolastico 1981-1982, in ambito provinciale, regionale o nazionale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Nei ruoli dei magazzinieri, degli infermieri, dei cuochi, degli aiutanti cuochi, degli accudienti di convitto, dei guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri sono inquadrati, a domanda, gli impiegati appartenenti ad altri preesistenti ruoli, in servizio alla data del 12 novembre 1974, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano espletato lodevolmente per almeno un biennio, anche se non continuativo, le mansioni proprie del ruolo nel quale chiedono l'inquadramento, compresi coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, non abbiano presentato domanda nei termini stabiliti dall'articolo 33 dello stesso decreto.

Il personale non docente esecutivo ed ausiliario o appartenente alle categorie assimilate che alla data del 10 settembre 1980 abbia prestato per almeno tre anni servizio nelle scuole elementari speciali parificate ai sensi dell'articolo 95 del testo unico delle norme sull'istruzione elementare, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, ed abbia cessato o cessi tale attività presso le dette scuole in data successiva all'anno scolastico 1977-78 in conseguenza della soppressione del posto o della chiusura della scuola, ha titolo ad essere trasferito a domanda alle dipendenze dello Stato ed essere inquadrato nel corrispondente ruolo esecutivo o ausiliario secondo le anzianità possedute.

(È approvato).

Art. 41.

*(Personale non docente non di ruolo della
carriera di concetto di segreteria)*

Il personale non docente incaricato della carriera di concetto di segreteria, in servizio alla data del 9 settembre 1981, è immesso in ruolo, previo superamento di un apposito esame, a decorrere, ai soli effetti giuridici, dal 10 settembre 1981 e, agli effetti economici, dal 10 settembre 1982.

L'esame, di cui al precedente comma, consiste in un colloquio da svolgere, secondo le modalità previste per la prova orale dei concorsi ordinari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale non docente della carriera di concetto di segreteria, di cui al presente articolo, è mantenuto in servizio sino alla nomina in ruolo.

L'assegnazione della sede di servizio sarà disposta in ambito provinciale, regionale o nazionale, secondo modalità analoghe a quelle previste dalla presente legge per il personale docente.

Il presente articolo si applica altresì al personale non docente che ha svolto le mansioni di segretario ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 dicembre 1960, n. 1607 e dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1964, n. 784.

(È approvato).

Art. 42.

*(Norme particolari
riguardanti il personale non docente)*

Le variazioni dei ruoli organici provinciali del personale non insegnante statale delle scuole ed istituzioni educative sono disposte entro il 31 marzo di ogni anno secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1978, n. 463, e tenuto conto del numero delle classi e corsi che funzioneranno all'inizio dell'anno scolastico successivo, in attuazione dei criteri previsti dalla Tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

L'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, è abrogato.

Il personale non insegnante delle scuole statali materne, elementari, secondarie ed artistiche, nonché il personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, escluso quello delle carriere direttive, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge da almeno un anno presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, può chiedere, entro 60 giorni dalla data anzidetta, il collocamento nel corrispondente livello funzionale retributivo del ruolo organico delle amministrazioni menzionate.

Il predetto personale è inquadrato nelle rispettive qualifiche funzionali anche in soprannumero.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato. Il servizio prestato nel ruolo di

provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

(È approvato).

CAPO VII

PERSONALE DEI CONSERVATORI DI MUSICA,
DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI E DELLE
ACCADEMIE NAZIONALI DI ARTE DRAMMATICA
E DI DANZA

Art. 43.

*(Docenti dei corsi speciali e delle scuole
libere del nudo)*

Gli insegnanti incaricati negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 presso i corsi speciali delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, sono immessi nei ruoli del personale docente, rispettivamente, delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

Analogamente sono immessi nei ruoli del personale docente delle Accademie di belle arti gli insegnanti incaricati presso le scuole libere del nudo e gli insegnanti delle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti nell'anno scolastico 1980-81.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche ai docenti di ruolo nello stesso o altro ordine o tipo di scuola secondaria o artistica che abbiano prestato servizio negli anni scolastici 1979-80 o 1980-81 nei corsi speciali ai sensi dell'ordinanza ministeriale 4 agosto 1978 o nelle scuole libere del nudo e nelle scuole superiori degli artefici annesse alle Accademie di belle arti ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

I docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo sono assegnati alla sede presso la quale prestano servizio nell'anno scolastico 1980-81.

Qualora negli anni successivi il corso speciale di titolarità non venga istituito, il docente è utilizzato presso la medesima Accademia in corso speciale dichiarato corri-

spondente o affine in base a tabelle definite dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Qualora parimenti negli anni scolastici successivi la scuola libera del nudo non venga istituita, il docente di ruolo è utilizzato in attività didattiche integrative.

Le immissioni in ruolo ai sensi del presente articolo decorrono dall'anno scolastico 1981-82.

A partire dall'anno scolastico 1981-82 le modalità di istituzione e di funzionamento dei corsi speciali e integrativi sono stabilite dal Ministro della pubblica istruzione sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Ai docenti immessi in ruolo ai sensi del presente articolo si applica lo stato giuridico del personale docente delle Accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza.

(È approvato).

Art. 44.

(Assistenti dei licei artistici)

I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi, salvo quanto previsto dal successivo ultimo comma.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28 della presente legge, se forniti di abilitazione per una delle classi di cui alla tabella B del decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni e integrazioni, sono inclusi a domanda in graduatorie provinciali relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1982.

Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sarà assegnata a partire dall'anno scolastico 1983-84 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto dei precedenti articoli 27 e 28.

L'assegnazione della sede è disposta secondo modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 27.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, se sforniti di abilitazione e purchè in possesso di titolo di studio valido, possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 29 e, ove la conseguano, sono immessi gradualmente in ruolo, ai sensi del precedente articolo 31.

Ai fini della formulazione delle graduatorie previste dal citato articolo 31, il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto i criteri di valutazione dei titoli.

Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'immissione nel ruolo dei docenti.

Gli assistenti di ruolo che non siano forniti di abilitazione nè la conseguano per effetto del terzo comma del presente articolo restano in ruolo ad esaurimento e sono utilizzati nella scuola, secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi. A partire dall'anno scolastico 1983-84 gli assistenti sono gradualmente immessi nei ruoli del personale docente relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 29.

Per gli assistenti che passano al ruolo del personale docente per effetto dei due precedenti commi, la sede definitiva è assegnata contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenzae previste dagli articoli 27 e 28 e con precedenza rispetto agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge, per i quali si applicano le disposizioni del precedente articolo 31.

Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'immissione nel ruolo dei docenti con effetto dal medesimo anno nel quale ha attuazione la soppressione del ruolo degli assistenti.

Fermi restando i criteri di determinazione delle dotazioni organiche vigenti, le classi di discipline di insegnamento corrispondenti ai posti di assistenti soppressi sono costituite con non meno di 10 e non più di 15 allievi.

Nell'applicazione delle dotazioni organiche aggiuntive di cui agli articoli 9 e 15 della presente legge, è in ogni caso garantita una dotazione organica complessiva provinciale almeno pari a quella risultante dalla somma delle dotazioni organiche dei posti di insegnamento e di assistente e tale da consentire l'assegnazione definitiva di sede al personale docente immesso in ruolo per effetto della presente legge e l'assorbimento del personale docente e assistente in soprannumero.

A tal fine la ripartizione delle dotazioni organiche aggiuntive per i singoli istituti potrà avvenire su base regionale e in deroga alla stretta proporzionalità tra organico ordinario e aggiuntivo, relativa ad ogni provincia, ferma restando la quota complessiva stabilita a livello regionale.

44.1 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CON-
TERNO DEGLI ABBATI

All'emendamento 44.2 sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di

assistente fino all'immissione nel ruolo dei docenti ».

44.2/1

IL GOVERNO

Sostituire i primi sette commi dell'articolo con i seguenti:

« I ruoli degli assistenti dei licei artistici sono soppressi.

A partire dall'anno scolastico 1983-84 gli assistenti sono gradualmente immessi nei ruoli del personale docente relativamente alla classe di concorso per la quale sono abilitati e conseguono l'immissione in ruolo per tale classe con decorrenza a tutti gli effetti dal 10 settembre 1983.

Gli assistenti di ruolo nei licei artistici e gli assistenti che hanno titolo all'immissione in ruolo ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28 se sforniti di abilitazione possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento secondo le norme del precedente articolo 29.

Agli assistenti che passano nei ruoli del personale docente per effetto dei precedenti commi, la sede definitiva è assegnata contestualmente ai docenti di cattedra incaricati immessi in ruolo per effetto della presente legge, fatte salve per questi ultimi le precedenzae previste dagli articoli 27 e 28, e con precedenza rispetto agli assistenti incaricati immessi in ruolo dalla presente legge per i quali si applicano le disposizioni dell'articolo 31.

Il personale contemplato nei precedenti commi è mantenuto in servizio in qualità di assistente fino all'immissione in ruolo dei docenti con effetto dal medesimo anno nel quale ha attuazione la soppressione del ruolo degli assistenti ».

44.2

LA COMMISSIONE

M A S C A G N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A S C A G N I . L'emendamento che abbiamo proposto si illustra da sè. Riflette un problema che abbiamo lungamente esaminato: quello relativo ai criteri opportuni e possibili per superare il ruolo degli assi-

stenti nei licei artistici. Proponiamo di risolvere completamente il problema, passando gli assistenti nel ruolo dei docenti e dividendo le attuali classi in classi di 10-15 allievi. Di fatto la presenza di insegnanti e di assistenti ha di per sè già realizzato tali condizioni. E va notato inoltre che la presenza in atto di due figure didattiche non può che costituire il soddisfacimento di effettive esigenze, relative alle caratteristiche di questi insegnamenti.

In proposito va inoltre sottolineato il fatto che gli interessati hanno insistentemente richiesto questa soluzione, che attraverso i sindacati è stata sottoposta a verifiche in tutto il paese con esito nettamente positivo.

Auspico che la nostra proposta venga accolta dal relatore e dal Governo.

S A P O R I T O, *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

S A P O R I T O, *relatore*. Il nostro emendamento si illustra da sè. Chiaramente siamo per la reiezione dell'emendamento analogo del senatore Mascagni e di altri. Accettiamo il subemendamento del Governo.

P R E S I D E N T E. Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, sono contraria all'emendamento 44.1 e favorevole all'emendamento 44.2 con il subemendamento presentato dal Governo.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento 44.1, presentato dal senatore Mascagni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 44.2/1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 44.2 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 45. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I, *segretario*:

Art. 45.

(Assistenti delle accademie di belle arti)

È indetto per una sola volta, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso nazionale per titoli a cattedre delle accademie di belle arti riservato agli assistenti di ruolo delle accademie stesse ed agli assistenti delle accademie che abbiano titolo all'immissione in ruolo ai sensi degli articoli 27 e 28 della presente legge.

Il bando determina i titoli valutabili, fra i quali hanno preminente valore quelli relativi all'attività artistica e professionale, nonché i relativi punteggi.

Le graduatorie del concorso conservano validità fino alla legge di riforma delle Accademie di belle arti; le nomine sono gradualmente conferite in relazione al 50 per cento delle cattedre disponibili ogni anno.

La partecipazione al concorso è limitata alla sola materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare. Qualora l'aspirante sia stato assistente di ruolo presso più cattedre, ha facoltà di concorrere per una delle discipline.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al terzo comma, sostituire le parole: « fino alla legge di riforma » con le altre: « fino a quando non verrà modificato l'attuale ordinamento ».

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« La partecipazione al concorso riservato è limitata alla materia della cattedra corrispondente al posto di assistente del quale l'aspirante è titolare e a non più di un'altra materia ».

45.1

LA COMMISSIONE

SAPORITO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO, relatore. L'emendamento proposto dalla Commissione si illustra da sé.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 45 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 46.

(Ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza).

È istituito il ruolo delle assistenti educatrici dell'Accademia nazionale di danza.

L'organico del personale appartenente al ruolo di cui al precedente comma è fissato in una unità ogni 100 allievi.

Al predetto personale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale educativo dei convitti nazionali e degli educandi.

Le ispettrici disciplinari in servizio non di ruolo nell'Accademia nazionale di danza sono immesse nel ruolo di cui al precedente primo comma.

Il quarto comma dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236 è soppresso; all'ultimo comma del medesimo articolo sono soppresse, in fine, le parole: « e l'incarico di ispettrice disciplinare al grado ventesimo ».

(È approvato).

TITOLO IV

NORME COMUNI E FINALI

Art. 47.

(Personale incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81)

Al personale docente e educativo, di cui ai capi I, II, III, e V del precedente titolo III, incaricato per la prima volta nell'anno scolastico 1980-81, si applicano le disposizioni previste nella presente legge per il personale incaricato nell'anno scolastico 1979-1980.

L'assegnazione della sede al personale di cui al precedente comma è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale incaricato nell'anno scolastico 1979-80. Per il personale insegnante non abilitato anche la nomina è disposta dopo che sia stata esauri-

ta la graduatoria del personale insegnante incaricato nell'anno scolastico 1979-80.

Il disposto del presente articolo si applica altresì agli insegnanti di libere attività complementari, agli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori ed agli insegnanti dei corsi integrativi per i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici, di cui al precedente articolo 33, nonchè agli esperti ed agli insegnanti incaricati sprovvisti di abilitazione specifica o del titolo di studio prescritto ed agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali, di cui rispettivamente ai precedenti articoli 34 e 35.

Le disposizioni di cui al precedente articolo 37 si applicano anche agli insegnanti delle materie ivi contemplate, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, con i requisiti nel medesimo articolo indicati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al terzo comma, dopo le parole: « scuola media per lavoratori » inserire le altre: « , agli insegnanti di discipline musicali nei corsi sperimentali di scuola media ad indirizzo musicale, di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 agosto 1979, ».

47.1

LA COMMISSIONE

S A P O R I T O , relatore. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , relatore. L'emendamento 47.1 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 47.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 47 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 48. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 48.

(Norma comune sulle immissioni in ruolo)

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47 nonchè al successivo articolo 58 si applicano soltanto al personale in possesso dei requisiti prescritti dai predetti articoli, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le immissioni in ruolo di cui al precedente titolo III sono disposte anche a prescindere dalla disponibilità dei posti nelle relative dotazioni organiche, con esclusione per quelle per le quali sia diversamente disposto dal medesimo titolo III.

Tutte le nomine relative alle immissioni in ruolo possono essere disposte anche in insegnamenti dichiarati affini dal decreto emanato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del terz'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Le assegnazioni di sede, da effettuare ai sensi della presente legge, possono essere disposte anche per insegnamenti diversi da quelli per i quali gli interessati hanno conseguito la nomina, purchè il titolo di abilitazione posseduto possa ritenersi parzialmente valido ai sensi della legge 25 luglio 1966, numero 603.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, dopo la cifra: « 35 », inserire l'altra: « 36 ».

48.1

IL GOVERNO

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'emendamento proposto dal Governo si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

S A P O R I T O , relatore. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 48.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 48 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 49. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 49.

(Modalità per l'assegnazione della sede e per l'utilizzazione del personale immesso in ruolo)

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio decreto le modalità per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo per effetto delle disposizioni contenute nel precedente titolo III, nonché per

l'utilizzazione del personale che risultasse eventualmente in soprannumero.

Nei casi in cui i docenti ai quali va assegnata la sede non siano inclusi nelle graduatorie di conferimento degli incarichi, essi saranno inseriti nelle predette graduatorie secondo i criteri di valutazione dei titoli previsti per l'anno in cui sono state formate le graduatorie medesime.

Le precedenze previste dal titolo III per l'assegnazione della sede al personale immesso in ruolo operano tra le diverse graduatorie da compilare distintamente per le varie categorie prima in ciascuna provincia, poi, in ciascuna regione e, infine, nell'ambito nazionale.

Per gli insegnanti immessi nei ruoli della scuola secondaria, dei licei artistici e degli istituti d'arte, l'utilizzazione è disposta ai sensi dell'articolo 14 della legge 9 agosto 1978, n. 463.

Per il personale docente delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica la utilizzazione è disposta anche in cattedre o posti di materie affini, ivi compresi gli insegnamenti dei corsi speciali, delle scuole libere del nudo e dei corsi straordinari.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Dopo questo articolo è stato presentato un articolo aggiuntivo con l'emendamento 49.0.1. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. ...

« (Dotazioni organiche degli insegnanti di educazione tecnica)

Il triennio previsto nell'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 settembre 1979, n. 434 convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 1979, n. 566, relativo alla costituzione dell'organico complessivo delle cattedre o posti orario di educazione tecnica è ridotto ad un biennio.

Nell'anno scolastico 1981-82 è escluso il ricorso alle supplenze annuali previste dal precedente articolo 11 ».

49.0.1

LA COMMISSIONE

S A P O R I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento della Commissione si illustra da sè e devo far presente che è strettamente connesso ad analoghe disposizioni del decreto-legge approvato alcuni giorni fa da quest'Aula riguardante una categoria di docenti meridionali (insegnanti di educazione tecnica) che sono lontani dalla loro residenza e, quindi, dalla loro famiglia. Con questo emendamento si cerca di venire incontro alle loro esigenze, che del resto sono già state prese in esame dal decreto-legge già approvato da quest'Aula.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa norma è superflua e invito il relatore a ritirarla.

S A P O R I T O , *relatore*. Sono d'accordo, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Avverto che il seguente emendamento è stato ritirato dal presentatore:

Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:

Art. ...

« *(Norma transitoria per gli insegnanti di educazione tecnica)*

I docenti di educazione tecnica, nominati a seguito del concorso a cattedre di applicazione tecnica maschili e femminili, indet-

to con decreto ministeriale 5 marzo 1973, sono a domanda cancellati, a decorrere dal 10 settembre 1981, dal ruolo dei docenti di educazione tecnica della provincia di attuale titolarità ed iscritti, anche in soprannumero, dalla stessa data, nel corrispondente ruolo di altra provincia indicata dagli stessi .

I docenti che in conseguenza della nuova posizione conseguita non potranno ottenere l'assegnazione definitiva di sede per l'anno scolastico 1981-82 saranno utilizzati annualmente sino all'assegnazione della sede nella provincia richiesta, in tutti i posti dello stesso insegnamento comunque disponibili.

Nelle province in cui vi siano insegnanti di educazione tecnica privi di sede non possono essere assegnati posti a concorso di cui al precedente articolo 13 per il relativo insegnamento fino a quando non si completerà l'assorbimento degli insegnanti di educazione tecnica in soprannumero ».

49.0.2

VINCELLI

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 50.

(Competenze in materia di nomina)

I provvedimenti di nomina e quelli conseguenti di assegnazione della sede sono adottati dai provveditori agli studi anche nei confronti degli insegnanti appartenenti ai ruoli nazionali.

I provvedimenti di cui al comma precedente, e gli atti da essi presupposti, sono definitivi.

Nei casi in cui la presente legge prevede che le nomine e le assegnazioni di sede siano disposte in relazione a disponibilità da determinare in ambito regionale od in ambito nazionale, i provveditori agli studi emaneranno gli atti di cui al precedente primo comma sulla base delle indicazioni fornite, rispettivamente, dal sovrintendente scolastico regio-

nale od interregionale o dal Ministero della pubblica istruzione

(È approvato).

Art. 51.

(Categorie speciali)

Gli insegnanti non vedenti che siano immessi in ruolo ai sensi della presente legge o a seguito di concorsi ordinari, o ancora in attesa di sede definitiva, hanno la precedenza assoluta nella scelta della sede.

Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1962, n. 601, e dall'articolo 9 della legge 29 settembre 1967, n. 946, la presenza dell'assistente del docente non vedente è facoltativa.

Nei concorsi a cattedra l'uno per cento dei posti messi a concorso è riservato ai concorrenti non vedenti, salvo diverse disposizioni di maggior favore previste da leggi speciali

Ai fini dell'applicazione ai docenti non vedenti delle disposizioni di cui agli articoli 22, primo e secondo comma, 26, primo e secondo comma, e 32, primo e terzo comma, il requisito del servizio nel periodo in essi indicato, è ridotto a 90 giorni, anche non continuativi.

Sono da considerare non vedenti coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 29 settembre 1967, n. 946.

Il beneficio di cui al primo comma si applica anche agli insegnanti con rene artificiale, per i comuni in cui esiste il servizio di emodialisi e per i comuni vicini, nonchè agli insegnanti non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Al terzo comma, sostituire le parole: « l'uno per cento », con le altre: « il due per cento ».

51.1

IL GOVERNO

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. L'emendamento del Governo crea condizioni di miglior favore per i non vedenti.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere.

SAPORITO, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 51 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Dopo l'articolo 51 sono stati proposti due articoli aggiuntivi con gli emendamenti 51.0.1 e 51.0.2. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. ...

«(Modelli viventi)

L'articolo 18 della legge 9 agosto 1978 numero 463 deve essere inteso nel senso che ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibi-

li alla natura della nomina di incarico e non alla retribuzione oraria di servizio.

Il medesimo articolo 18 deve essere anche inteso nel senso che l'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola e nel senso che la retribuzione è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non docente, per un pari importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite per incarico ».

51.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

Art. ...

(Modelli viventi)

« Ai modelli viventi si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico del personale non docente non di ruolo della scuola, escluse le disposizioni relative al reclutamento e all'orario di servizio in luogo delle quali si applicano le disposizioni vigenti per tale categoria di personale. In materia di assenza e congedi si applicano le disposizioni riferibili alla natura della nomina di incarico e non alla retribuzione oraria di servizio.

L'adeguamento del trattamento economico dei modelli viventi avviene in corrispondenza e in proporzione dei miglioramenti conseguiti dal personale non docente della carriera ausiliaria della scuola. La retribuzione è corrisposta in tutti i mesi dell'anno, alle condizioni previste per il restante personale non docente, per un pari importo mensile corrispondente al numero di ore settimanali conferite per incarico ».

51.0.2

IL GOVERNO

S A P O R I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *relatore*. L'emendamento 51.0.1 si illustra da sè.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento 51.0.2 è sostitutivo del testo proposto dalla Commissione.

S A P O R I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *relatore*. Sono d'accordo con l'emendamento presentato dal Governo e ritiro il 51.0.1 della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 51.0.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 52. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 52.

(Norme per il personale assegnato a particolari compiti)

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato nell'anno scolastico 1980-81, ai sensi dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n 417, presso le Regioni o altri enti locali, nonchè il personale medesimo già in servizio nei soppressi patronati scolastici nelle Regioni e province a statuto speciale che non abbiano già provveduto a farlo transitare nei propri ruoli, può ottenere

a domanda il passaggio nei ruoli dell'ente locale territoriale o della Regione che lo richianda.

Le Regioni, comprese quelle a statuto speciale nonchè le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro attribuzioni statutarie, provvederanno con propria legge a disciplinare i passaggi di cui al comma precedente, salvaguardando, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite.

Il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente comandato ai sensi del predetto decreto n. 417 a prestare servizio presso amministrazioni statali o pubbliche può ottenere a domanda il passaggio nei ruoli dell'amministrazione presso cui presta servizio in una qualifica funzionale di corrispondente livello retributivo, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il personale direttivo e insegnante della scuola elementare, assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, ad attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, ad attività di servizio sociale scolastico e ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, è mantenuto ad esaurimento nella assegnazione ai compiti attualmente svolti. Analogamente si provvede per il personale ispettivo tecnico periferico, direttivo e docente, di cui ai precedenti commi primo e terzo, qualora esso non chieda o non ottenga il passaggio nei ruoli degli enti o amministrazioni indicati nei commi medesimi, sempre che gli stessi enti o amministrazioni lo richiedano.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Presento il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere il seguente periodo: « Al personale che opta per il passaggio nei ruoli dell'Amministrazione si applicano le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del precedente articolo 42 ».

52.1

È un emendamento tecnico volto a disciplinare le conseguenze del passaggio ad altra utilizzazione del personale. Quindi si tratta dell'applicazione di una norma di carattere generale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ad esprimere il parere.

SAPORITO, *relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 52.1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 52 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 53. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 53.

(Norme transitorie sui comandi per attività di studio, per il servizio psico-pedagogico e sugli incarichi ispettivi)

Limitatamente al numero dei comandi disposti nell'anno scolastico 1980-81, relativamente alle attività di cui al sesto comma del precedente articolo 10, la soppressione prevista dal primo comma del precedente articolo 13 avrà luogo soltanto dopo che sia

stata disposta la nomina dei vincitori del concorso ordinario indetto per la prima attuazione delle dotazioni organiche aggiuntive.

La disposizione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 12 ha effetto dal momento in cui saranno nominati i vincitori dei concorsi in atto a posti di ispettore tecnico periferico.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 54. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 54.

(Validità dei titoli di specializzazione conseguiti in base a norme vigenti prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970)

La validità dei titoli di specializzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, è estesa anche ai fini delle immissioni in ruolo previste dalla legge 9 agosto 1978, n. 463, e delle immissioni in ruolo previste dalla presente legge.

Sono ritenuti validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, anche se il loro conseguimento abbia avuto luogo dopo tale data, purchè a seguito di corsi indetti prima della data medesima.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del senatore Pala e di altri senatori è stato presentato un articolo aggiuntivo, dopo l'articolo 54, con l'emendamento 54.0.1. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

Art.

« Il servizio scolastico negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica prestato ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878, reso senza il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento stesso, è valutabile a tutti gli effetti giuridici.

È parimenti valutabile a tutti gli effetti giuridici il servizio scolastico prestato con il possesso di un titolo di studio, di pari grado, diverso da quello prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento stesso ».

54.0.1 PALA, MANCINO, MANENTE COMUNALE, DAMAGIO, BOGGIO, DERIU, SCHIANO, SANTALCO

PALA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALA. Vorrei illustrare l'emendamento molto brevemente. Con esso si intende rendere valutabile a tutti gli effetti giuridici il servizio scolastico prestato dagli insegnanti senza il possesso del prescritto titolo di studio o con un titolo di studio diverso da quello prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento stesso. Questo personale è stato assunto dai presidi in base all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1963, n. 1878. Con l'emendamento si risolve un problema che da molti anni travaglia gli ambienti scolastici. Sulla valutabilità del servizio cui si riferisce l'emendamento si sono pronunciati ormai diversi organi: il TAR dell'Umbria con sentenza del giugno 1977, il TAR dell'Abruzzo con sentenza del febbraio 1978, la Corte dei conti con deliberazione del dicembre 1977, il Consiglio di Stato con sentenza del 1976 e numerose altre successive che

tralascio. L'indirizzo giurisdizionale finora non è stato univoco nè univoco è stato l'indirizzo della pubblica amministrazione in quanto in alcune regioni il servizio scolastico prestato nelle condizioni avanti dette è stato regolarmente valutato dagli uffici scolastici e convalidato dagli organi di controllo, mentre in altre regioni si è verificato il caso di dinieghi della pubblica amministrazione, rinvii, concessioni, revoche eccetera. Il Ministero della pubblica istruzione di fronte a questo problema, sebbene sollecitato più volte da organizzazioni sindacali e da parlamentari, non ha finora inteso assumere alcuna iniziativa legislativa.

La soluzione della questione si era già resa indilazionabile dal marzo 1979 perchè la sesta sezione del Consiglio di Stato con sentenze contrastanti adottate nello spazio di una settimana, una del 23 marzo 1979 ed una del 30 marzo 1979, ha determinato un atteggiamento di attesa da parte del Ministero della pubblica istruzione, con evidente disparità di trattamento nei confronti dei cittadini interessati.

Il collega senatore Mancino presentò nell'agosto 1979 un disegno di legge, il numero 234. Il disegno di legge non è stato ancora esaminato. Ritengo, pertanto, al fine di assicurare ai cittadini interessati la certezza del diritto in merito alla valutazione di questo servizio, al fine di evitare un contenzioso lungo e dannoso, che il Senato possa recepire, con l'accoglimento di questi emendamenti, gli orientamenti giurisdizionali che meglio interpretano la legge del 27 dicembre 1963, n. 1878, approvata per soddisfare esigenze indifferibili del mondo della scuola.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , *relatore.* Mi rimetterei all'Assemblea facendo presente che il problema è giusto come lo sono le osservazioni e le motivazioni che sono alla base dell'emendamento. Qualche dubbio mi viene sulla compatibilità di questo emendamento con la natura del provvedimento che stia-

mo discutendo che tratta del precariato e non introduce istituti giuridici se non per la categoria che espressamente viene presa in considerazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo prega i presentatori di ritirare l'emendamento in quanto, riconoscendo le motivazioni oggettive, ha già assunto un impegno in sede di contrattazione sindacale di presentare un apposito emendamento al disegno di legge 737-bis che è all'esame della Camera, in quanto sede propria per affrontare problemi di stato giuridico; un voto negativo potrebbe in qualche modo pregiudicare l'iter successivo. Per questo invito a ritirare l'emendamento.

P A L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L A . Signor Presidente, accoglierei l'invito rivoltomi dal Governo. Presento però un ordine del giorno, in modo che questo impegno preso con le organizzazioni sindacali sia preso anche nei confronti del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno.

G I O V A N N E T T I , *segretario:*

Il Senato,

considerata l'opportunità di risolvere la questione della valutabilità del servizio prestato in carenza del titolo di studio specifico da insegnanti assunti *ex lege* 27 dicembre 1963, n. 1878, questione sulla quale si è aperto un vasto contenzioso e su cui l'indirizzo giurisprudenziale non è stato finora univoco,

impegna il Governo a promuovere l'inserimento, nel disegno di legge n. 737-bis, in discussione presso l'altro ramo del Parla-

mento, riguardante la delega al Governo per la modifica e l'emanazione del testo unico delle disposizioni sullo stato giuridico del personale della scuola, di una norma che sancisca la valutabilità a tutti gli effetti giuridici del servizio scolastico prestato dagli insegnanti assunti *ex lege* 27 dicembre 1963, n. 1878, con il possesso di un titolo di studio, di pari grado, diverso da quello prescritto per l'ammissione all'esame di abilitazione relativo all'insegnamento stesso nonché del servizio prestato in carenza del titolo di studio.

9. 1112. 7.

PALA

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno.

SAPORITO, *relatore*. Sono favorevole.

FALCUCCI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Senatore Pala, insiste per la votazione?

PALA. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, *segretario*:

Art. 55.

(Costituzione di sottocommissioni nei concorsi)

Alla costituzione delle sottocommissioni nei concorsi a posti direttivi nella scuola materna, elementare, secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, da effettuare ai sensi dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, è esteso il disposto di cui al precedente articolo 3, ultimo comma.

(È approvato).

Art. 56.

(Delega al Governo per le attività di istruzione degli adulti)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con l'osservanza dei principi e dei criteri appresso indicati, uno o più decreti con valore di legge ordinaria, sentiti il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, e quello delle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, che si pronunciano nei termini stabiliti dai rispettivi regolamenti:

a) per definire l'ordinamento delle iniziative di istruzione degli adulti finalizzate al conseguimento di un titolo di studio nell'ambito della scuola elementare e media, prevedendo che esse si svolgano su iniziativa dei circoli didattici e delle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del distretto scolastico di appartenenza, secondo la programmazione disposta dal competente consiglio scolastico distrettuale e nei limiti numerici della disponibilità di personale docente di ruolo utilizzabile per le suddette iniziative;

b) per definire i criteri per l'utilizzazione dei docenti di ruolo anche al fine di assicurare la necessaria continuità didattica;

c) per determinare le modalità idonee a consentire ai circoli didattici e alle singole istituzioni scolastiche di avvalersi, per la promozione e la gestione di dette iniziative, di enti, istituzioni e associazioni che, per le loro finalità istituzionali e per l'esperienza acquisita siano inclusi in apposito elenco nazionale, predisposto dal Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato dalla legge 16 aprile 1953, n. 326, resta in vigore fino all'emanazione del decreto o dei decreti di cui al primo comma.

PAPALIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A P A L I A . Questo articolo dovrebbe essere intitolato « come si tradiscono gli impegni ». Esisteva un preciso accordo del Ministro della pubblica istruzione con i sindacati della scuola a presentare entro maggio un disegno di legge sull'attività di istruzione degli adulti. Ma questo impegno è stato disatteso. Infatti si introduce questo articolo 56 che delega il Governo ad emanare entro sei mesi uno o più decreti con valore di legge ordinaria, udito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e delle Commissioni parlamentari. Perchè la delega e non un progetto di legge che impegnasse direttamente il Parlamento ad esprimere non un parere ma la propria volontà? Perchè si vuole espropriare il Parlamento della possibilità di legiferare in questo campo? Forse perchè vi sono aspetti tecnici di tale natura che richiederebbero comunque una delega anche se si facesse una legge? Suvvia, una tale argomentazione su un problema come questo non reggerebbe. E allora? Il perchè risulta evidente quando si indicano in questo articolo i principi e i criteri che il Ministro dovrebbe osservare nel suo o nei suoi decreti. Al punto *a*) infatti si afferma che le iniziative di istruzione agli adulti debbono avere un limite nella disponibilità del personale docente di ruolo da utilizzare, per cui lo sviluppo di queste attività non dipenderebbe dalla volontà collettiva democraticamente espressa, ma dalla volontà dei singoli docenti di essere utilizzati. Non ci sembra eccessivo?

Al punto *c*), la verità si fa strada più apertamente, quando si prevede l'utilizzazione per queste attività di una imprecisata varietà di enti, istituzioni, associazioni con esperienze acquisite. A questo punto, colleghi dei Gruppi laici, siete d'accordo anche voi che in questo settore si debba ricominciare di nuovo con la vecchia storia? Una storia che odora di collateralismi, di clientele, di favoritismi, di confusione tra pubblico e privato. Tutto questo non attraverso un confronto o uno scontro su una legge, ma sulla base di un semplicissimo articolo che si introduce artatamente in una

legge che riguarda il reclutamento del personale docente e la questione del precariato. Vi pare poco?

Noi comunisti rifiutiamo questa logica che ci presenta (nonostante il dibattito aperto nel paese e nella stessa Democrazia cristiana) un senso dello Stato piccolo piccolo, che quasi non si vede.

Il nostro voto sarà perciò nettamente contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 56. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 57.

(Trasformazione in ruoli provinciali dei ruoli nazionali del personale docente ed assistente degli istituti statali per sordomuti)

I ruoli nazionali del personale docente e del personale assistente degli istituti statali per sordomuti, di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 488, sono trasformati in ruoli speciali provinciali.

(È approvato).

Art. 58.

(Norme particolari per il personale docente delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine)

Ai docenti delle scuole secondarie e degli istituti d'arte in lingua tedesca e delle località ladine, in possesso del prescritto titolo di studio, che nell'anno scolastico 1980-81 siano stati incaricati annuali o abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 29 e 30.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese ai docenti delle scuole predette in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 in qualità di incaricati a tempo indeterminato ai sensi della legge 9 agosto 1973, n. 524, a prescindere dal possesso del prescritto titolo di studio. L'assegnazione della sede ai predetti docenti è disposta dopo che sia stata assegnata la sede al personale di cui al precedente comma.

Ai docenti delle predette scuole, in servizio nell'anno scolastico 1980-81, privi del prescritto titolo di studio, ma in possesso di diploma di maturità o di titolo conseguito all'estero dichiarato equipollente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con il servizio annuale minimo richiesto dalle norme vigenti al momento della prestazione, si applicano le disposizioni contenute nei precedenti articoli 29 e 31.

Ai posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca della provincia di Bolzano e ai posti di insegnamento delle classi di concorso XCII-*bis* (tedesco nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano) e XCII-*ter* (tedesco negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in lingua italiana della provincia di Bolzano) possono accedere anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'insegnamento.

Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria della provincia di Bolzano i concorsi di cui alla presente legge relativi alle discipline da impartire in lingua diversa da quella italiana si svolgono nella predetta lingua di insegnamento.

(È approvato).

PRESIDENTE. Dopo l'articolo 58 sono stati presentati due articoli aggiuntivi con gli emendamenti 58.0.1 e 58.0.2. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

Dopo l'articolo 58, inserire i seguenti:

Art.

« Nelle scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della provincia di Bolzano possono essere utilizzati, in via eccezionale, docenti laureati provenienti da Paesi dell'area culturale tedesca per insegnamenti da impartirsi in tale lingua ».

58.0.1 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI

Art.

« Il Conservatorio di musica di Bolzano, unica istituzione scolastica bilingue nell'intera corrispondente provincia, è dotato di un vicedirettore di lingua materna diversa da quella del direttore. Il vicedirettore viene nominato in base a graduatoria tra gli insegnanti di ruolo di corrispondente lingua, è esonerato dal compito di insegnamento, coadiuva il direttore in particolare con funzioni di coordinamento degli insegnamenti impartiti nella sua lingua materna. L'incarico di vicedirettore è annuale e può essere rinnovato ».

58.0.2 MASCAGNI, RUHL BONAZZOLA, CONTERNO DEGLI ABBATI

MASCAGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCAGNI. I due articoli aggiuntivi si illustrano da sè.

Ieri il collega Mitterdorfer ha chiaramente spiegato le difficoltà in cui si trova nella provincia di Bolzano la scuola di lingua tedesca, innanzitutto per ragioni di ordine storico: una cultura soppressa per 20 anni richiede un lungo periodo di tempo per ricostituirsi e del resto incontra notevoli diffi-

coltà la stessa ripresa di impegno nella docenza scolastica da parte dei giovani.

Ma se la scuola di lingua tedesca si trova in condizioni precarie, altrettanto si deve dire per quella in lingua italiana per quanto riguarda l'insegnamento e rispettivamente l'apprendimento della seconda lingua. Quest'argomento è stato oggetto di discussione qui al Senato nello scorso dicembre: in quell'occasione il ministro Bodrato fece una osservazione che deve essere considerata nella sua importanza. Disse che l'utilizzazione nella scuola in lingua italiana di eventuali insegnanti provenienti dall'area culturale tedesca incontrerebbe ostacoli per la mancanza di conoscenza da parte degli stessi della lingua italiana. È vero. Ma l'utilizzazione di questi insegnanti, in casi di emergenza, potrebbe essere di sostegno agli insegnanti di lingua tedesca attualmente operanti nella scuola italiana, buona parte dei quali sono di madrelingua italiana, mentre lo statuto di autonomia prescrive l'insegnamento della seconda lingua da parte di insegnanti della stessa madrelingua. Gli insegnanti provenienti da paesi dell'area culturale tedesca nella scuola italiana potrebbero essere utilizzati per sovrintendere didatticamente, coordinare, aggiornare gli insegnanti in attività.

Per tutte queste ragioni pensiamo che non sia da escludere, naturalmente in casi di emergenza, la possibilità di utilizzare, a determinate condizioni da stabilirsi e da concordarsi con gli interessati, insegnanti di lingua tedesca, sia per la scuola in lingua tedesca sia per quella in lingua italiana, provenienti dai paesi dell'area culturale tedesca.

L'altro emendamento riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, l'unica istituzione scolastica bilingue a cui partecipano studenti di lingua italiana e di lingua tedesca, e in cui prestano una normale e organica attività didattica insegnanti di lingua italiana e di lingua tedesca. Attualmente le sezioni in lingua italiana e tedesca non sono istituzionalizzate. Tuttavia non c'è dubbio che queste sezioni si stanno gradualmente configurando. Rispetto a tale realtà pare a noi opportuna la presenza di un direttore e di un vice direttore stabili di diversa lingua. Se il direttore è di lingua italiana, il vice di-

rettore dovrebbe essere di lingua tedesca e viceversa, e ciò nel quadro di un orientamento generale a favore dell'unicità del conservatorio. Il linguaggio musicale è universale, accomuna, ma esistono anche ragioni pratiche: per determinati insegnamenti è necessario poter disporre di un numero adeguato di allievi. Mi riferisco alle esercitazioni di carattere collettivo, cioè agli insegnamenti di musica d'insieme, orchestrale, corale, cameristica.

Come ho già detto, il vicedirettore dovrebbe essere esonerato dall'insegnamento, così da poter organicamente coadiuvare il direttore dell'altra lingua e coordinare la « sezione » corrispondente alla propria madrelingua.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

S A P O R I T O , relatore. Il relatore è contrario all'emendamento 58.0.1 perchè modifica un principio generale del nostro ordinamento giuridico che richiede la cittadinanza italiana ai fini dell'accesso all'insegnamento.

Per quanto riguarda il 58.0.2, pur condividendo la sostanza delle esigenze prospettate, ho la sensazione che si tratti di materia che va esaminata nel quadro delle norme di attuazione dello statuto speciale per l'Alto Adige, dato che l'emendamento proposto intenderebbe soddisfare un'esigenza particolare delle scuole della provincia di Bolzano il cui ordinamento, come è noto, prevede la presenza di scuole di lingua italiana e di lingua tedesca in determinate località. Pertanto sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

F A L C U C C I , sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il Governo è d'accordo con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 58.0.1, presentato dal senatore Ma-

scagni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.2, presentato dal senatore Mascagni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Art. 59.

(Norme particolari per il personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena)

Per la compilazione degli elenchi di cui al secondo comma del precedente articolo 3, relativi alle commissioni giudicatrici dei concorsi per le scuole con lingua di insegnamento slovena i consigli scolastici provinciali deliberano sulla base delle proposte avanzate dalla commissione di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932.

I presidenti delle commissioni giudicatrici, di cui al precedente comma, sono scelti di regola tra coloro che prestano servizio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena o che abbiano conoscenza della lingua slovena.

Ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena sono ammessi anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dichiarato equipollente dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, ai soli fini dell'ammissione ai predetti concorsi.

Ai fini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può dichiarare equipollenti titoli di specializzazione conseguiti all'estero a seguito della frequenza di corsi in lingua slovena, sulla base della durata e dei contenuti dei corsi stessi.

Ai docenti delle scuole con lingua d'insegnamento slovena, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, privi del prescritto titolo di studio ma in possesso di diploma di maturità, che abbiano svolto servizio di supplenza per almeno 12 anni anche non continuativi, con un servizio annuale minimo di 180 giorni, si applicano le disposizioni contenute nel precedente articolo 29.

Nelle scuole d'istruzione primaria e secondaria con lingua di insegnamento slovena i concorsi di cui alla presente legge si svolgono in lingua slovena.

(È approvato).

Art. 60.

(Norma interpretativa)

L'articolo 13, comma tredicesimo, della legge 9 agosto 1978, n. 463, è da intendere nel senso che l'immissione in ruolo dei docenti ivi contemplata è effettuata con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dall'inizio dell'anno scolastico 1978-79 ed anche in soprannumero riassorbibile dopo l'esaurimento delle graduatorie previste dal settimo comma del medesimo articolo 13.

L'assegnazione definitiva della sede ai predetti docenti sarà effettuata, ai sensi del diciassettesimo comma del medesimo articolo 13, soltanto dopo l'esaurimento delle graduatorie provinciali relative all'insegnamento cui si riferisce la nomina.

Tutti i provvedimenti di nomina di cui all'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, sono disposti dai provveditori agli studi. Detti provvedimenti e gli atti presupposti sono definitivi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Le nomine disposte per l'anno scolastico 1978-79 sulla base delle graduatorie ad esaurimento contemplate nel primo comma

dell'articolo 13 della legge 9 agosto 1978, n. 463, prima della loro soppressione e trasformazione in graduatorie provinciali, hanno la medesima decorrenza giuridica prevista dal settimo comma dello stesso articolo 13, per le nomine da disporre sulla base delle graduatorie provinciali ».

60.1

LA COMMISSIONE

S A P O R I T O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O , *relatore*. L'emendamento testè letto si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 60.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 60 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , *segretario*:

Art. 61.

(Organici del personale educativo)

L'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, numero 595 è sostituito dal seguente:

« I posti di organico dei ruoli provinciali delle istitutrici degli educandati femminili dello Stato, dei convitti nazionali femminili

e dei convitti femminili annessi agli istituti tecnici e professionali e dei ruoli provinciali degli istitutori dei convitti nazionali e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, modificato dall'articolo 64 della legge 11 luglio 1980, n. 312, ferme restando l'unicità della dotazione organica delle singole istituzioni educative, nonchè l'identità delle funzioni del personale assegnato, sono determinati come segue:

per ogni gruppo di sette convittori, un posto;

per ogni gruppo di quattordici semiconvittori, un posto.

Nelle istituzioni convittuali per non vedenti o per sordomuti le dotazioni organiche di cui al comma precedente vengono raddoppiate.

La determinazione degli organici è effettuata in relazione alle sedi di funzionamento del convitto.

Le variazioni degli organici del personale educativo disposte ai sensi del precedente primo comma sono effettuate, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Il personale educativo in soprannumero per effetto di situazioni sopravvenute rispetto alla predetta data del 31 marzo sarà utilizzato per l'anno scolastico successivo presso istituzioni educative della provincia ovvero presso l'ufficio scolastico provinciale; il trasferimento d'ufficio di tale personale soprannumerario sarà disposto dopo il suddetto anno, ove ancora necessario. Il primo comma dell'articolo 3 della presente legge è, pertanto, parzialmente modificato in conformità.

Il personale di cui al presente articolo può chiedere il passaggio nei ruoli del personale dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione. Tale passaggio sarà disposto d'ufficio nei confronti del personale in soprannumero.

L'inquadramento avverrà, anche in soprannumero, nella sesta qualifica funzionale di

cui all'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve, in ogni caso, le posizioni economiche già acquisite dagli interessati. A tal fine questi sono collocati nella classe di stipendio che, anche mediante l'attribuzione di aumenti periodici convenzionali, assicuri loro un trattamento economico pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il soprannumero di cui al comma precedente è assorbito in corrispondenza dei posti disponibili nella dotazione organica cumulativa di cui all'articolo 5 della legge 11 luglio 1980, n. 312, fatte salve le riserve dei posti necessarie ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 9 e 65 della medesima legge 11 luglio 1980, n. 312.

Al personale di cui al presente articolo si applica la normativa di stato giuridico e di trattamento economico relativa al personale appartenente al ruolo in cui viene inquadrato.

Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento.

Il passaggio di cui al sesto comma del presente articolo è disposto nei limiti del numero complessivo di unità di personale educativo in soprannumero ».

(È approvato).

Art. 62.

(Servizi ausiliari dell'amministrazione scolastica)

Nei confronti del personale che ha prestato servizi, comunque denominati, per l'espletamento di mansioni relative al ruolo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, non ancora istituito al momento dell'assunzione in servizio e in cui detto personale è stato successivamente inquadrato, si valutano tali servizi per la ricostruzione della carriera da effettuarsi secondo i criteri di cui all'articolo 16 — commi terzo, quarto, quinto e settimo — della legge 25 ottobre 1977, numero 808, applicando le norme vigenti dopo la data di assunzione in servizio.

Gli effetti economici derivanti dalla ricostruzione di carriera di cui al precedente comma decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 63.

(Norma abrogativa)

Sono abrogate tutte le disposizioni che siano incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

Art. 64.

(Disposizioni finanziarie)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 23.300 milioni per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G I O V A N N E T T I , segretario:

Al primo comma, sostituire le parole: « 23.300 milioni » con le altre: « 9.608 milioni ».

64.1

LA 5^a COMMISSIONE

Al primo comma sostituire le parole: « 23.300 milioni » con le altre: « 5.164 milioni ».

64.2

IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . - Avverto che l'emendamento 64.2 verrà votato prima dell'emendamento 64.1, e che la sua eventuale approvazione precluderà la votazione dell'emendamento 64.1.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'emendamento 64.2 prevede un diverso onere di spesa dovuta a due motivi. La cifra iniziale di 23 miliardi e 300 milioni per il 1981 si riferisce nel testo originario al secondo anno di applicazione della legge. Essendo avvenuto lo slittamento di un anno, la copertura per il 1981 si deve riferire a 9 miliardi e 608 milioni previsti per il primo anno di applicazione della legge. In conseguenza dell'accoglimento dei due emendamenti presentati dal Governo, quello relativo al numero di bambini per classe nella scuola materna e soprattutto quello relativo al nuovo criterio di indennizzo dei commissari di esame nelle commissioni di concorso, la spesa per il 1981 è ridotta a lire 5 miliardi e 164 milioni.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Vorrei porre una domanda. Trattandosi di una riduzione non portata in Commissione ma presentata qui in Aula, devo osservare che non sono soddisfatto delle spiegazioni addotte in quanto estremamente generiche. Desidererei sapere se questi 5 miliardi e 164 milioni riguardano il periodo che va dal 10 settembre in poi o altri periodi, perchè questo non è stato detto. Riguardano certamente l'anno finanziario 1981, ma, considerando questa legge, a partire da quando dovrebbero essere disponibili? È una cosa che non ho sentito.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si fa riferimento all'anno scolastico, quindi a partire dal settembre 1981. Il testo votato in Commissione si riferiva a 9 miliardi e 600 milioni. Ora, la nuova cifra è relativa alle maggiori economie che sono conseguenti all'approvazione avvenuta in Aula dell'emendamento relativo

ai diversi criteri di compenso per i commissari di esame. Quindi, in conseguenza dell'emendamento votato in Aula, che prevede diversi criteri rispetto a quelli votati in Commissione sulla retribuzione dei commissari di concorso, si ha un'economia che riduce la copertura per lo stesso periodo di tempo dai 9 miliardi e 608 milioni previsti dalla Commissione ai 5 miliardi e 164 milioni.

U L I A N I C H . Ma i commissari di concorso quando, secondo il Governo, dovrebbero iniziare la loro attività?

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Evidentemente non prima del settembre 1981.

U L I A N I C H . Chiedo scusa: i commissari di concorso iniziano la loro attività quando i concorsi siano stati già banditi o no?

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho detto che mi riferisco a due emendamenti votati: uno è quello dei commissari di concorso. Se per esempio la Camera fosse in grado di votare il provvedimento all'inizio di settembre, entro 60 giorni si devono indire i concorsi.

U L I A N I C H . Ma non è possibile questo.

C H I A R A N T E . Allora ragionevolmente possiamo anche abbassare la spesa...

P R E S I D E N T E . Sono stati chiesti dal senatore Ulianich dei chiarimenti; lasciate parlare il rappresentante del Governo.

F A L C U C C I , *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo periodo, alcuni concorsi, ai quali pure la norma si applica, sono in atto. L'altra voce di economia deriva dall'emendamento relativo al maggiore numero di bambini per classe nella scuola materna. Sono due gli emendamenti che abbiamo votato in Aula e che hanno incidenza nella spesa nel senso di una maggiore economia.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S A P O R I T O , *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

U L I A N I C H . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Sono contrario all'emendamento 64.2 perchè la motivazione non mi pare sufficientemente razionale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 64.2 presentato dal Governo che, se approvato, preclude l'emendamento 64.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

È precluso quindi l'emendamento 64.1.

Metto ai voti l'articolo 64 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

P I S T O L E S E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E . Devo protestare vivamente per il modo in cui chiudiamo la discussione. Siamo qui da questa mattina in attesa di portare avanti questo dibattito al quale si è voluta dare la massima urgenza, senza che nessuno ci abbia avvertito che la discussione si sarebbe arrestata alla fine dell'articolato di un solo disegno di legge. Già questo sistema è irregolare. Gli emendamenti sono stati presentati di volta in

volta, ogni cinque minuti senza le firme necessarie, non in tempo utile. Si stanno facendo abiti su misura. È così; lo posso dimostrare perchè questa mattina ho preso contatto con la Segreteria generale per chiedere il termine per la presentazione dei nostri emendamenti: mi è stato detto che dovevo presentarli all'una e non li ho presentati per rispettare il nostro Regolamento.

Qui si è fatto quello che si è voluto. Protesto, signor Presidente; lei sa la stima che ho per lei, ma questo è un modo veramente indegno di portare avanti la discussione su una legge che certamente alla Camera farà la fine che deve fare. Ognuno ha tirato fuori un pezzo di carta per agevolare tizio, caio, sempronio. Vogliamo aiutare i precari, ma non possiamo accettare questo modo di lavorare. Ci riserviamo domani di fare una battaglia su questo argomento. Faremo una dichiarazione di voto affinché la stampa sappia come stanno le cose e se necessario una conferenza stampa per dimostrare il modo indegno in cui si è svolta la discussione su questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Pistolese, la sua è una dichiarazione politica e come tale, in quanto Presidente dell'Assemblea, la devo rispettare.

Per quanto riguarda però la procedura, le faccio osservare che è facoltà del Presidente, ad un certo punto, togliere la seduta, essendo tra l'altro le 10 di sera.

Le voglio fare anche osservare che è stato deciso nella Conferenza dei capigruppo di procedere alla discussione abbinata dei due disegni di legge. A questo punto dovremo, prima di arrivare alle dichiarazioni di voto, esaminare tutti gli emendamenti all'altro disegno di legge, il che mi pare che non sia assolutamente possibile questa sera. Quindi la prego di tenere conto che, per quanto riguarda le procedure, la Presidenza di questa Assemblea si è attenuta alle norme del Regolamento ed alla consuetudine. Prendo comunque atto delle sue dichiarazioni che considero di carattere politico e che ella potrà far valere anche domani in sede di dichiarazione di voto.

**Commissioni permanenti,
ufficio di presidenza**

P R E S I D E N T E . Le Commissioni permanenti hanno proceduto al rinnovo dei rispettivi uffici di Presidenza, che risultano così composti:

1ª Commissione (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Presidente: Murmura

Vice Presidenti: Vernaschi e Flamigni

Segretari: Jannelli e Berti

2ª Commissione (Giustizia):

Presidente: Cioce

Vice Presidenti: Rosi e Tropeano

Segretari: Recupero e Riccardelli

3ª Commissione (Affari esteri):

Presidente: Taviani

Vice Presidenti: Boniver Pini e Calamandrei

Segretari: Marchetti e Gherbez

4ª Commissione (Difesa):

Presidente: Lepre

Vice Presidenti: Giust e Corallo

Segretari: Margotto e Della Porta

5ª Commissione (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

Presidente: De Vito

Vice Presidenti: Carollo e Bollini

Segretari: Spezia e Ferrucci

6ª Commissione (Finanze e tesoro):

Presidente: Segnana

Vice Presidenti: Berlanda e Pollastrelli

Segretari: Scevarolli e Marselli

7ª Commissione (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Presidente: Buzzi

Vice Presidenti: Parrino e Chiarante

Segretari: Vignola e Ulianich

8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni):

Presidente: Vincelli

Vice Presidenti: Masciadri e Ottaviani

Segretari: Avellone e Morandi

9ª Commissione (Agricoltura):

Presidente: Finessi

Vice Presidenti: Truzzi e Zavattini

Segretari: Mineo e Chielli

10ª Commissione (Industria, commercio, turismo):

Presidente: Gualtieri

Vice Presidenti: de' Cocci e Urbani

Segretari: Spano e Fragassi

11ª Commissione (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

Presidente: Toros

Vice Presidenti: Da Roit e Brezzi

Segretari: Bombardieri e Lucchi

12ª Commissione (Igiene e sanità):

Presidente: Pittella

Vice Presidenti: Forni e Ciacci

Segretari: Roccamonte e Rossanda

Interpellanze, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I , segretario:

COSSUTTA, BONAZZI, MODICA, DE SABATA, STEFANI, GRAZIANI, IANNARONE, POLLASTRELLI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che, per il modo in cui il Governo ha affrontato la disciplina della finanza locale per il 1981 e per le direttive impartite dal Ministro, si è determinato un ritardo nell'attività della Cassa depositi e prestiti, tale che al 31 maggio 1981 erano state accolte richieste di finanziamento per l'esecuzione di opere pubbliche di comuni e province per 6.193 richieste e per un importo di 1.322 miliardi, rispetto alle 10.594 richieste per 2.285 miliardi accolte alla stessa data del 1980, mentre giacciono presso gli uffici della Cassa 13.000 richieste di mutuo non ancora esaminate;

che dal 1° maggio 1981 è in corso un'agitazione sindacale a tempo indeterminato, condotta in modo che un funzionario non esamina più di 3 - 4 pratiche al giorno rispetto alle 20 - 25 che esaminava mediamente in precedenza, nei confronti della quale il Ministro ha mantenuto un atteggiamento di colpevole inerzia;

che il Ministro ha invitato il consiglio della Cassa, prendendo come pretesto gli articoli 5 e 6 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, a decidere — come ha deciso, arrogandosi un potere che non ha — di escludere dal finanziamento la costruzione di scuole;

che, a seguito di tali fatti, sono ritardate o interrotte opere pubbliche (scuole, fognature, trasporti pubblici, strade, impianti sportivi, eccetera) di primaria importanza per le comunità locali, per migliaia di aziende e di lavoratori e per il Paese e si vanifica la previsione contenuta nel decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito con legge 23 aprile 1981, n. 153, secondo la quale la Cassa depositi e prestiti avrebbe dovuto assicurare per il 1981 la concessione di mutui per 4.000 miliardi;

che il Ministro realizza così un contenimento della spesa per investimenti in settori essenziali, per il riequilibrio territoriale e per il risanamento e lo sviluppo delle attività produttive in contrasto con le decisioni del Parlamento,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

per quale motivo, anziché adottare tempestivamente misure adeguate atte a garantire la piena funzionalità della Cassa depositi e prestiti nel finanziamento a comuni e province, il Governo abbia determinato e favorito l'attuale grave situazione;

se il Ministro non ritenga indispensabile promuovere iniziative immediate ed adeguate, sia sul piano politico e sindacale che sul piano amministrativo, per ristabilire tale funzionalità, smaltire le 13.000 pratiche arretrate e raggiungere l'obiettivo, fissato dalla legge, di concessione di mutui, nel 1982, per 4.000 miliardi, attenuando i danni già subiti dal Paese per i ritardi ed i dinieghi fin qui verificatisi, e ponendo fine ad un comportamento del Governo volto ad ottenere, al di fuori del Parlamento ed in contrasto con le sue decisioni, il risultato di ridurre spese di investimento utili socialmente e proficue per lo sviluppo produttivo, evitando così altri opportuni interventi di contenimento della spesa pubblica;

se il Ministro non ritenga, inoltre, di dover promuovere la revoca della decisione di blocco dei finanziamenti per la costruzione di scuole, assunta dal consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti.

(2 - 00321)

Interrogazioni, annunzio

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G I O V A N N E T T I , segretario:

BAUSI, ROSI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — (Già 4 - 02119)

(3 - 01497)

ROSI, BAUSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — (Già 4 - 02120)

(3 - 01498)

BONDI, PIERALLI, POLLIDORO, BERTONE, MIANA, FELICETTI, URBANI, ANGELIN, FRAGASSI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Considerata la rilevanza nazionale del gruppo « Bastogi » (circa 26.000 occupati, presenza in settori di grande interesse civile e militare, ove insistono anche aziende a partecipazione statale);

valutate le difficoltà produttive e finanziarie in cui versano alcune aziende del gruppo, e in particolare la « Nuova Muldo » di Genova, la SACFEM di Arezzo, la « Galileo meccanotessile » di Firenze, eccetera;

viste le recenti dichiarazioni del consiglio di amministrazione circa la volontà di ricondurre la società alla primitiva « vocazione finanziaria », fatto, questo, che sembra preludere ad una contrazione e concentrazione delle attività produttive del gruppo, ratificando una tendenza già in atto che ha invertito quella degli anni 1977-79;

considerato che alcune operazioni di cessione di aziende da gruppi semipubblici (« Montedison ») alla « Bastogi » sono avvenute con il coinvolgimento del Governo e la garanzia di promozione e sviluppo delle attività produttive e che alcune aziende del gruppo « Bastogi » risultano avere beneficiato e beneficiano tuttora di contributi pubblici,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) se e quali iniziative il Ministro intenda assumere per acquisire una conoscenza certa e completa dello stato, della strategia e delle prospettive produttive ed occupazionali del gruppo « Bastogi »;

2) quali iniziative intendano assumere i Ministri interessati, nell'ambito degli organi della programmazione, per garantire un quadro di certezze all'industria del gruppo (per esempio, piano di settore elettromeccanica) e per favorire e stimolare il coordinamento, anche attraverso accordi e consorzi, tra le aziende a partecipazione statale e le aziende del gruppo « Bastogi ».

(3 - 01499)

LIBERTINI, FERMARIELLO, MOLA, VALENZA. — *Ai Ministri dei trasporti e della difesa.* — Per sapere per quali motivi viene

ritardata l'autorizzazione necessaria per realizzare la ristrutturazione della Ferrovia alifana nel tratto del nuovo tracciato che deve sottoattraversare l'aeroporto di Capodichino.

Gli interroganti rilevano che ulteriori ritardi possono allungare notevolmente i tempi dell'ammodernamento della Ferrovia alifana, con nocumento per il collegamento tra l'aeroporto di Capodichino e la città di Napoli e per le popolazioni interessate al servizio ferroviario.

(3 - 01500)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FILETTI, CROLLALANZA. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Ritenuto:

che i produttori di grano duro, per mancanza di richiesta di prodotto nazionale, causata dalle continue importazioni dall'estero e particolarmente dal Canada, non riescono a vendere il loro prodotto nemmeno a prezzo inferiore a quello della decorsa annata agraria, che peraltro era mantenuto ad un livello appena sufficiente a coprire le spese di costo;

che a nulla sono valse le pressanti e giuste sollecitazioni dei predetti produttori, tendenti alla vendita del loro prodotto, i cui quantitativi rilevanti si aggiungono al raccolto dello scorso anno che rimane depositato nei magazzini di stoccaggio e di privati;

che la denunziata situazione assume rilevante gravità anche in relazione al notevole deficit che presenta la bilancia dei pagamenti con l'estero;

che occorre adottare idonei provvedimenti al fine di venire incontro alle esigenze degli agricoltori, e in particolare di quelli siciliani e pugliesi, che, inoltre, sono assai provati dallo sfavorevole andamento stagionale e di mercato,

gli interroganti chiedono di conoscere se e quali provvedimenti immediati si intendano adottare al fine di porre i produttori di grano duro (agricoltori e coltivatori diretti) e particolarmente i produttori siciliani e pugliesi, maggiormente provati per effetto dello sfavorevole andamen-

to stagionale e di mercato, in condizione di vendere senza ulteriori remore e difficoltà il prodotto della corrente annata agraria e quello della precedente annata, tuttora giacente in notevole quantità nei magazzini privati e di stoccaggio, evitando le continue ed assorbenti importazioni dall'estero.

(4 - 02138)

GUSSO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso:

che l'ondata di maltempo dei giorni scorsi si è abbattuta in modo particolare sulle Tre Venezie riproponendo in termini drammatici, anche per essersi verificata nel periodo estivo, il problema della « difesa del suolo » nell'Italia nord-orientale, già fortemente colpita dai grandi eventi alluvionali del novembre 1966;

che la Commissione interministeriale De Marchi, istituita per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo, ha indicato fin dal 1970 nella costruzione di serbatoi di invaso per l'attenuazione delle piene — soprattutto nei bacini idrografici triveneti — il provvedimento principale, anche se non l'unico, atto a contrastare o ad impedire il pericolo di alluvioni nei territori di pianura;

che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha affidato in concessione al Consorzio nazionale di iniziativa agricola (CNIA) di Roma lo svolgimento di indagini e studi per la formazione del serbatoio di Falzè per il fiume Piave (decreti 31 dicembre 1971, numero 3652, e 7 settembre 1974, n. 6146) e del serbatoio di Colle per il fiume Livenza (decreti 23 dicembre 1971, n. 3653, 14 dicembre 1974, n. 2369, e 22 febbraio 1977, n. 285), in considerazione del fatto che le acque di piena di tali due fiumi incombono minacciosamente sui grandi comprensori di bonifica idraulica della fascia litoranea del Veneto orientale;

che, a quanto risulta, il CNIA ha portato a compimento il proprio lavoro ed ha rassegnato al Ministero concedente tutti gli elaborati necessari, salvo la raccolta di alcuni elementi integrativi, peraltro non essenziali,

affermando la fattibilità tecnica dei due serbatoi ed allegando, inoltre, i progetti di massima delle due dighe di ritenuta,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) se il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha trasmesso gli elaborati ed i progetti del CNIA al Ministero dei lavori pubblici;

2) se il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso gli elaborati ed i progetti del CNIA al Magistrato alle acque di Venezia;

3) se il Magistrato alle acque di Venezia ha dato inizio all'elaborazione degli studi di completamento per la progettazione esecutiva dei serbatoi di Falzè e di Colle ed a quelle altre ricerche, rilevazioni, indagini e progettazioni necessarie per la sistemazione definitiva dei bacini idrografici dei fiumi Piave e Livenza;

4) se, in caso contrario, non si ritiene di dover provvedere a quanto indicato al punto 3), tenuto conto del fatto che sono ormai trascorsi quasi quindici anni dalle alluvioni del novembre 1966, mediante affidamento di incarichi o in regime di concessione ad enti, istituti od organismi esterni all'Amministrazione statale, pubblici o privati, dotati delle necessarie competenze tecniche, scientifiche e professionali, come, d'altro canto, è stato fin qui fatto con il CNIA per i fiumi Piave e Livenza, con il CER (Consorzio emiliano-romagnolo) e la SIMPO (Sistemazione idraulica media padana orientale) per il Po e con il Comitato di scienziati per la regolazione delle acque alte nella laguna di Venezia.

(4 - 02139)

CALARCO. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che la Cassa previdenza enti locali ha richiesto ai locatari degli appartamenti di sua proprietà il pagamento degli arretrati di tre anni per la differenza tra le pigioni contrattuali e quelle ricalcolate (con enorme ritardo) sulla base dell'equo canone, l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro non ritenga opportuno invitare il consiglio di amministrazione della citata Cassa a deliberare una congrua rateizzazione degli importi (dai 2 ai 3 milioni per famiglia), atteso che la maggioranza

degli affittuari interessati è costituita da pensionati che devono, tra l'altro, far fronte alla conseguente triplicazione del canone mensile;

qual è il parere del Ministro sulle proposte (in sede parlamentare) concernenti norme a favore dei conduttori degli alloggi di proprietà degli enti pubblici già assegnati in locazione.

(4 - 02140)

BAUSI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che, in data 8 giugno 1981, l'operaio idraulico Giovanni Lucini di Cremona, provvisto di regolare passaporto e di visto in ingresso in Libia rilasciato dal Consolato libico di Milano il 18 maggio 1981, mentre si recava a Bengasi in missione di lavoro per conto della ditta « Export impianti » s.r.l., sita in via Selvapiano 5 a Reggio Emilia, assieme ad altri colleghi, veniva fermato dalla polizia di frontiera di Tripoli e successivamente trasferito alle locali carceri;

che i colleghi di lavoro non hanno saputo riferire alcunchè sui motivi del fermo, che da allora il Lucini non ha potuto essere avvicinato da nessuno e che sarebbe stata negata anche la visita consolare,

l'interrogante chiede di conoscere, anche in relazione alla sempre maggiore frequenza di episodi del genere, quali iniziative il Ministro intenda assumere in difesa dell'incolumità e della libertà personale dei nostri connazionali che si recano in Libia per motivi di lavoro.

(4 - 02141)

COLOMBO Ambrogio, GRAZIOLI, TRI-GLIA. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere perchè non viene ripristinato il pagamento degli acconti alle lavoratrici in quiescenza ex ONMI, in attesa del parere supplementivo richiesto al Consiglio di Stato.

Gli interroganti, infatti, ritengono che sia necessario emanare una disposizione nel senso sopra richiesto al fine di soddisfare le esigenze e di rispettare i diritti del personale in questione, ponendo fine ad una discriminazione che vede parte del personale ex ONMI passato alle dipendenze degli

enti locali già soddisfatto nei suoi diritti, mentre gli ex dipendenti in quiescenza che hanno optato per la CPDEL rimangono in attesa di una definizione delle loro spettanze.

(4 - 02142)

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 24 luglio 1981

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 24 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente (1112).

2. Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero (1111).

II. votazione finale del disegno di legge:

Norme per l'ampliamento e la integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze (1441) (*Relazione orale*).

III. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 249, concernente l'assistenza sanitaria in forma indiretta, in casi eccezionali (1511) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (ore 22).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea